



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 aprile 2021  
(OR. en)

5198/21  
ADD 3

---

Fascicolo interistituzionale:  
2020/0381 (NLE)

---

UK 6

#### **ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

---

MISURE ESISTENTI

Note introduttive

1. Gli elenchi del Regno Unito e dell'Unione stabiliscono, a norma degli articoli 133, 139 e 195 del presente accordo, le riserve formulate dal Regno Unito e dall'Unione in relazione a misure esistenti non conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:
  - a) articolo 128 o 135 del presente accordo;
  - b) articolo 136 del presente accordo;
  - c) articolo 129 o 137 del presente accordo;
  - d) articolo 130 o 138 del presente accordo;
  - e) articolo 131 del presente accordo;
  - f) articolo 132 del presente accordo; o
  - g) articolo 194 del presente accordo.

2. Le riserve di una parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS.
3. Ciascuna riserva definisce gli elementi di seguito elencati:
  - a) "settore" si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;
  - b) "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;
  - c) "classificazione industriale" si riferisce, se del caso, all'attività oggetto della riserva secondo la CPC, ISIC rev. 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella riserva medesima;
  - d) "tipo di riserva" specifica l'obbligo, di cui al paragrafo 1, per il quale una riserva è formulata;
  - e) "livello amministrativo" si riferisce al livello amministrativo che mantiene in vigore la misura per la quale una riserva è formulata;
  - f) "misure" si riferisce alle disposizioni legislative o altre misure specificate, se del caso, dall'elemento "descrizione" per le quali la riserva è formulata. Una misura citata all'elemento "misure":

- i) si riferisce alla misura modificata, mantenuta o rinnovata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
  - ii) comprende le misure subordinate adottate o mantenute in vigore in virtù della misura in oggetto e con essa coerenti; e
  - iii) per quanto riguarda l'elenco dell'Unione, comprende le leggi o altre misure che attuano una direttiva a livello di Stato membro; e
- g) "descrizione" stabilisce gli aspetti non conformi della misura esistente per la quale la riserva è formulata.
4. Si precisa che, se una parte adotta una nuova misura a un livello amministrativo diverso da quello a cui la riserva è stata inizialmente formulata e tale nuova misura sostituisce effettivamente – nel territorio cui si applica – l'aspetto non conforme della misura originaria citata nell'elemento "misure", la nuova misura è considerata una "modifica" della misura originaria ai sensi dell'articolo 133, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 139, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 144, lettera c), e dell'articolo 195, paragrafo 1, lettera c), del presente accordo.
5. Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. La riserva è interpretata alla luce degli obblighi pertinenti dei capi o delle sezioni in relazione ai quali essa è formulata. L'elemento "misure" prevale su tutti gli altri.

6. Ai fini degli elenchi del Regno Unito e dell'Unione:
- a) per "ISIC rev. 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002;
  - b) "CPC": la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991).
7. Ai fini degli elenchi del Regno Unito e dell'Unione, è formulata una riserva per l'obbligo di avere una presenza locale nel territorio dell'Unione o del Regno Unito rispetto all'articolo 136 del presente accordo e non rispetto all'articolo 135 o 137 del presente accordo. Inoltre tale obbligo non è considerato una riserva rispetto all'articolo 129 del presente accordo.

8. Una riserva formulata a livello dell'Unione si applica a una misura dell'Unione, a una misura di uno Stato membro a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro. Una riserva formulata da uno Stato membro si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle riserve dell'Unione e dei suoi Stati membri, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland. Una riserva formulata a livello del Regno Unito si applica a una misura dell'amministrazione centrale, di un'amministrazione regionale o di un'amministrazione locale.
  
9. L'elenco di riserve in appresso non comprende le misure riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di qualifiche, le norme tecniche nonché le prescrizioni e le procedure in materia di licenze laddove esse non costituiscano una limitazione ai sensi dell'articolo 128, 129, 135, 136, 137 o 194 del presente accordo. Tali misure possono comprendere, in particolare, la necessità di ottenere una licenza, di adempiere gli obblighi di servizio universale, di possedere qualifiche riconosciute in settori regolamentati, di superare esami specifici, compresi gli esami linguistici, di soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, di avere un agente locale per il servizio o di mantenere un indirizzo locale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in aree o zone protette. Pur non essendo elencate, tali misure continuano ad applicarsi.

10. Si precisa che, per l'Unione, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Regno Unito il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a:
- i) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o
  - ii) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione.
11. Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da investitori di una parte conformemente alla legislazione dell'altra parte (compresa, nel caso dell'Unione, la legislazione di uno Stato membro) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno di tale altra parte lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi alla parte seconda, rubrica prima, titolo II, capo 2, del presente accordo che possono essere stati imposti a tale persona giuridica quando è stata costituita in tale altra parte e che continueranno ad applicarsi.
12. Gli elenchi si applicano solo ai territori del Regno Unito e dell'Unione in conformità dell'articolo 520, paragrafo 2, e dell'articolo 774 del presente accordo e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione e i suoi Stati membri e il Regno Unito. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione.

13. Si precisa che le misure non discriminatorie non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato ai sensi dell'articolo 128, 135 o 194 del presente accordo per qualsiasi misura:
- a) che prescrive la separazione tra la proprietà delle infrastrutture e la proprietà delle merci o dei servizi prestati mediante tali infrastrutture al fine di garantire la concorrenza leale, per esempio nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
  - b) che limita la concentrazione della proprietà al fine di garantire la concorrenza leale;
  - c) volta a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese la limitazione della disponibilità, del numero e della portata delle concessioni accordate e l'imposizione di una moratoria o di un divieto;
  - d) che limita il numero di autorizzazioni concesse a causa di vincoli tecnici o fisici, per esempio gli spettri e le frequenze delle telecomunicazioni; o
  - e) secondo la quale una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di un'impresa deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, per esempio quella di avvocato o di revisore contabile.



14. Per quanto riguarda i servizi finanziari: contrariamente alle controllate straniere, le succursali stabilite direttamente in uno Stato membro da un istituto finanziario di paesi terzi non sono soggette, a parte qualche eccezione, alla normativa prudenziale armonizzata a livello dell'Unione che offre a tali controllate maggiori possibilità per l'apertura di nuove sedi e la prestazione di servizi transfrontalieri in tutta l'Unione. Queste succursali sono pertanto autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli istituti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l'obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali a) per quanto riguarda le banche e i titoli, una capitalizzazione separata e altre condizioni di solvibilità, nonché la comunicazione e la pubblicazione dei requisiti contabili; b) per quanto riguarda le assicurazioni, requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza, nello Stato membro in questione, delle attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità.

Nell'elenco di riserve in appresso vengono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

UK Regno Unito

UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Cechia

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LT Lituania

LU Lussemburgo

LV Lettonia

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SE Svezia

SI Slovenia

SK Repubblica slovacca

Elenco dell'Unione

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Riserva n. 2 – Servizi professionali (eccetto le professioni del settore sanitario)

Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)

Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo

Riserva n. 5 – Servizi immobiliari

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese

Riserva n. 7 – Servizi di comunicazione

Riserva n. 8 – Servizi di costruzione

Riserva n. 9 – Servizi di distribuzione

Riserva n. 10 – Servizi di istruzione

Riserva n. 11 – Servizi ambientali

Riserva n. 12 – Servizi finanziari

Riserva n. 13 – Servizi sanitari e sociali

Riserva n. 14 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Riserva n. 15 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Riserva n. 16 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto

Riserva n. 17 – Attività connesse all'energia

Riserva n. 18 – Agricoltura, pesca e manifattura

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Settore: Tutti i settori

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

obblighi per i servizi giuridici

Capo / sezione: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e quadro normativo per i servizi giuridici

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Tipo di stabilimento

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:

L'UE: il trattamento concesso a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, comprese quelle stabilite nell'Unione da investitori del Regno Unito, non è concesso alle persone giuridiche stabilite al di fuori dell'Unione, né alle succursali o agli uffici di rappresentanza di tali persone giuridiche, comprese le succursali o gli uffici di rappresentanza di persone giuridiche del Regno Unito.

Un trattamento meno favorevole può essere concesso alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro che hanno soltanto la sede legale nell'Unione, a meno che non possa essere dimostrato che possiedono un legame effettivo e continuo con l'economia di uno degli Stati membri.

Misure:

UE: trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

Questa riserva si applica solo ai servizi sanitari, sociali o di istruzione:

L'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): qualsiasi Stato membro, in caso di vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistente che prestano servizi sanitari, sociali o di istruzione (CPC 93, 92), può vietare o imporre limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività e/o limitare la capacità dei proprietari di tali partecipazioni o attività di controllare una nuova impresa per quanto riguarda gli investitori del Regno Unito o le loro imprese. Per quanto riguarda tale vendita o altra cessione, qualsiasi Stato membro può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la cittadinanza dell'alta dirigenza o dei membri dei consigli di amministrazione e misure che limitino il numero dei prestatori.

Ai fini della presente riserva:

- i) le misure mantenute o adottate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo le quali, al momento della vendita o altra cessione, vietano o impongono limitazioni alla proprietà di partecipazioni o attività patrimoniali o impongono prescrizioni relative alla cittadinanza oppure impongono limitazioni al numero di prestatori quale descritto nella presente riserva saranno considerate misure esistenti; e
- ii) per "impresa pubblica" si intende un'impresa di proprietà o sotto il controllo di uno Stato membro mediante interessi di proprietà e comprende un'impresa stabilita dopo la data di entrata in vigore del presente accordo unicamente ai fini della vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti.

Misure:

UE: definite nell'elemento "descrizione" come indicato sopra.



Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi

In AT: per la gestione di una succursale le società per azioni non appartenenti allo Spazio economico europeo (non del SEE) devono designare almeno una persona responsabile della loro rappresentanza che sia residente in Austria.

I dirigenti (amministratori delegati, persone fisiche) responsabili per l'osservanza del codice di commercio austriaco (Gewerbeordnung) devono essere domiciliati in Austria.

In BG: le persone giuridiche straniere che non sono costituite a norma della legislazione di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) possono esercitare e svolgere attività commerciali se sono stabilite nella Repubblica di Bulgaria sotto forma di società registrata nel registro delle imprese. Lo stabilimento di succursali è subordinato ad autorizzazione.

Gli uffici di rappresentanza delle imprese straniere devono essere registrati presso la camera del commercio e dell'industria bulgara e non possono svolgere attività economiche, ma hanno solo il diritto di reclamizzare la proprietà che rappresentano e agire in qualità di rappresentanti o agenti.

In EE: se la residenza di almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione di una società privata a responsabilità limitata, una società per azioni o una succursale non si trova in Estonia, in un altro Stato membro del SEE o nella Confederazione svizzera, la società privata a responsabilità limitata, la società per azioni o la società straniera designa un punto di contatto il cui indirizzo estone può essere utilizzato per la consegna dei atti procedurali dell'impresa e delle dichiarazioni di intenti indirizzate all'impresa (cioè la succursale di una società straniera).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:

In FI: almeno uno dei soci di una società in nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice deve avere la residenza nel SEE o, se il socio è una persona giuridica, avere il domicilio (le succursali non sono ammesse) nel SEE. L'autorità di registrazione può concedere deroghe.

Per svolgere un'attività commerciale come imprenditore privato è prescritta la residenza nel SEE.

Se un'organizzazione straniera di un paese al di fuori del SEE intende svolgere attività commerciali mediante la costituzione di una succursale in Finlandia, è prescritta una licenza commerciale.

È prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei membri ordinari e uno dei membri supplenti del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato. L'autorità di registrazione può concedere deroghe.

In SE: una società straniera che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia o che conduca le proprie attività mediante un agente commerciale conduce le operazioni commerciali mediante una succursale registrata in Svezia con una gestione indipendente e una contabilità separata.

L'amministratore delegato e il vice amministratore delegato, se nominato, devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE che svolge operazioni commerciali in Svezia nomina e registra un rappresentante residente responsabile per le operazioni in Svezia. Per le operazioni svolte in Svezia è tenuta una contabilità separata. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni in materia di succursali e di residenza. L'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente non si applica nel caso di progetti edilizi di durata inferiore a un anno svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE.

Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50 % dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato e, se del caso, almeno una delle persone con potere di firma per la società devono risiedere nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. Se nessuno dei rappresentanti dell'impresa o della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere la notificazione degli atti a nome dell'impresa o della società.

Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di soggetti giuridici.

In SK: una persona fisica straniera che debba iscriversi nel registro appropriato (registro delle imprese o altro registro professionale) come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di soggiorno in Slovacchia.

Misure:

AT: Aktiengesetz, BGBl. Nr. 98/1965, § 254 (2);

GmbH-Gesetz, RGBL. Nr. 58/1906, § 107 (2); e Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, § 39 (2 bis).

BG: legge sul commercio, articolo 17 bis; e

legge per la promozione degli investimenti, articolo 24.

EE: Äriseadustik (Codice commerciale) § 63<sup>1</sup> (1, 2 e 4).

FI: Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio) (122/1919), s. 1;

Osuuskuntalaki (legge sulle cooperative) 1488/2001;

Osakeyhtiölaki (legge sulle società a responsabilità limitata) (624/2006); e

Laki luottolaitostoiminnasta (legge sugli istituti di credito) (121/2007).

SE: Lag om utländska filialer m.m (legge sulle succursali straniere) (1992:160);

Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551);

legge sulle cooperative a carattere economico (2018:672); e legge sui gruppi europei di interesse economico (1994:1927).

SK: legge 513/1991 sul Codice commerciale (articolo 21); legge 455/1991 sulle licenze commerciali; e

legge 404/2011 sulla residenza di persone straniere (articoli 22 e 32).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:

In BG: le imprese stabilite possono assumere cittadini di paesi terzi solo se per gli impieghi in questione non è prescritta la cittadinanza bulgara. Il numero totale di cittadini di paesi terzi occupati da un'impresa stabilita nel corso dei 12 mesi precedenti non deve superare il 20 % (35 % per le piccole e medie imprese) del numero medio di cittadini bulgari, di altri Stati membri, di Stati parti dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera assunti con contratto di lavoro. Inoltre, prima di assumere un cittadino di un paese terzo, il datore di lavoro deve dimostrare che non esiste un lavoratore bulgaro, dell'UE, del SEE o svizzero adatto per la rispettiva posizione, effettuando un esame del mercato del lavoro.

Per i lavoratori altamente qualificati, stagionali e distaccati, nonché per i lavoratori trasferiti all'interno delle imprese, i ricercatori e gli studenti, non vi è alcuna limitazione al numero di cittadini di paesi terzi che lavorano per un'unica impresa. Per l'occupazione di cittadini di paesi terzi in queste categorie non è richiesto alcun esame del mercato del lavoro.

Misure:

BG: legge sulla migrazione e la mobilità dei lavoratori.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In PL: le attività di un ufficio di rappresentanza possono comprendere solamente la pubblicità e la promozione della società madre straniera rappresentata dall'ufficio. Per tutti i settori, tranne i servizi giuridici, lo stabilimento da parte di investitori di paesi terzi e delle loro imprese può avvenire solo nella forma di società in accomandita, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società per azioni, mentre gli investitori e le imprese nazionali hanno accesso anche alle forme della società di persone (società in nome collettivo e società a responsabilità illimitata).

Misure:

PL: legge del 6 marzo 2018 sulle norme relative all'attività economica degli imprenditori stranieri e di altre persone straniere nel territorio della Repubblica di Polonia.

b) Acquisto di beni immobili

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In AT (si applica anche a livello amministrativo regionale): l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e imprese di paesi terzi richiedono l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Land). L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'acquisto è considerato di pubblico interesse (in particolare economico, sociale e culturale).

A CY: i ciprioti o le persone di origine cipriota, così come i cittadini di uno Stato membro, sono autorizzati ad acquistare beni a Cipro senza restrizioni. Nessuno straniero può acquisire diritti su proprietà immobiliari, se non *mortis causa*, senza aver ottenuto un permesso dal Consiglio dei ministri. Per gli stranieri, qualora l'acquisto di proprietà immobiliari riguardi superfici più estese di quelle necessarie alla costruzione di un edificio a uso abitativo o professionale, oppure misurino più di due donum (2 676 metri quadrati), l'eventuale permesso concesso dal Consiglio dei ministri è subordinato all'applicazione dei termini, delle limitazioni, delle condizioni e dei criteri stabiliti dai regolamenti promulgati dal Consiglio dei ministri e approvati dalla camera dei rappresentanti. Per straniero si intende qualunque persona che non abbia la cittadinanza della Repubblica di Cipro o una società sotto controllo di stranieri. Il termine non include gli stranieri di origine cipriota o i coniugi non ciprioti di cittadini della Repubblica di Cipro.

In CZ: ai terreni agricoli demaniali si applicano norme specifiche. I terreni agricoli demaniali possono essere acquistati solo da cittadini cechi, di un altro Stato membro o di Stati parti dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera. Le persone giuridiche possono acquistare dallo Stato un terreno agricolo demaniale solo se sono imprenditori agricoli nella Repubblica ceca o persone aventi uno status analogo in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati parti dell'accordo sul SEE o nella Confederazione svizzera.

In DK: le persone fisiche non residenti in Danimarca e che non vi hanno risieduto in precedenza per un periodo totale di cinque anni devono ottenere un permesso del ministero della Giustizia per acquisire la titolarità di un bene immobile, in conformità della legge danese sulle acquisizioni. Il medesimo obbligo vale anche per le persone giuridiche non registrate in Danimarca. Le persone fisiche sono autorizzate ad acquistare un bene immobile da usare come residenza principale.

Le persone giuridiche non registrate in Danimarca in generale sono autorizzate ad acquistare beni immobili, se l'acquisto è una condizione indispensabile allo svolgimento delle attività commerciali dell'acquirente. L'autorizzazione è necessaria anche quando il bene immobile è destinato a essere usato come seconda abitazione. Tale autorizzazione è concessa solo se si comprovi, in base a una valutazione globale e concreta, l'esistenza di legami particolarmente forti con la Danimarca.

L'autorizzazione in conformità della legge sulle acquisizioni è concessa soltanto per l'acquisto di un bene immobile specifico. L'acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche o giuridiche è disciplinato in aggiunta dalla legge danese sulle proprietà agricole, che impone restrizioni a tutte le persone, danesi o straniere, che intendono acquistare una proprietà agricola. Una persona fisica o giuridica che intenda acquistare una proprietà agricola deve pertanto soddisfare le prescrizioni di tale atto legislativo. In generale ciò significa che si applica una condizione di residenza limitata nell'azienda agricola. La condizione di residenza non è personale. I soggetti giuridici devono essere dei tipi elencati agli articoli 20 e 21 della legge e devono essere registrati nell'Unione (o nel SEE).

In EE: una persona giuridica di uno Stato membro dell'OCSE ha il diritto di acquistare un immobile comprendente:

- i) meno di dieci ettari di terreno agricolo, terreno forestale o terreno agricolo e forestale in totale senza restrizioni;
- ii) dieci o più ettari di terreno agricolo se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto dell'immobile, della produzione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a eccezione dei prodotti della pesca e del cotone (di seguito "prodotti agricoli");



- iii) dieci o più ettari di terreno forestale se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto dell'immobile, della gestione forestale ai sensi della legge forestale (di seguito "gestione forestale") o della produzione di prodotti agricoli;
- iv) meno di dieci ettari di terreno agricolo e meno di dieci ettari di terreno forestale, ma dieci o più ettari di terreno agricolo e forestale in totale, se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto dell'immobile, della produzione di prodotti agricoli o della gestione forestale.

Se non soddisfa i requisiti di cui ai punti da ii) a iv), una persona giuridica può acquistare un immobile comprendente dieci o più ettari di terreno agricolo, terreno forestale o terreno agricolo e forestale in totale solo con l'autorizzazione del consiglio dell'amministrazione locale del luogo in cui è ubicato l'immobile da acquistare.

Per i cittadini di paesi non appartenenti al SEE si applicano restrizioni all'acquisto di beni immobili in determinate zone geografiche.

In EL: l'acquisto o la locazione di immobili nelle regioni frontaliere sono vietati alle persone fisiche o giuridiche la cui nazionalità o base sia al di fuori degli Stati membri e dell'Associazione europea di libero scambio. Il divieto può essere revocato con una decisione discrezionale adottata da un comitato dell'amministrazione decentrata appropriata (o dal ministro della Difesa nel caso in cui le proprietà da sfruttare appartengano al Fondo per lo sfruttamento della proprietà pubblica privata).

In HR: le società straniere possono acquistare beni immobili per la prestazione di servizi solo se sono stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisto di beni immobili necessari alla prestazione di servizi da parte di succursali è subordinato all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquistati da stranieri.

A MT: i cittadini di paesi terzi non possono acquistare proprietà immobiliari per uso commerciale. Le società con una partecipazione azionaria di paesi terzi pari (o superiore) al 25 % devono ottenere un'autorizzazione dall'autorità competente (ministro delle Finanze) per l'acquisto di beni immobili a fini commerciali o imprenditoriali. L'autorità competente stabilirà se il progetto di acquisto rappresenta un beneficio netto per l'economia maltese.

In PL: l'acquisto, diretto o indiretto, di beni immobili da parte di stranieri è subordinato a un'autorizzazione. L'autorizzazione è accordata con una decisione amministrativa del ministro competente per gli Affari interni, con il consenso del ministro della Difesa nazionale e, in caso di proprietà agricole, anche con il consenso del ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.

Misure:

AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 25/2007;

Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2004;

NÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800;

OÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 88/1994;

Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2002;

Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 134/1993;

Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 61/1996; Vorarlberger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 42/2004; e

Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 11/1998.

CY: legge sull'acquisto di beni immobili (stranieri) (capo 109) e successive modifiche.

CZ: legge n. 503/2012, Racc., sull'ufficio del demanio, e successive modifiche.

DK: legge danese sull'acquisto di beni immobili (testo unico n. 265 del 21 marzo 2014 sull'acquisto di beni immobili);  
ordinanza esecutiva sull'acquisto (ordinanza esecutiva n. 764 del 18 settembre 1995); e legge sulle proprietà agricole (testo unico n. 27 del 4 gennaio 2017).

EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (legge che limita gli acquisti di immobili), capo 2 § 4, capo 3 § 10, 2017.

EL: legge n. 1892/1990, nella sua formulazione attuale, in combinato disposto, per quanto riguarda la domanda, con la decisione ministeriale F.110/3/330340/S.120/7-4-14 del ministro della Difesa e del ministro della Protezione dei cittadini.

HR: legge sulla proprietà e altri diritti proprietari (GU 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14), articoli da 354 a 358.b; legge sui terreni agricoli (GU 20/18, 115/18, 98/19), articolo 2; legge sulle procedure amministrative generali.

MT: legge sulla proprietà immobiliare (Acquisizione da parte di non residenti) (cap. 246); e protocollo n. 6 del trattato di adesione all'Unione europea sull'acquisto di abitazioni secondarie a Malta.

PL: legge del 24 marzo 1920 sull'acquisto di beni immobili da parte di stranieri (Gazzetta ufficiale del 2016, voce 1061 e successive modifiche).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In HU: l'acquisto di beni immobili da parte di non residenti è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa idonea, competente per il territorio in cui è ubicato il bene.

Misure:

HU: decreto governativo n. 251/2014 (X. 2) sull'acquisto da parte di cittadini stranieri di immobili diversi da terreni utilizzati per scopi agricoli o forestali; e legge LXXVIII del 1993 (paragrafo 1/A).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In LV: l'acquisto di terreni urbani da parte di cittadini del Regno Unito attraverso persone giuridiche registrate in Lettonia o in altri Stati membri è consentito se:

- i) oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da cittadini degli Stati membri, dallo Stato o da un comune lettone, separatamente o congiuntamente;
- ii) oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da persone fisiche e società di paesi terzi con i quali la Lettonia ha concluso accordi bilaterali di promozione e di protezione reciproca degli investimenti che sono stati approvati dal parlamento lettone prima del 31 dicembre 1996;

- iii) oltre il 50 % del capitale azionario è posseduto da persone fisiche e società di paesi terzi con i quali la Lettonia ha concluso accordi bilaterali di promozione e di protezione reciproca degli investimenti dopo il 31 dicembre 1996, se in tali accordi sono stati determinati i diritti delle persone fisiche e delle società lettoni per quanto riguarda l'acquisto di terreni nel paese terzo in questione;
- iv) oltre il 50 % del capitale azionario è posseduto congiuntamente dalle persone di cui ai punti da i) a iii); o
- v) tali società sono società ad azionariato diffuso (public joint stock companies) con azioni quotate in borsa.

Se il Regno Unito consente ai cittadini nazionali e alle imprese lettoni l'acquisto di beni immobili urbani sul suo territorio, la Lettonia consentirà ai cittadini e alle imprese del Regno Unito l'acquisto di beni immobili urbani in Lettonia alle stesse condizioni dei cittadini lettoni.

Misure:

LV: legge sulla riforma fondiaria nelle città della Repubblica di Lettonia, sezioni 20 e 21.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In DE: possono essere applicabili certe condizioni di reciprocità per l'acquisto di proprietà immobiliari.

In ES: per gli investimenti esteri in attività direttamente collegate a investimenti immobiliari destinati alle rappresentanze diplomatiche degli Stati che non sono Stati membri è prescritta un'autorizzazione amministrativa del Consiglio dei ministri spagnolo, a meno che non viga un accordo di liberalizzazione reciproca.

In RO: i cittadini stranieri, le persone apolide e le persone giuridiche (diversi dai cittadini e dalle persone giuridiche di uno Stato membro del SEE) possono acquisire diritti di proprietà su terreni alle condizioni regolamentate dai trattati internazionali, su base di reciprocità. I cittadini stranieri, le persone apolide e le persone giuridiche non possono acquisire diritti di proprietà su terreni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicabili alle persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea.

Misure:

DE: legge introduttiva al codice civile (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, EGBGB).

ES: regio decreto 664/1999, del 23 aprile 1999, relativo agli investimenti esteri.

RO: legge n. 17/2014 su talune misure che disciplinano la compravendita di terreni agricoli situati fuori città e successiva modifica; e

legge n. 268/2001 sulla privatizzazione delle società che possiedono terreni demaniali a gestione privata a scopo agricolo e che istituisce l'Agenzia del demanio, e successive modifiche.

Riserva n. 2 – Servizi professionali (eccetto le professioni del settore sanitario)

Settore – sottosettore: servizi professionali – servizi giuridici; consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale; servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili; servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale; servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria

Classificazione industriale: CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte di 879

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

obblighi per i servizi giuridici

Capo / sezione: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e quadro normativo per i servizi giuridici

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Servizi giuridici (parte di CPC 861)<sup>1</sup>

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:

Nell'UE: in ogni Stato membro si applicano prescrizioni non discriminatorie specifiche relative alla forma giuridica.

---

<sup>1</sup> Ai fini della presente riserva:

- a) "diritto della giurisdizione ospitante": il diritto dello specifico Stato membro e il diritto dell'Unione; "diritto della giurisdizione d'origine": il diritto del Regno Unito;
- b) "diritto internazionale": il diritto internazionale pubblico a eccezione del diritto dell'Unione europea, compreso il diritto stabilito da trattati e convenzioni internazionali, nonché il diritto internazionale consuetudinario;
- c) "servizi di consulenza giuridica": la consulenza e la consultazione dei clienti su materie, comprese operazioni, relazioni e controversie, che implicano l'applicazione o l'interpretazione del diritto; la partecipazione con o per conto dei clienti a negoziati e altri rapporti con terzi in relazione a tali materie; e la preparazione dei documenti disciplinati in tutto o in parte dal diritto, nonché la verifica di documenti di qualsiasi natura ai fini e in conformità dei requisiti di legge;
- d) "servizi di rappresentanza legale": la preparazione di documenti destinati a essere presentati agli organi amministrativi, agli organi giurisdizionali o ad altri tribunali ufficiali debitamente costituiti; e la comparizione dinanzi agli organi amministrativi, agli organi giurisdizionali o ad altri tribunali ufficiali debitamente costituiti;
- e) "servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione legale": la preparazione dei documenti da presentare, la preparazione e la comparizione dinanzi, a un arbitro, conciliatore o mediatore in qualsiasi controversia che implica l'applicazione e l'interpretazione del diritto. Sono esclusi i servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione nelle controversie che non comportano l'applicazione e l'interpretazione del diritto, i quali rientrano tra i servizi connessi alla consulenza gestionale. È altresì escluso l'esercizio della funzione di arbitro, conciliatore o mediatore. Come sottocategoria, i servizi internazionali di arbitrato, conciliazione o mediazione giudiziaria si riferiscono agli stessi servizi allorché la controversia coinvolge parti di due o più paesi.



- i) Servizi giuridici designati prestati con il titolo professionale di origine (parte di CPC 861 – servizi di consulenza giuridica, arbitrato, conciliazione e mediazione legale in materia di giurisdizione di origine e di diritto internazionale disciplinati dalla parte seconda, rubrica prima, titolo II, capo 5, sezione 7, del presente accordo).

Si precisa che, in conformità delle note introduttive, in particolare il paragrafo 9, le prescrizioni in materia di iscrizione all'Ordine degli avvocati possono includere l'obbligo di aver svolto il praticantato sotto la supervisione di un avvocato autorizzato, oppure l'obbligo di disporre di un ufficio o di un indirizzo postale nella giurisdizione di un Ordine specifico al fine di poter richiedere l'iscrizione a detto Ordine. Alcuni Stati membri possono imporre l'obbligo dell'autorizzazione a esercitare la professione forense secondo il diritto della giurisdizione ospitante nei confronti delle persone fisiche che ricoprono determinate posizioni in uno studio legale/azienda/impresa o per gli azionisti.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, accesso al mercato e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:

In AT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto della giurisdizione ospitante (Unione e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati di cittadinanza del SEE o della Svizzera sono autorizzati a prestare servizi giuridici mediante una presenza commerciale. La prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto pubblico internazionale e del diritto della giurisdizione d'origine è consentita esclusivamente su base transfrontaliera.

La partecipazione di avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nella giurisdizione d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale è ammessa fino al 25 %; la restante quota deve essere detenuta da avvocati pienamente abilitati del SEE o svizzeri e solo questi ultimi possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale dello studio legale.

In BE: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) gli avvocati stranieri possono esercitare la professione di consulenti giuridici. Gli avvocati che sono membri di ordini forensi stranieri (non UE) che desiderano stabilirsi in Belgio ma che non soddisfano le condizioni per l'iscrizione nel Tableau degli avvocati pienamente abilitati, nell'elenco UE o nell'elenco degli avvocati praticanti possono chiedere l'iscrizione al cosiddetto "elenco B". Un simile "elenco B" esiste solo presso l'Ordine di Bruxelles. Un avvocato iscritto nell'elenco B è autorizzato a prestare i servizi giuridici designati.

In BG: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): Per prestare servizi di mediazione legale è prescritta la residenza permanente. Il mediatore può essere solo una persona iscritta nel registro uniforme dei mediatori presso il ministero della Giustizia.

In Bulgaria il trattamento nazionale completo per lo stabilimento e l'attività delle imprese nonché per la prestazione di servizi può essere esteso solo ai cittadini di paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi bilaterali sull'assistenza legale reciproca e alle imprese ivi stabilite.

A CY: sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro.

In CZ: per gli avvocati stranieri è prescritta la residenza (presenza commerciale).

In DE: per gli avvocati stranieri (con qualifica non ottenuta nel SEE o in Svizzera) possono essere previste restrizioni per la detenzione di quote di una società di avvocati che presta servizi giuridici di diritto della giurisdizione ospitante.

In DK: fatta salva la riserva dell'UE di cui sopra, le quote di uno studio legale possono essere detenute solo da avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata, da altri dipendenti dello studio o da un altro studio legale registrato in Danimarca. Gli altri dipendenti dello studio possono detenere collettivamente solo meno del 10 % delle quote e dei diritti di voto e, per essere azionisti, devono superare un esame sulle regole di particolare importanza per l'esercizio della professione forense.

Possono essere membri del consiglio di amministrazione solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata, altri azionisti e i rappresentanti dei lavoratori. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione deve essere formata da avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata. Solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata e altri azionisti che hanno superato l'esame di cui sopra possono essere amministratori dello studio legale.

In ES: per prestare servizi giuridici designati è prescritto l'indirizzo professionale.

In FR: per esercitare la professione forense su base permanente è richiesta la residenza o lo stabilimento nel SEE. Fatta salva la riserva dell'UE di cui sopra: Per tutti gli avvocati, la società deve assumere una delle forme giuridiche seguenti autorizzate dal diritto francese su base non discriminatoria: SCP (société civile professionnelle), SEL (société d'exercice libéral), SEP (société en participation), SARL (société à responsabilité limitée), SAS (société par actions simplifiée), SA (société anonyme), SPE (société pluriprofessionnelle d'exercice) e "association", a determinate condizioni. Gli azionisti, gli amministratori e i soci possono essere soggetti a restrizioni specifiche connesse alla loro attività professionale.

In HR: Solo un avvocato in possesso del titolo croato di avvocato può stabilire uno studio legale (gli studi del Regno Unito possono stabilire succursali che non possono assumere avvocati croati).

In HU: è richiesto un contratto di collaborazione stipulato con un avvocato (ügyvéd) o con uno studio legale (ügyvédi iroda) ungherese. Un giureconsulto straniero non può essere membro di uno studio legale ungherese. Un avvocato straniero non è autorizzato a redigere documenti da trasmettere, o ad agire in qualità di rappresentante legale del cliente dinanzi, a un arbitro, conciliatore o mediatore in qualsiasi controversia.

In PT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): gli stranieri in possesso di un diploma rilasciato da una facoltà di giurisprudenza in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati portoghese (Ordem dos Advogados), alle stesse condizioni previste per i cittadini portoghesi, se i rispettivi paesi concedono ai cittadini portoghesi la reciprocità di trattamento.

Altri stranieri in possesso di una laurea in giurisprudenza riconosciuta da una Facoltà omologa in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati, posto che abbiano svolto il praticantato prescritto e superato la valutazione finale e l'esame di ammissione.

La consultazione giuridica da parte di giuristi è consentita a condizione che questi abbiano la loro residenza professionale ("domiciliação") in Portogallo, superino un esame di ammissione e siano iscritti all'Ordine degli avvocati.

In RO: un avvocato straniero non può presentare conclusioni orali o scritte dinanzi ai tribunali e ad altri organi giudiziari a eccezione dell'arbitrato internazionale.

In SE: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) fatta salva la riserva dell'UE di cui sopra: Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può essere assunto solo da un membro dell'Ordine degli avvocati o da una società che esercita l'attività di un membro dell'Ordine degli avvocati. Un membro dell'Ordine degli avvocati può tuttavia essere assunto da una società straniera che esercita l'attività di avvocato, a condizione che la società in questione sia domiciliata in un paese membro dell'Unione o del SEE o nella Confederazione svizzera. Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può anche essere assunto da uno studio legale di uno Stato non appartenente all'Unione europea, a condizione che abbia ottenuto una dispensa dal consiglio dell'Ordine.

I membri dell'Ordine degli avvocati che praticano la professione in forma di società o associazione non possono avere alcun altro obiettivo e non possono effettuare alcuna altra attività se non quella di avvocato. La collaborazione con altri avvocati è ammessa, sebbene la collaborazione con studi stranieri sia subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi. Solo un membro dell'Ordine può, direttamente o indirettamente, o tramite una società, praticare la professione di avvocato, detenere azioni della società o esserne un socio. Solo un membro dell'Ordine può essere membro o membro supplente del consiglio di amministrazione, vice amministratore delegato, firmatario autorizzato o segretario della società o della società di persone.

In SI: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare il diritto della giurisdizione nazionale può prestare servizi o esercitare la professione legale, alle condizioni stabilite all'articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità. Fatta salva la riserva dell'UE sulle prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica, la presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'Ordine degli avvocati sloveni è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate all'esercizio della professione. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.

In SK: per gli avvocati di paesi terzi è richiesta un'effettiva reciprocità.

- ii) Altri servizi giuridici (diritto della giurisdizione ospitante, compresi i servizi di consulenza giuridica, i servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione legale e i servizi di rappresentanza legale).

Si precisa che, in conformità delle note introduttive, in particolare il paragrafo 9, le prescrizioni in materia di iscrizione all'Ordine degli avvocati possono includere l'obbligo di aver conseguito un diploma di laurea in giurisprudenza, o un titolo equipollente, nella giurisdizione ospitante oppure l'obbligo di aver svolto il praticantato sotto la supervisione di un avvocato autorizzato, oppure l'obbligo di disporre di un ufficio o di un indirizzo postale nella giurisdizione di un Ordine specifico al fine di poter richiedere l'iscrizione a detto Ordine.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE: la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) può essere assunta soltanto da un operatore della giustizia qualificato in uno degli Stati membri del SEE e avente domicilio professionale nel SEE, nella misura in cui questi abbia il diritto, all'interno di detto Stato membro, di fungere da rappresentante in materia di marchi o di proprietà industriale, e da rappresentanti professionali i cui nomi figurano nell'elenco tenuto a tal fine dall'EUIPO (parte di CPC 861).

In AT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto della giurisdizione ospitante (Unione e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati di cittadinanza del SEE o della Svizzera sono autorizzati a prestare servizi giuridici mediante una presenza commerciale. La prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto pubblico internazionale e del diritto della giurisdizione d'origine è consentita esclusivamente su base transfrontaliera.

La partecipazione di avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nella giurisdizione d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale è ammessa fino al 25 %; la restante quota deve essere detenuta da avvocati pienamente abilitati del SEE o svizzeri e solo questi ultimi possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale dello studio legale.

In BE: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per la piena abilitazione all'avvocatura, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la residenza. Un avvocato straniero, per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, deve essere residente da almeno sei anni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, ridotti a tre a determinate condizioni. È prescritto un certificato rilasciato dal ministro degli Esteri belga attestante che il diritto nazionale o una convenzione internazionale consente la reciprocità (condizione di reciprocità).

Gli avvocati stranieri possono esercitare la professione di consulenti giuridici. Gli avvocati che sono membri di ordini forensi stranieri (non UE) che desiderano stabilirsi in Belgio ma che non soddisfano le condizioni per l'iscrizione nel Tableau degli avvocati pienamente abilitati, nell'elenco UE o nell'elenco degli avvocati praticanti possono chiedere l'iscrizione al cosiddetto "elenco B". Un simile "elenco B" esiste solo presso l'Ordine di Bruxelles. Un avvocato iscritto nell'elenco B è autorizzato a fornire consulenza. La rappresentanza dinanzi alla "Cour de Cassation" è soggetta a nomina in un elenco specifico.

In BG: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) riservato ai cittadini di uno Stato membro, di un altro Stato parte dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera ai quali sia stata concessa l'autorizzazione all'esercizio della professione di avvocato conformemente alla legislazione di uno dei suddetti paesi. Un cittadino straniero (a eccezione di quanto sopra) che sia stato autorizzato a esercitare la professione di avvocato conformemente alla legislazione del proprio paese può presentare ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali della Repubblica di Bulgaria in qualità di difensore o mandatario di un cittadino del proprio paese, agendo in relazione a un caso specifico, insieme a un avvocato bulgaro, nei casi in cui ciò sia previsto in un accordo tra lo Stato bulgaro e il rispettivo Stato estero, o sulla base della reciprocità, presentando una richiesta preliminare al presidente del consiglio supremo dell'Ordine degli avvocati. I paesi per i quali esiste una reciprocità sono designati dal ministero della Giustizia su richiesta del presidente del consiglio supremo dell'Ordine degli avvocati. Per prestare servizi di mediazione legale, un cittadino straniero deve essere in possesso di un permesso di residenza di lungo periodo o permanente nella Repubblica di Bulgaria ed essere iscritto nel registro uniforme dei mediatori presso il ministero della Giustizia.



A CY: sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro.

In CZ: per gli avvocati stranieri è richiesta la piena abilitazione all'avvocatura e la residenza (presenza commerciale) nella Repubblica ceca.

In DE: solo gli avvocati in possesso di qualifica ottenuta nel SEE o in Svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura è prescritta la presenza commerciale. Possono essere concesse deroghe dall'Ordine degli avvocati competente. Per gli avvocati stranieri (con qualifica non ottenuta nel SEE o in Svizzera) possono essere previste restrizioni per la detenzione di quote di una società di avvocati che presta servizi giuridici di diritto interno.

In DK: i servizi giuridici prestati con il titolo di "advokat" (avvocato) o con qualsiasi titolo analogo, nonché la rappresentanza dinanzi ai tribunali, sono riservati agli avvocati con abilitazione professionale danese. Gli avvocati dell'UE, del SEE e della Svizzera possono esercitare con il titolo del loro paese d'origine.

Fatta salva la riserva dell'UE sulle prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica, le quote di uno studio legale possono essere detenute solo da avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata, da altri dipendenti dello studio o da un altro studio legale registrato in Danimarca. Gli altri dipendenti dello studio possono detenere collettivamente solo meno del 10 % delle quote e dei diritti di voto e, per essere azionisti, devono superare un esame sulle regole di particolare importanza per l'esercizio della professione forense.

Possono essere membri del consiglio di amministrazione solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata, altri azionisti e i rappresentanti dei lavoratori. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione deve essere formata da avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata. Solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata e altri azionisti che hanno superato l'esame di cui sopra possono essere amministratori dello studio legale.

In EE: è prescritta la residenza (presenza commerciale).

In EL: sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).

In ES: è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Le autorità competenti possono concedere deroghe in materia di cittadinanza.

In FI: per utilizzare il titolo professionale di "avvocato" (in finlandese "asianajaja" o in svedese "advokat") è prescritta l'iscrizione all'Ordine degli avvocati e la residenza nel SEE o in Svizzera. I servizi giuridici possono essere prestati anche da soggetti non appartenenti all'Ordine degli avvocati.

In FR: fatta salva la riserva dell'UE sulle prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica, per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura necessaria per la prestazione di servizi giuridici è prescritta la residenza o lo stabilimento nel SEE. In uno studio legale la partecipazione azionaria e i diritti di voto possono essere soggetti a restrizioni quantitative connesse all'attività professionale dei soci. La rappresentanza dinanzi alla "Cour de Cassation" e al "Conseil d'Etat" è soggetta a quote e riservata ai cittadini francesi e dell'UE.

Per tutti gli avvocati, la società deve assumere una delle forme giuridiche seguenti autorizzate dal diritto francese su base non discriminatoria: SCP (société civile professionnelle), SEL (société d'exercice libéral), SEP (société en participation), SARL (société à responsabilité limitée), SAS (société par actions simplifiée), SA (société anonyme), SPE (société pluriprofessionnelle d'exercice) e "association", a determinate condizioni. Per esercitare la professione forense su base permanente è richiesta la residenza o lo stabilimento nel SEE.

In HR: è prescritta la cittadinanza dell'Unione europea.

In HU: sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).

In LT: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).

Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi internazionali, comprese le disposizioni specifiche in materia di rappresentanza dinanzi ai tribunali. È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura.

In LU (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Il consiglio dell'Ordine può, su base di reciprocità, accordare una deroga all'obbligo della cittadinanza per un cittadino straniero.

In LV (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sulla reciproca assistenza giuridica.

Per gli avvocati dell'Unione europea o stranieri esistono prescrizioni speciali. La partecipazione ai procedimenti giudiziari in materia penale, per esempio, è ammessa soltanto in associazione con un avvocato del collegio lettone degli avvocati giurati.

A MT: sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).

In NL: solo gli avvocati abilitati localmente, iscritti all'Ordine olandese possono avvalersi del titolo di "advocate". In luogo del termine completo "advocate", gli avvocati stranieri (non registrati) sono tenuti a citare l'organizzazione professionale della giurisdizione d'origine ai fini dello svolgimento delle loro attività nei Paesi Bassi.

In PT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): è prescritta la residenza (presenza commerciale). Per la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. gli stranieri in possesso di un diploma rilasciato da una facoltà di giurisprudenza in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati portoghese (Ordem dos Advogados), alle stesse condizioni previste per i cittadini portoghesi, se i rispettivi paesi concedono ai cittadini portoghesi la reciprocità di trattamento.

Altri stranieri in possesso di una laurea in giurisprudenza riconosciuta da una Facoltà omologa in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati, posto che abbiano svolto il praticantato prescritto e superato la valutazione finale e l'esame di ammissione. Solo gli studi legali le cui quote appartengono esclusivamente ad avvocati ammessi all'Ordine degli avvocati portoghese possono esercitare in Portogallo.

In RO: un avvocato straniero non può presentare conclusioni orali o scritte dinanzi ai tribunali e ad altri organi giudiziari a eccezione dell'arbitrato internazionale.

In SE: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per l'ammissione all'Ordine degli avvocati e per l'uso del titolo di "advokat" è prescritta la residenza in uno Stato membro del SEE o in Svizzera. Il consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi può concedere deroghe. Non è necessaria l'abilitazione all'avvocatura per esercitare nel contesto del diritto svedese.

Fatta salva la riserva dell'UE sulle prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica, un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può essere assunto solo da un membro dell'Ordine degli avvocati o da una società che esercita l'attività di un membro dell'Ordine degli avvocati. Un membro dell'Ordine degli avvocati può tuttavia essere assunto da una società straniera che esercita l'attività di avvocato, a condizione che la società in questione sia domiciliata in un paese membro del SEE o nella Confederazione svizzera. Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può anche essere assunto da uno studio legale di uno Stato non appartenente all'Unione europea, a condizione che abbia ottenuto una dispensa dal consiglio dell'Ordine.

I membri dell'Ordine degli avvocati che praticano la professione in forma di società o associazione non possono avere alcun altro obiettivo e non possono effettuare alcuna altra attività se non quella di avvocato. La collaborazione con altri avvocati è ammessa, sebbene la collaborazione con studi stranieri sia subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi. Solo un membro dell'Ordine può, direttamente o indirettamente, o tramite una società, praticare la professione di avvocato, detenere azioni della società o esserne un socio. Solo un membro dell'Ordine può essere membro o membro supplente del consiglio di amministrazione, vice amministratore delegato, firmatario autorizzato o segretario della società o della società di persone.

In SI: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) la rappresentanza di clienti nei tribunali dietro compenso è subordinata alla presenza commerciale nella Repubblica di Slovenia. Un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la professione di avvocato secondo il diritto della giurisdizione d'origine può prestare servizi o esercitare la professione legale, alle condizioni stabilite all'articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità.

Fatta salva la riserva dell'UE sulle prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica, la presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'Ordine degli avvocati sloveni è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate all'esercizio della professione. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.

In SK: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto della giurisdizione ospitante, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE e la residenza (presenza commerciale). per gli avvocati di paesi terzi è richiesta un'effettiva reciprocità.

Misure:

UE: Articolo 120 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>; articolo 78 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio<sup>2</sup>.

AT: Rechtsanwaltsordnung (legge sulla professione forense) – RAO, RGBl. Nr. 96/1868, articolo 1 e § 21c.

BE: codice di procedura giudiziaria belga (articoli 428-508); regio decreto del 24 agosto 1970.

BG: legge sull'avvocatura; legge sulla mediazione; e legge sui notai e l'attività notarile.

CY: legge sugli avvocati (capo 2) e successive modifiche.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU UE L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU UE L 3 del 5.1.2002, pag. 1).

CZ: legge n. 85/1996 Racc., legge sulla professione forense.

DE: § 59e, § 59f, § 206 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO; legge federale sulla professione forense);

Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG); e § 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).

DK: Retsplejeloven (legge sull'amministrazione della giustizia), capi 12 e 13 (legge consolidata n. 1284 del 14 novembre 2018).

EE: Advokatuuriseadus (legge sull'Ordine degli avvocati);

Tsiviilkohtumenetluse seadustik (codice di procedura civile); Halduskohtumenetluse seadustik (codice di procedura amministrativa); Kriminaalmenetluse seadustik (codice di procedura penale); e Väärteomenetluse seadustik (codice di procedura d'infrazione).

EL: nuovo codice degli avvocati n. 4194/2013.

ES: Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, artículo 13.1<sup>a</sup>.

FI: Laki asianajajista (legge sugli avvocati) (496/1958), sezioni 1 e 3; e Oikeudenkäymiskaari (4/1734) (codice di procedura giudiziaria).

FR: Loi 71-1130 du 31 décembre 1971, Loi 90- 1259 du 31 décembre 1990, décret 91-1197 du 27 novembre 1991 e Ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.



HR: legge sulla professione forense (GU 9/94, 117/08, 75/09, 18/11).

HU: legge LXXVIII del 2017 sulle attività professionali degli avvocati.

LT: legge sull'avvocatura della Repubblica di Lituania, del 18 marzo 2004, n. IX-2066, modificata da ultimo il 12 dicembre 2017 con legge n. XIII-571.

LU: Loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.

LV: codice di procedura penale, s. 79 e legge sugli avvocati della Repubblica di Lettonia, s. 4.

MT: codice di organizzazione e procedura civile (capo 12).

NL: Advocatenwet (legge sugli avvocati).

PT: legge 145/2015, 9 set, alterada p/ Lei 23/2020, 6 jul (art.º 194 substituído p/ art.º 201.º; e art.º 203.º substituído p/ art.º 213.º);

statuto dell'ordine degli avvocati (Estatuto da Ordem dos Advogados) e decreto legge 229/2004, articoli 5, 7-9;

decreto legge 88/2003, articoli 77 e 102;

statuto della camera dei procuratori legali (Estatuto da Câmara dos solicitadores), modificato dalla legge 49/2004, mas alterada p/ Lei 154/2015, 14 set; dalla legge 14/2006 e dal decreto legge n. 226/2008 alterado p/ Lei 41/2013, 26 jun;

legge 78/2001, articoli 31, 4 alterada p/ Lei 54/2013, 31 jul;

regolamento della mediazione familiare e del lavoro (Ordinanza 282/2010), alterada p/ Portaria 283/2018, 19 out;

legge 21/2007 sulla mediazione penale, articolo 12;

legge 22/2013, 26 fev, alterada p/ Lei 17/2017, 16 maio, alterada pelo Decreto-Lei 52/2019, 17 abril.

RO: legge sull'avvocatura;  
legge sulla mediazione; e  
legge sui notai e l'attività notarile.

SE: Rättegångsbalken (codice di procedura giudiziaria svedese) (1942:740); e codice di condotta dell'ordine svedese degli avvocati, adottato il 29 agosto 2008.

SI: Zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB8 Državnega Zbora RS z dne 7 junij.2019 (legge sull'avvocatura), testo consolidato non ufficiale redatto dal parlamento sloveno del 7 giugno 2019).

SK: legge 586/2003 sull'avvocatura, articoli 2 e 12.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In PL: gli avvocati stranieri possono stabilirsi solo nella forma di società di persone, società in accomandita o società in accomandita per azioni.

Misure:

PL: legge del 5 luglio 2002 sulla prestazione, da parte di avvocati stranieri, di assistenza giuridica nella Repubblica di Polonia, articolo 19.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In IE e IT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto della giurisdizione ospitante, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la residenza (presenza commerciale).

Misure:

IE: leggi sugli avvocati 1954-2011.

IT: regio decreto 1578/1933, articolo 17, legge professionale forense.

- b) Consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale (parte di CPC 879, 861, 8613)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In AT: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera. A CY è prescritto il requisito della residenza.

In BG e a CY: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera. A CY è prescritto il requisito della residenza.

In DE: solo gli avvocati specializzati in diritto brevettuale, con qualifiche ottenute in Germania, possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi di consulenza in materia di brevetti nel contesto del diritto interno tedesco. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale possono offrire servizi giuridici nel contesto del diritto straniero se ne comprovano la conoscenza approfondita. Per i servizi giuridici in Germania è prescritta l'iscrizione. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale (con qualifiche non ottenute nel SEE o in Svizzera) non possono costituire uno studio con avvocati cittadini specializzati in diritto brevettuale.

Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale (con qualifiche non ottenute nel SEE e in Svizzera) possono avere la presenza commerciale sotto forma di Patentanwalts-GmbH o Patentanwalts-AG detenendo una quota di minoranza.

In EE: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la cittadinanza estone o dell'UE nonché la residenza permanente.

In ES e PT: per la prestazione di servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE.

In FR: per essere registrati nell'elenco dei servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale si richiede lo stabilimento o la residenza in uno Stato membro del SEE. Per le persone fisiche è prescritta la cittadinanza del SEE. Per rappresentare un cliente dinanzi all'ufficio nazionale per la proprietà intellettuale è richiesto lo stabilimento in uno Stato membro del SEE. La prestazione può avvenire esclusivamente tramite SCP (société civile professionnelle), SEL (société d'exercice libéral) o qualsiasi altra forma giuridica, a determinate condizioni. Indipendentemente dalla forma giuridica, più della metà delle quote e dei diritti di voto deve essere detenuta da professionisti del SEE. Gli studi legali possono essere autorizzati a fornire servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale (cfr. riserva per i servizi giuridici).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in FI e HU: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la residenza nel SEE.

In SI: per i titolari/richiedenti di diritti registrati (brevetti, marchi, protezione di disegni e modelli) è richiesta la residenza in Slovenia. In alternativa, ai fini principali dei servizi di processo, notifica, ecc., è richiesto un consulente in materia di brevetti o un consulente in materia di marchi e di disegni e modelli registrato in Slovenia.

Misure:

AT: Legge sugli avvocati in brevetti (§§ 2 e 16 bis).

BG: articolo 4 dell'ordinanza per i rappresentanti in materia di proprietà intellettuale.

CY: legge sugli avvocati (capo 2) e successive modifiche.

DE: Patentanwaltsordnung (PAO).

EE: Patendivolniku seadus (legge sui consulenti in materia di brevetti) § 2, § 14.

ES: Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de invención y Modelos de utilidad, articoli 155-157.

FI: Tavaramerkkilaki (legge sui marchi) (7/1964);

Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (legge sugli avvocati autorizzati specializzati in proprietà industriale) (22/2014); e

Laki kasvinjalostajanoikeudesta (legge sul diritto di costitutore) 1279/2009; Mallioikeuslaki (legge sui disegni registrati) 221/1971.

FR: Code de la propriété intellectuelle.

HU: atto XXXII del 1995 sugli avvocati specializzati in diritto brevettuale.

PT: decreto legge 15/95, modificato dalla legge 17/2010, dalla Portaria n. 1200/2010, articolo 5, e dalla Portaria n. 239/2013; e legge 9/2009.

SI: Zakon o industrijski lastnini (legge sulla proprietà industriale), Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13 e 23/20 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 51/06 – testo consolidato ufficiale 100/13 e 23/20).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In IE: ai fini dello stabilimento è prescritto che almeno uno degli amministratori, dei soci, dei manager o dei dipendenti della società sia iscritto come avvocato specializzato in diritto brevettuale o in proprietà intellettuale in Irlanda. Per servizi su base transfrontaliera sono prescritte la cittadinanza, la presenza commerciale e l'ubicazione del centro di attività principale in uno Stato membro del SEE oltre al possesso di una qualifica a norma della legislazione di uno Stato membro del SEE.

Misure:

IE: sezioni 85 e 86 della legge sui marchi del 1996 e successive modifiche; norma 51, norma 51A e norma 51B del regolamento sui marchi del 1996 e successive modifiche; sezioni 106 e 107 della legge sui marchi del 1992 e successive modifiche; e regolamento sul registro dei consulenti in materia di brevetti, S.I. 580 del 2015.

c) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219, 86220)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di esperti contabili, addetti alla tenuta dei libri contabili stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE (CPC 862).

In FR: è prescritto il requisito dello stabilimento o della residenza. La prestazione può avvenire attraverso società di qualsiasi forma eccetto SNC (Société en nom collectif) e SCS (Société en commandite simple). Si applicano condizioni specifiche a SEL (sociétés d'exercice libéral), AGC (Association de gestion et comptabilité) e SPE (Société pluri-professionnelle d'exercice). (CPC 86213, 86219, 86220).

In IT: per la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili è necessaria l'iscrizione all'albo professionale, per la quale sono previsti la residenza o il domicilio professionale (CPC 86213, 86219, 86220).

In PT: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): si richiede la residenza o il domicilio d'affari per l'iscrizione nel registro professionale da parte della Camera dei contabili certificati (Ordem dos Contabilistas Certificados), che è necessaria per la prestazione di servizi contabili, a condizione che vi sia un trattamento reciproco per i cittadini portoghesi.

Misure:

AT: Wirtschaftstreuhänderberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4; e Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBl. I Nr. 191/2013, §§ 7, 11, 28.

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.

IT: decreto legislativo 139/2005; e legge 248/2006.

PT: decreto legge n. 452/99, modificato dalla legge n. 139/2015, 7 settembre.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SI: per fornire servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86213, 86219, 86220) è prescritto lo stabilimento nell'Unione europea.

Misure:

SI: legge relativa ai servizi nel mercato interno, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 21/10.

d) Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:



Nell'UE: la prestazione di servizi di revisione legale dei conti richiede l'approvazione delle autorità competenti di uno Stato membro che possono riconoscere l'equivalenza delle qualifiche di un revisore contabile cittadino del Regno Unito o di un paese terzo a condizione che vi sia reciprocità (CPC 8621).

Misure:

UE: direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> e direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In BG: si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

BG: legge sulla revisione finanziaria indipendente.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

<sup>2</sup> Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di revisori contabili stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE.

Misure:

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DK: la prestazione di servizi di revisione legale dei conti richiede l'approvazione in qualità di revisore contabile danese. L'approvazione è subordinata alla residenza in uno Stato membro del SEE. I diritti di voto nelle imprese di revisione contabile approvate e in quelle non approvate a norma del regolamento di attuazione della direttiva 2006/43/CE basati sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato sulla revisione legale dei conti non devono superare il 10 % dei diritti di voto.

In FR: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per le revisioni legali dei conti: è prescritto il requisito dello stabilimento o della residenza. I cittadini britannici possono prestare servizi di revisione legale dei conti in Francia a condizione che vi sia reciprocità. La prestazione può avvenire attraverso società di qualsiasi forma a eccezione di quelle i cui soci sono considerati commercianti ("commerçants"), come SNC (Société en nom collectif) e SCS (Société en commandite simple).

In PL: per prestare servizi di revisione contabile è prescritto lo stabilimento nell'Unione europea.

Si applicano prescrizioni relative alla forma giuridica.

Misure:

DK: Revisorloven (legge danese sui revisori dei conti abilitati e sulle imprese di revisione contabile), legge n. 1287, del 20/11/2018.

FR: Code de commerce

PL: legge dell'11 maggio 2017 sui revisori legali dei conti, sulle imprese di revisione contabile e sulla vigilanza pubblica, Gazzetta ufficiale del 2017, voce 1089.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

A CY: l'autorizzazione è prescritta ed è subordinata alla verifica della necessità economica. Criteri principali: situazione occupazionale nel sottosettore. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche.

In SK: solo un'impresa in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini slovacchi o a cittadini di uno Stato membro può essere autorizzata a effettuare revisioni contabili nella Repubblica slovacca.

Misure:

CY: legge sui revisori contabili del 2017 (legge 53(I)/2017).

SK: legge n. 423/2015 sulla revisione legale dei conti.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In DE: le società di revisione contabile ("Wirtschaftsprüfungsgesellschaften") possono adottare soltanto forme giuridiche ammissibili nel SEE. Le società in nome collettivo e le società in accomandita possono essere riconosciute come "Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" se sono registrate come società commerciali nel registro delle imprese sulla base della loro attività fiduciaria, articolo 27 del WPO. I revisori contabili di paesi terzi iscritti in conformità dell'articolo 134 del WPO possono tuttavia effettuare la revisione legale dei bilanci d'esercizio o fornire i bilanci consolidati di una società avente la propria sede centrale al di fuori dell'Unione i cui valori mobiliari sono offerti alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Misure:

DE: Handelsgesetzbuch (HGB; codice di diritto commerciale);

Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferordnung - WPO; legge sugli esperti contabili).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In ES: i revisori legali dei conti devono essere cittadini di uno Stato membro. La presente riserva non si applica alla revisione contabile di società di paesi terzi quotate in un mercato regolamentato spagnolo.

Misure:

ES: Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (nuova legge sulla revisione contabile: legge 22/2015 sui servizi di revisione contabile).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In EE: Si applicano prescrizioni relative alla forma giuridica. La maggioranza dei voti rappresentati dalle azioni di un'impresa di revisione contabile appartiene a revisori giurati soggetti alla vigilanza di un'autorità competente di uno Stato membro del SEE, che hanno acquisito la loro qualifica in uno Stato membro del SEE, o a imprese di revisione contabile. Almeno tre quarti delle persone che rappresentano un'impresa di revisione contabile in base alla legge hanno acquisito le proprie qualifiche in uno Stato membro del SEE.

Misure:

EE: legge sulle attività dei revisori dei conti (Audiitortevuse seadus) § 76-77.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SI: è richiesta la presenza commerciale. Una società di revisione contabile di un paese terzo può detenere quote o associarsi a una società di revisione contabile slovena a condizione che le società di revisione contabile slovene possano, in base alla legge del paese nel quale la società di revisione contabile del paese terzo è costituita, detenere partecipazioni o formare partenariati con una società di revisione contabile in tale paese (condizione della reciprocità).

Misure:

SI: legge sulla revisione contabile (ZRev-2), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 65/2008 (come modificata da ultimo n. 84/18); e legge sulle società (ZGD-1), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 42/2006 (come modificata da ultimo n. 22/19 - ZPosS).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BE: è prescritta una sede in Belgio in cui sia svolta l'attività professionale e siano conservati gli atti, i documenti e la relativa corrispondenza; è inoltre prescritto che almeno un amministratore o un dirigente della società sia revisore contabile abilitato.

In FI: è prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei revisori contabili di una società a responsabilità limitata finlandese e delle società che hanno l'obbligo di effettuare una revisione dei conti. Un revisore dei conti deve essere un revisore contabile abilitato in loco o un'impresa di revisione contabile abilitata in loco.

In HR: la revisione contabile può essere svolta solo da persone giuridiche stabilite in Croazia o da persone fisiche residenti in Croazia.

In IT: per la prestazione di servizi contabili da parte di una persona fisica è prescritta la residenza.

In LT: per la prestazione di servizi contabili è prescritto lo stabilimento nel SEE.

In SE: solo i revisori contabili abilitati in Svezia e le imprese di revisione contabile registrate in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti; è prescritta la residenza nel SEE. I titoli "revisore abilitato" e "revisore autorizzato" possono essere utilizzati esclusivamente da revisori contabili abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori contabili di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono certificati o abilitati devono essere residenti nel SEE, salvo altrimenti disposto per un caso specifico dallo Stato o da un'autorità pubblica nominata dallo Stato.

Misure:

BE: legge del 7 dicembre 2016 sull'organizzazione della professione e la supervisione pubblica dei revisori contabili (legge sull'audit pubblico).

FI: Tilintarkastuslaki (legge sulla revisione contabile) (459/2007), legge settoriale che prescrive l'impiego di revisori contabili abilitati localmente.

HR: legge sulla revisione contabile (GU 146/05, 139/08, 144/12), articolo 3.

IT: decreto legislativo 58/1998, articoli 155, 158 e 161;  
decreto del Presidente della Repubblica 99/1998; e decreto legislativo 39/2010, articolo 2.

LT: legge sulla revisione dei conti, del 15 giugno 1999, n. VIII - 1227 (aggiornamento del 3 luglio 2008, n. X1676).

SE: Revisorslagen (legge sui revisori contabili) (2001:883);  
Revisionslag (legge sulla revisione contabile) (1999:1079);  
Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551);  
Lag om ekonomiska föreningar (legge sulle cooperative a carattere economico) (2018:672); e  
altre misure che regolano i requisiti per avvalersi di revisori abilitati.

e) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863, esclusi i servizi di consulenza giuridica e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nei servizi giuridici)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di consulenti fiscali stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE.

Misure:

AT: Wirtschaftstreuhänderberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.



Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FR: è prescritto il requisito dello stabilimento o della residenza. La prestazione può avvenire attraverso società di qualsiasi forma eccetto SNC (Société en nom collectif) e SCS (Société en commandite simple). Si applicano condizioni specifiche a SEL (sociétés d'exercice libéral), AGC (Association de gestion et comptabilité) e SPE (Société pluri-professionnelle d'exercice).

Misure:

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BG: per i consulenti fiscali è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro.

Misure:

BG: legge sulla contabilità;

legge sulla revisione finanziaria indipendente; legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche; e legge sulle imposte sul reddito delle società.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In HU: per la prestazione di servizi di consulenza fiscale è prescritta la residenza nel SEE.

In IT: è prescritto il requisito della residenza.

Misure:

HU: decreto Govt. 2018/263 della legge 150 del 2017 in materia fiscale: sulla registrazione e la formazione delle attività di consulenza fiscale.

IT: decreto legislativo 139/2005; e legge 248/2006.

- f) Servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In FR: un architetto può stabilirsi in Francia per prestare servizi di architettura solo utilizzando una delle seguenti forme giuridiche (su base non discriminatoria): SA e SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée), EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), SCP (en commandite par actions), SCOP (Société coopérative et participative), SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société d'exercice libéral à forme anonyme), SELAS (société d'exercice libéral par actions simplifiée) o SAS (Société par actions simplifiée), o individualmente o come socio di uno studio di architettura (CPC 8671).

Misure:

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales; Décret 95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société en participation;

Décret 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée SELARL, société d'exercice libéral à forme anonyme SELAFA, société d'exercice libéral en commandite par action SELCA; e Loi 77-2 du 3 janvier 1977.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BG: per i servizi di architettura, pianificazione urbanistica e ingegneria prestati da persone fisiche è richiesta la residenza nel SEE o nella Confederazione svizzera.

Misure:

BG: legge sullo sviluppo territoriale;

legge sull'albo dei costruttori; e

legge sull'albo degli architetti e degli ingegneri esperti nella concezione dello sviluppo di progetti.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In HR: un progetto elaborato da un architetto, da un urbanista o da un ingegnere straniero deve essere convalidato da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per accertarne la conformità alla normativa croata (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

Misure:

HR: legge sulla pianificazione fisica e sulle attività edilizie (GU 118/18, 110/19);

legge sulla pianificazione fisica (GU 153/13, 39/19).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: per la prestazione di servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) si applicano le condizioni della cittadinanza e della residenza.

Misure:

CY: legge 41/1962 e successive modifiche; legge 224/1990 e successive modifiche; e legge 29(I)2001 e successive modifiche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: è prescritta la residenza nel SEE.

In HU: per la prestazione dei servizi seguenti, se prestati da una persona fisica che si trova nel territorio dell'Ungheria, è prescritta la residenza nel SEE: servizi di architettura, servizi di ingegneria (applicabile solo a tirocinanti laureati), servizi integrati di ingegneria e paesaggistici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

In IT: per la prestazione di servizi architettonici e ingegneristici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) è prescritta l'iscrizione all'albo professionale la quale prevede la residenza o il domicilio professionale/l'indirizzo aziendale in Italia.

In SK: per la prestazione di servizi architettonici e ingegneristici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) è prescritta l'iscrizione all'albo professionale la quale prevede la residenza nel SEE.

Misure:

CZ: legge n. 360/1992, Racc., sulla professione di architetti, ingegneri e tecnici autorizzati nel settore delle costruzioni di edifici.

HU: legge LVIII del 1996 sugli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri.

IT: regio decreto 2537/1925, regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto; legge 1395/1923; e decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 328/2001.

SK: legge 138/1992 sugli architetti e sugli ingegneri, articoli 3, 15, 15 bis, 17 bis e 18 bis.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BE: la prestazione di servizi architettonici comprende il controllo sull'esecuzione dei lavori (CPC 8671, 8674). Gli architetti stranieri abilitati nei paesi ospitanti e che intendono esercitare la loro professione su base occasionale in Belgio sono tenuti a ottenere l'autorizzazione preventiva dal consiglio dell'Ordine nell'area geografica in cui intendono esercitare la loro attività.

Misure:

BE: legge del 20 febbraio 1939 relativa alla tutela del titolo della professione di architetto; e legge del 26 giugno 1963 che istituisce l'Ordine degli architetti; regolamento deontologico del 16 dicembre 1983 definito dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti (approvato dall'articolo 1 dell'A.R. del 18 aprile 1985, M.B., dell'8 maggio 1985).

Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)

Settore – sottosettore: servizi professionali – servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici; ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico; servizi veterinari; vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici; altri servizi prestati da farmacisti

Classificazione industriale: CPC 9312, 93191, 932, 63211

Tipo di riserva: accesso al mercato  
  
trattamento nazionale  
  
trattamento della nazione più favorita  
  
alta dirigenza e consigli di amministrazione  
  
presenza locale

Capo / sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

- a) Servizi medici, dentistici e ostetrici e servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 852, 9312, 93191)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In IT: i professionisti stranieri possono prestare servizi psicologici se in possesso della cittadinanza dell'Unione europea e in base al principio di reciprocità (parte di CPC 9312).

Misure:

IT: legge 56/1989 sulla professione di psicologo.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: per la prestazione di servizi medici (anche psicologici), dentistici, ostetrici e prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico sono prescritte la cittadinanza e la residenza cipriote.

Misure:

CY: legge sulla registrazione dei medici (capo 250) e successive modifiche;

legge sulla registrazione dei dentisti (capo 249) e successive modifiche;

legge 75(I)/2013 – Podologi;

legge 33(I)/2008 e successive modifiche – Fisica medica;

legge 34(I)/2006 e successive modifiche – Terapisti occupazionali;

legge 9(I)/1996 e successive modifiche – Tecnici dentisti;

legge 68(I)/1995 e successive modifiche – Psicologi;

legge 16(I)/1992 e successive modifiche – Ottici;



legge 23(I)/2011 e successive modifiche – Radiologi, radioterapisti;  
legge 31(I)/1996 e successive modifiche – Dietologi, nutrizionisti;  
legge 140/1989 e successive modifiche – Fisioterapisti; e  
legge 214/1988 e successive modifiche – Personale infermieristico.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale:

In DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): possono essere imposte restrizioni geografiche all'iscrizione all'albo, che si applicano sia ai cittadini tedeschi che a quelli di paesi terzi.

I medici (compresi gli psicologi, gli psicoterapeuti e i dentisti) devono registrarsi presso le associazioni regionali di medici o dentisti delle assicurazioni sanitarie obbligatorie (kassenärztliche or zahnärztliche Vereinigungen) se desiderano trattare pazienti assicurati presso l'assicurazione sanitaria obbligatoria. Questa iscrizione può essere soggetta a restrizioni quantitative basate sulla distribuzione regionale dei medici. Per i dentisti tale restrizione non si applica. La registrazione è necessaria solo per i medici che fanno parte del sistema sanitario pubblico. Possono esservi restrizioni non discriminatorie sulla forma giuridica di stabilimento richiesta per prestate tali servizi (§ 95 SGB V).

Per i servizi ostetrici l'accesso è limitato alle sole persone fisiche. Per i servizi medici e dentistici è possibile l'accesso alle persone fisiche, ai centri di assistenza medica autorizzati e agli organismi incaricati. Può applicarsi il requisito dello stabilimento.

Per quanto riguarda la telemedicina, il numero di prestatori di servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie. Si applica in maniera non discriminatoria (CPC 9312, 93191).

Misure:

Bundesärzteordnung (BÄO; regolamento federale sui medici);  
Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG);  
Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG; legge sulla prestazione di servizi di psicoterapia);  
Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz);  
Gesetz über das Studium und den Beruf von Hebammen (HebG);  
Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG);  
Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V; codice sociale, quinto volume) - assicurazioni sanitarie obbligatorie.

Livello regionale:

Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg;  
Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG) in Bayern;  
Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG);  
Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG);  
Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz - HeilBerG);  
Heilberufsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (Heilberufsgesetz M-V – HeilBerG);  
Heilberufsgesetz (HeilBG NRW);  
Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz);

Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/-psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz - SHKG);

Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) e Thüringer Heilberufegesetz.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale:

In FR: benché gli investitori dell'Unione abbiano accesso anche ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche della "société d'exercice libéral" (SEL) e della "société civile professionnelle" (SCP). Per i servizi medici, dentistici e ostetrici è richiesta la cittadinanza francese. L'accesso da parte degli stranieri è tuttavia possibile entro quote stabilite di anno in anno. Per i servizi medici, dentistici e ostetrici e i servizi prestati da personale infermieristico, la prestazione può avvenire unicamente mediante SEL a forme anonyme, à responsabilité limitée par actions simplifiée ou en commandite par actions SCP, société coopérative (solo per medici di base e specialisti indipendenti) o société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) per le case di cura multidisciplinari (MSP).

Misure:

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 dite HPST, Loi n°47-1775 portant statut de la coopération; e Code de la santé publique.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In AT: la cooperazione tra medici ai fini della prestazione di servizi sanitari pubblici ambulatoriali, cosiddetti studi associati, può avvenire solo sotto la forma giuridica di Offene Gesellschaft/OG o Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH. Possono associarsi in tali studi associati solo i medici abilitati a esercitare la professione indipendente, iscritti all'Ordine dei medici austriaci e che esercitano attivamente la professione medica. Altre persone fisiche o giuridiche non possono associarsi a uno studio medico associato e non possono partecipare a entrate o profitti (parte di CPC 9312).

Misure:

AT: legge sulla professione medica, BGBl. I Nr. 169/1998, §§ 52 bis - 52 quater; legge federale che regola le professioni sanitarie ausiliarie di alto livello, BGBl. Nr. 460/1992; e legge federale sulla regolamentazione dei massaggiatori medici di livello inferiore e superiore, BGBl. Nr. 169/2002.

b) Servizi veterinari (CPC 932)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In AT: solo i cittadini del SEE possono prestare servizi veterinari. Si deroga alla prescrizione della cittadinanza per i cittadini di uno Stato non membro del SEE qualora vi sia un accordo con detto Stato non membro del SEE e l'Unione che preveda il trattamento nazionale per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi veterinari.

In ES: per la pratica della professione sono prescritte l'adesione a un'associazione professionale e la cittadinanza dell'Unione con possibilità di deroga in caso di accordo professionale bilaterale. La prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

In FR: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE con possibilità di deroga in caso di reciprocità. Le forme giuridiche a disposizione di una società che presta servizi veterinari sono limitate a SCP (Société civile professionnelle) e SEL (Société d'exercice libéral).

Possono essere autorizzate, a determinate condizioni, altre forme giuridiche di società previste dal diritto nazionale francese o dal diritto di un altro Stato membro del SEE e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in tale Stato.

Misure:

AT: Tierärztegesetz (legge sulla medicina veterinaria), BGBl. Nr. 16/1975, §3 (2) (3).

ES: Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española; articoli 62 e 64.

FR: Code rural et de la pêche maritime.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: per la prestazione di servizi veterinari sono prescritte la cittadinanza e la residenza.

In EL: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera.

In HR: solo le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro ai fini dello svolgimento dell'attività veterinaria possono prestare servizi veterinari transfrontalieri nella Repubblica di Croazia. Solo i cittadini dell'Unione possono stabilire un ambulatorio veterinario nella Repubblica di Croazia.

In HU: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta l'adesione all'Ordine dei veterinari ungheresi la quale prevede la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: condizioni del mercato del lavoro nel settore in questione.

Misure:

CY: legge 169/1990 e successive modifiche.

EL: decreto presidenziale 38/2010, decisione ministeriale 165261/IA/2010 (Gazzetta ufficiale 2157/B).

HR: legge sulla medicina veterinaria (GU 83/13, 148/13, 115/18), articolo 3, paragrafo 67, e articoli 105 e 121.

HU: legge CXXVII del 2012 sull'Ordine dei veterinari ungheresi e sulle condizioni e le modalità di prestazione dei servizi veterinari.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la presenza fisica sul territorio.

in IT e PT: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la residenza.

In PL: è richiesta la presenza fisica nel territorio per praticare la professione di chirurgo veterinario sul territorio polacco; i cittadini di paesi terzi devono superare un esame in lingua polacca organizzato dall'Ordine polacco dei chirurghi veterinari.

In SI: solo le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro dell'UE ai fini dello svolgimento dell'attività veterinaria possono prestare servizi veterinari transfrontalieri nella Repubblica di Slovenia.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In SK: per l'iscrizione all'albo professionale, necessaria per l'esercizio della professione, è prescritta la residenza nel SEE. La prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

Misure:

CZ: legge n. 166/1999 Racc. (legge sulla medicina veterinaria), §58-63, 39; e legge n. 381/1991 Racc. (sull'ordine dei veterinari della Repubblica ceca), paragrafo 4.

IT: decreto legislativo C.P.S. 233/1946, articoli 7-9; e  
decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 221/1950, paragrafo 7.

PL: legge del 21 dicembre 1990 sulla professione di veterinario e gli Ordini dei chirurghi veterinari.

PT: decreto legge 368/91 (statuto dell'associazione professionale veterinaria) alterato p/ Lei  
125/2015, 3 set.

SI: Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (norme sul riconoscimento delle  
qualifiche professionali dei veterinari), Uradni list RS, št. (Gazzetta ufficiale n.) 71/2008, 7/2011,  
59/2014 in 21/2016, legge sui servizi nel mercato interno Gazzetta ufficiale RS n. 21/2010.

SK: legge 442/2004 sui veterinari privati e sull'ordine dei medici veterinari, articolo 2.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi  
transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): la prestazione dei servizi veterinari è  
riservata alle persone fisiche. La telemedicina può essere prestata soltanto nel contesto di un  
trattamento primario che comporta la previa presenza fisica di un veterinario.

In DK e NL: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

In IE: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche o alle società di persone.



In LV: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

Misure:

DE: Bundes-Tierärzteordnung (BTÄO; codice federale per la professione veterinaria).

Livello regionale:

leggi sugli ordini della professione medica dei Land (Heilberufs- und Kammergesetze der Länder) e (basati su queste)

Baden-Württemberg, Gesetz über das Berufsrecht und die Kammern der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HBKG);

Bayern, Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz - HKaG);

Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG);

Brandenburg, Heilberufsgesetz (HeilBerG);

Bremen, Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz - HeilBerG);

Hamburg, Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGGH);

Hessen, Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufsgesetz);

Mecklenburg-Vorpommern, Heilberufsgesetz (HeilBerG);

Niedersachsen, Kammergesetz für die Heilberufe (HKG);

Nordrhein-Westfalen, Heilberufsgesetz NRW (HeilBerg);

Rheinland-Pfalz, Heilberufsgesetz (HeilBG);

Saarland, Gesetz Nr. 1405 über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen,

Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz - SHKG);

Sachsen, Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG);

Sachsen-Anhalt, Gesetz über die Kammern für Heilberufe Sachsen-Anhalt (KGHB-LSA);

Schleswig-Holstein, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heilberufe (Heilberufekammergesetz - HBKG);

Thüringen, Thüringer Heilberufegesetz (ThürHeilBG); e

Berufsordnungen der Kammern (codici di condotta professionale dell'Ordine dei medici veterinari).

DK: Lovbekendtgørelse nr. 40 af lov om dyrlæger af 15. januar 2020 (legge consolidata n. 40, del 15 gennaio 2020, sui chirurghi veterinari).

IE: legge sull'esercizio dell'attività veterinaria del 2005.

LV: legge sui medicinali veterinari.

NL: Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD).

- c) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In AT: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. Per la conduzione di una farmacia è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera. Per i locatari e i gestori di una farmacia è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.

Misure:

AT: Apothekengesetz (legge sulle farmacie), RGBL. Nr. 5/1907 e successive modifiche, §§ 3, 4, 12; Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali), BGBl. Nr. 185/1983 e successive modifiche, §§ 57, 59, 59 bis; Medizinproduktegesetz (legge sui prodotti medicali), BGBl. Nr. 657/1996 e successive modifiche, § 99.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In DE: solo le persone fisiche (farmacisti) sono autorizzate a condurre una farmacia. I cittadini di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni. Il numero totale di farmacie pro capite è limitato a una farmacia e fino a un massimo di tre succursali.

In FR: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera.

Può essere autorizzato lo stabilimento di farmacisti stranieri entro quote stabilite di anno in anno. L'apertura di una farmacia deve essere autorizzata e la presenza commerciale, anche con vendita a distanza di prodotti medicinali al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, deve assumere esclusivamente una delle forme consentite dal diritto interno su base non discriminatoria: société d'exercice libéral (SEL) anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée unipersonnelle o pluripersonnelle, en commandite par actions, société en noms collectifs (SNC) o société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle o pluripersonnelle.

Misure:

DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG; legge tedesca sulle farmacie);  
Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);  
Gesetz über Medizinprodukte (MPG);  
Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV).

FR: Code de la santé publique; e  
Loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales e Loi 2015-990 du 6 août 2015.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In EL: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza dell'Unione europea.

In HU: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE.

In LV: al fine di avviare l'esercizio di una farmacia in proprio, un farmacista o assistente farmacista straniero formatosi in uno Stato che non è uno Stato membro o uno Stato membro del SEE deve lavorare per almeno un anno in una farmacia in uno Stato membro del SEE sotto la supervisione di un farmacista.

Misure:

EL: legge 5607/1932, modificata dalle leggi 1963/1991 e 3918/2011.

HU: legge XCVIII del 2006 sulle disposizioni generali relative alla fornitura affidabile ed economicamente fattibile di medicinali e ausili medici e sulla distribuzione dei medicinali.

LV: legge sulle farmacie, s. 38.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In BG: i gestori di farmacie devono essere in possesso di una qualifica di farmacista e possono gestire solo una farmacia in cui lavorino personalmente. Nella Repubblica di Bulgaria il numero di farmacie di proprietà di una singola persona è soggetto a quote (non più di 4).

In DK: solo le persone fisiche che hanno ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista dall'autorità danese per i medici e i servizi sanitari sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

In ES, HR, HU e PT: l'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica.

Criteri principali: popolazione e condizioni di densità nella zona.

In IE: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata, a eccezione dei medicinali non soggetti a prescrizione medica.

A MT: il rilascio delle licenze per le farmacie è soggetto a restrizioni specifiche. Nessuna persona può avere più di una licenza a suo nome in una città o in un comune (articolo 5, paragrafo 1, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)), salvo nel caso in cui non vi siano ulteriori domande per una tale città o tale comune (articolo 5, paragrafo 2, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)).

In PT: nelle società commerciali il cui capitale è rappresentato da azioni, queste devono essere nominative. Nessuno può detenere o esercitare allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, la proprietà, la gestione o l'amministrazione di più di quattro farmacie.

In SI: la rete di farmacie in Slovenia consiste di farmacie pubbliche, di proprietà dei comuni, e di farmacie private, assegnate in concessione, il cui socio di maggioranza deve essere un farmacista di professione. La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata. La vendita per corrispondenza di medicinali non soggetti a prescrizione medica richiede un'autorizzazione statale speciale.

Misure:

BG: legge sui medicinali per la medicina umana, articoli 222, 224, 228.

DK: Apotekerloven (legge danese sulle farmacie) LBK n. 801 del 12/06/2018.

ES: Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (legge 16/1997, del 25 aprile, che regola i servizi delle farmacie), articoli 2, 3.1; e Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Garantías y uso racional de los Medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006).

HR: legge sull'assistenza sanitaria (GU 100/18, 125/19).

HU: legge XCVIII del 2006 sulle disposizioni generali relative alla fornitura affidabile ed economicamente fattibile di medicinali e ausili medici e sulla distribuzione dei medicinali.

IE: Irish Medicines Boards Act 1995 e 2006 (n. 29 del 1995 e n. 3 del 2006); Medicinal Products (Prescription and Control of Supply) Regulations 2003 e successive modifiche (S.I. 540 del 2003); Medicinal Products (Control of Placing on the Market) Regulations 2007 e successive modifiche (S.I. 540 del 2007); Pharmacy Act 2007 (n. 20 del 2007); Regulation of Retail Pharmacy Businesses Regulations 2008 e successive modifiche (S.I. 488 del 2008).

MT: regolamento relativo alle licenze per farmacie (LN279/07) emesso a norma della legge sui prodotti medicinali (cap. 458).

PT: decreto legge 307/2007, articoli 9, 14 e 15 Alterado p/ Lei 26/2011, 16 jun., alterada:

– p/ Acórdão TC 612/2011, 24/01/2012;

– p/ Decreto-Lei 171/2012, 1 ago.;

– p/ Lei 16/2013, 8 fev.;

– p/ Decreto-Lei 128/2013, 5 set.;

– p/ Decreto-Lei 109/2014, 10 jul.;

– p/ Lei 51/2014, 25 ago.;

– p/ Decreto-Lei 75/2016, 8 nov.; e ordinanza 1430/2007 revogada p/ Portaria 352/2012, 30 out.

SI: legge sui servizi farmaceutici (GU del RS n. 85/2016, 77/2017, 73/2019); legge sui prodotti medicinali (GU del RS n. 17/2014, 66/2019).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In IT: l'esercizio della professione è consentito solo alle persone fisiche iscritte all'albo e alle persone giuridiche sotto forma di società di persone in cui ogni socio deve essere un farmacista iscritto all'albo. Per l'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti è prescritta la cittadinanza o la residenza in uno Stato membro dell'Unione europea e l'esercizio della professione in Italia. I cittadini stranieri in possesso delle necessarie qualifiche possono iscriversi se sono cittadini di un paese con il quale l'Italia ha stipulato un accordo speciale che autorizza l'esercizio della professione, a condizione di reciprocità (d. lgs. CPS 233/1946 articoli 7-9 e D.P.R. 221/1950, paragrafi 3 e 7). Le assegnazioni di farmacie, nuove o vacanti, avvengono mediante concorso pubblico al quale possono partecipare solo i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea iscritti all'albo dei farmacisti.

L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e condizioni di densità nella zona.

Misure:

IT: legge 362/1991, articoli 1, 4, 7 e 9;

decreto legislativo CPS 233/1946, articoli 7-9; e

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 221/1950, paragrafi 3 e 7.



Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

A CY: per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211) è prescritta la cittadinanza.

Misure:

CY: legge sui prodotti farmaceutici e i veleni (capo 254) e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In BG: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata, a eccezione dei medicinali non soggetti a prescrizione medica.

In EE: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. Sono vietate la vendita per corrispondenza di medicinali e la consegna per posta o servizio di posta espressa di medicinali ordinati via Internet. L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: condizioni di densità nella zona.

In EL: solo le persone fisiche abilitate all'esercizio della professione di farmacista e le società fondate da persone abilitate all'esercizio della professione di farmacista sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

In ES: solo le persone fisiche, abilitate alla professione di farmacista, sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici. Ciascun farmacista non può ottenere più di una licenza.

In LU: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

In NL: la vendita per corrispondenza di medicinali è soggetta a condizioni.

Misure:

BG: legge sui medicinali per la medicina umana, articoli 219, 222, 228 e articolo 234, paragrafo 5.

EE: Ravimiseadus (legge sui medicinali), RT I 2005, 2, 4; § 29 (2) e § 41 (3); e Tervishoiuteenuse korraldamise seadus (legge sull'organizzazione dei servizi sanitari, RT I 2001, 50, 284).

EL: legge 5607/1932, modificata dalle leggi 1963/1991 e 3918/2011.

ES: Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (legge 16/1997, del 25 aprile, che regola i servizi delle farmacie), articoli 2, 3.1; e Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Garantías y uso racional de los Medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006).

LU: Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (annex a043);  
Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annex a041); e  
Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annex a017).

NL: Geneesmiddelenwet, articolo 67.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BG: per i farmacisti è prescritta la residenza permanente.

Misure:

BG: legge sui medicinali per la medicina umana, articoli 146, 161, 195, 222 e 228.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DE e SK: per ottenere una licenza per l'esercizio della professione di farmacista o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è prescritta la residenza.

Misure:

DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG; legge tedesca sulle farmacie);

Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);

Gesetz über Medizinprodukte (MPG);

Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV).

SK: legge 362/2011 sui farmaci e sui prodotti medicali, articolo 6; e

legge 578/2004 sui prestatori di servizi sanitari, sui dipendenti medici e sull'organizzazione professionale nella sanità.

Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo

Settore – sottosettore: servizi di ricerca e sviluppo (R&S)

Classificazione industriale: CPC 851, 853

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

L'UE: per i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati dall'Unione a livello di Unione possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri e a persone giuridiche dell'Unione aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione (CPC 851, 853).

Per i servizi di R&S finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati da uno Stato membro, possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini dello Stato membro in questione e a persone giuridiche dello Stato membro in questione aventi la sede centrale in tale Stato membro (CPC 851, 853).

La presente riserva lascia impregiudicata la parte quinta del presente accordo e l'esclusione degli appalti da parte di una parte o delle sovvenzioni, di cui all'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del presente accordo.

Misure:

UE: tutti i programmi quadro per la ricerca o l'innovazione dell'Unione attualmente vigenti e futuri, compresi le norme di partecipazione a Orizzonte 2020 e i regolamenti riguardanti le iniziative tecnologiche congiunte (ITC), le decisioni ex articolo 185 e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), nonché i programmi di ricerca nazionali, regionali o locali vigenti e futuri.

Riserva n. 5 – Servizi immobiliari

Settore – sottosettore: servizi immobiliari

Classificazione industriale: CPC 821, 822

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: per la prestazione di servizi immobiliari si applicano le condizioni della cittadinanza e della residenza.

Misure:

CY: legge 71(1)/2010 sugli agenti immobiliari e successive modifiche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: la licenza necessaria alla prestazione di servizi immobiliari è subordinata alla prescrizione della residenza nella Repubblica ceca per le persone fisiche e dello stabilimento per le persone giuridiche.

In HR: per la prestazione di servizi immobiliari è prescritta la presenza commerciale nel SEE.

In PT: per le persone fisiche è prescritta la residenza nel SEE. Per le persone giuridiche è prescritta la costituzione in società nel SEE.

Misure:

CZ: legge sulle licenze commerciali.

HR: legge sull'intermediazione immobiliare (GU 107/07 e 144/12), articolo 2.

PT: decreto legge 211/2004 (articoli 3 e 25), modificato e ripubblicato dal decreto legge 69/2011.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DK: per quanto riguarda la prestazione di servizi immobiliari da parte di una persona fisica che si trova sul territorio della Danimarca, possono utilizzare il titolo di "agente immobiliare" solo gli agenti immobiliari autorizzati. Sono agenti immobiliari autorizzati le persone fisiche ammesse al registro degli agenti immobiliari dell'autorità danese per il commercio. La legge impone che il richiedente sia residente danese o un residente dell'Unione, del SEE o della Confederazione svizzera.

La legge sulla compravendita immobiliare è applicabile soltanto nel caso in cui i servizi immobiliari siano prestati a consumatori e non è applicabile alla locazione immobiliare (CPC 822).

Misure:

DK: Lov om formidling af fast ejendom m.v. lov. nr. 526 af 28.05.2014 (legge sulla vendita immobiliare).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In SI: nella misura in cui il Regno Unito consente ai cittadini e alle imprese della Slovenia di prestare servizi di agente immobiliare, la Slovenia consentirà ai cittadini e alle imprese del Regno Unito di prestare servizi di agente immobiliare alle stesse condizioni, posto che vengano rispettate le prescrizioni seguenti: abilitazione a operare in qualità di agente immobiliare nel paese d'origine, presentazione del casellario giudiziale e iscrizione nel registro degli agenti immobiliari presso il competente ministero (sloveno).

Misure:

SI: legge sulle agenzie immobiliari.



Riserva n. 6 – Servizi alle imprese

Settore – sottosettore: servizi alle imprese - servizi di noleggio o leasing senza operatori; servizi correlati alla consulenza gestionale; servizi tecnici di prova e analisi; servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica; servizi connessi all'agricoltura; servizi di sicurezza; servizi di collocamento; servizi di traduzione e interpretazione e altri servizi alle imprese

Classificazione industriale: ISIC rev. 37, parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, 831, parte di 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, parte di 893

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Servizi di noleggio o leasing senza operatore (CPC 83103, CPC 831)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In SE: perché una nave possa battere la bandiera svedese, deve essere dimostrata una prevalente influenza operativa svedese, qualora la nave sia in parte di proprietà straniera. Per prevalente influenza operativa svedese si intende che l'esercizio della nave è ubicato in Svezia e anche che più della metà delle quote della nave è di proprietà svedese o di proprietà di persone di un altro paese del SEE. Altre navi straniere possono, a determinate condizioni, ottenere un'esenzione da tale regola qualora siano prese a noleggio o in leasing da una persona giuridica svedese mediante contratti di noleggio a scafo nudo (CPC 83103).

Misure:

SE: Sjölagen (codice marittimo) (1994:1009), capo 1, § 1.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SE: i prestatori di servizi di noleggio o leasing di automobili e di determinati veicoli fuoristrada (terrängmotorfordon) senza autista, in noleggio o in leasing per un periodo inferiore a un anno, devono nominare un responsabile che assicuri, tra l'altro, che l'attività sia gestita in conformità della normativa applicabile e che siano seguite le norme relative alla sicurezza stradale.

Il responsabile deve risiedere nel SEE (CPC 831).

Misure:

SE: Lag (1998: 424) om biluthyrning (legge sul noleggio e il leasing di autovetture).

b) Servizi di noleggio o leasing e altri servizi alle imprese nel settore dell'aviazione

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

L'UE: per il noleggio o il leasing senza equipaggio (dry lease), l'aeromobile utilizzato da un vettore aereo dell'Unione è soggetto alle prescrizioni applicabili in materia di immatricolazione degli aeromobili. Un contratto di noleggio senza equipaggio sottoscritto da un vettore dell'Unione è disciplinato dalle prescrizioni dell'Unione o del diritto interno nazionale in materia di sicurezza aerea, quale la previa approvazione e altre condizioni applicabili all'uso di aeromobili immatricolati in un paese terzo. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifiche condizioni di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifiche condizioni riguardanti la proprietà del capitale e il controllo (CPC 83104).

Per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori aerei dell'Unione non sia concesso dai prestatori di servizi CRS che operano al di fuori dell'Unione un trattamento equivalente (ossia non discriminatorio) al trattamento concesso dai prestatori di servizi CRS dell'Unione ai vettori aerei di un paese terzo nell'Unione, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'Unione non sia concesso dai vettori aerei non dell'Unione un trattamento equivalente al trattamento concesso dai vettori aerei dell'Unione ai prestatori di servizi CRS di un paese terzo, possono essere adottate misure affinché sia concesso un trattamento discriminatorio equivalente rispettivamente ai vettori aerei non dell'Unione da parte di prestatori di servizi CRS che operano nell'Unione o ai prestatori di servizi CRS non dell'Unione da parte di vettori aerei dell'Unione.

Misure:

UE: regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> e regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BE: un aeromobile privato (civile) appartenente a persone fisiche che non sono cittadini del SEE può essere immatricolato solo se dette persone sono domiciliate o residenti in Belgio senza interruzione da almeno un anno. Un aeromobile privato (civile) appartenente a persone giuridiche straniere non costituite conformemente al diritto di uno Stato membro del SEE può essere immatricolato soltanto se dette persone hanno una sede operativa, un'agenzia o un ufficio in Belgio senza interruzione da almeno un anno (CPC 83104).

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU UE L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU UE L 35 del 4.2.2009, pag. 47).

Procedure di autorizzazione per la lotta aerea contro gli incendi, l'addestramento al volo, l'irrorazione, il rilevamento, la mappatura, la fotografia e altri servizi agricoli, industriali e di ispezione aerei.

Misure:

BE: Arrêté Royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.

c) Servizi correlati alla consulenza gestionale – Servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BG: per i servizi di mediazione è richiesta la residenza permanente o di lungo periodo nella Repubblica di Bulgaria per i cittadini di paesi diversi da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera.

In HU: per l'esercizio di attività di mediazione (come la conciliazione) è richiesta una notifica, per l'ammissione al registro, al ministro responsabile per la Giustizia.

Misure:

BG: legge sulla mediazione, articolo 8.

HU: legge LV del 2002 sulla mediazione.

d) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

A CY: per la prestazione di servizi da parte di chimici e biologi è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro.

In FR: la professione di biologo è riservata alle persone fisiche ed è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE.

Misure:

CY: legge sulla registrazione dei chimici del 1988 (legge 157/1988) e successive modifiche.

FR: Code de la Santé Publique.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BG: per la prestazione di servizi tecnici di prova e di analisi sono prescritti lo stabilimento in Bulgaria a norma della legge bulgara sul commercio e l'iscrizione al registro delle imprese.

Per quanto riguarda l'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada, la persona dovrebbe essere registrata in conformità della legge bulgara sul commercio e della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro, oppure essere registrata in un altro Stato membro del SEE.

La prova e l'analisi della composizione e della purezza dell'aria e dell'acqua possono essere effettuate solo dal ministero dell'Ambiente e delle acque bulgaro o dalle sue agenzie, in cooperazione con l'accademia bulgara delle scienze.

Misure:

BG: legge sui requisiti tecnici dei prodotti;

legge sulle misure;

legge sull'aria ambiente pulita; e

legge sull'acqua, ordinanza n-32 relativa all'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

In IT: per i biologi, gli analisti chimici, gli agronomi e i periti agrari sono prescritte la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Misure:

IT: biologi, analisti chimici: legge 396/1967 sulla professione di biologo; e regio decreto 842/1928 sulla professione del chimico.

e) Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

In IT: per l'iscrizione all'albo dei geologi, che permette l'esercizio della professione di geologo ed esecutore di rilevamenti (surveyor) e di conseguenza la prestazione di servizi relativi all'esplorazione e alla gestione di miniere e altro, sono prescritti la residenza o il domicilio professionale in Italia. È prescritta la cittadinanza di uno Stato membro, ma gli stranieri possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Misure:

IT: geologi: legge 112/1963, articoli 2 e 5; D.P.R. 1403/1965, articolo 1.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BG: per le persone fisiche sono richieste la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera e la residenza presso tale Stato al fine di svolgere funzioni relative alla geodesia, alla cartografia e alla mappatura catastale. Per le persone giuridiche è necessaria la registrazione dell'attività ai sensi della legislazione di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.

Misure:



BG: legge sul catasto e sul registro immobiliare; e legge sulla geodesia e sulla cartografia.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

A CY: per la prestazione di servizi pertinenti è prescritta la cittadinanza.

Misure:

CY: legge 224/1990 e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In FR: per i servizi topografici, accesso soltanto attraverso una SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP (Société civile professionnelle), SA e SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée). Per l'esplorazione e la prospezione è necessario lo stabilimento di servizi. Questa condizione può essere disapplicata per i ricercatori scientifici, con decisione del ministro della Ricerca scientifica, d'intesa con il ministro degli Affari esteri.

Misure:

FR: Loi 46-942 du 7 mai 1946 e décret n°71-360 du 6 mai 1971.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In HR: i servizi di consulenza geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di consulenza connessi alla protezione dell'ambiente nel territorio della Croazia possono essere prestati soltanto mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali.

Misure:

HR: ordinanza sulle prescrizioni per il rilascio di approvazioni alle persone giuridiche per l'esecuzione di attività professionali di protezione dell'ambiente (GU n. 57/10), articoli 32-35.

f) Servizi connessi all'agricoltura (parte di CPC 88)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

In IT: per i biologi, gli analisti chimici, gli agronomi e i periti agrari sono prescritte la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Misure:

IT: biologi, analisti chimici: legge 396/1967 sulla professione di biologo; e regio decreto 842/1928 sulla professione del chimico.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento della nazione più favorita:

In PT: le professioni di biologo, chimico e agronomo sono riservate alle persone fisiche. Per i cittadini di paesi terzi, nel caso di ingegneri e ingegneri tecnici si applica il regime di reciprocità (e non la condizione della cittadinanza). Per i biologi non esiste la condizione della cittadinanza né della reciprocità.

Misure:

PT: decreto legge 119/92 alterado p/ Lei 123/2015, 2 set. (Ordem Engenheiros);  
legge 47/2011 alterado p/ Lei 157/2015, 17 set. (Ordem dos Engenheiros Técnicos); e  
decreto legge 183/98 alterado p/ Lei 159/2015, 18 set. (Ordem dos Biólogos).

g) Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

In IT: sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e la residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di sicurezza e trasporto valori.

In PT: non è consentita la prestazione di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero su base transfrontaliera.

Per il personale specializzato è prescritta la cittadinanza.

Misure:

IT: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) 773/1931, articoli 133-141; decreto legislativo 635/1940, articolo 257.

PT: legge 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio; e ordinanza 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DK: per le persone fisiche che chiedono un'autorizzazione a fornire servizi di sicurezza è prescritta la residenza.

La residenza è richiesta anche per i dirigenti e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un soggetto giuridico che chiedono un'autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza. Tuttavia la residenza per la dirigenza e i consigli di amministrazione non è necessaria nella misura in cui risulti da accordi internazionali o istruzioni emanate dal ministro della Giustizia.

Misure:

DK: Lovbekendtgørelse 2016-01-11 nr. 112 om vagtvirksomhed.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In EE: è richiesta la residenza per le guardie di sicurezza.

Misure:

EE: Turvaseadus (legge sulla sicurezza) § 21, § 22.

h) Servizi di collocamento (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale (si applica anche a livello amministrativo regionale):

In BE: tutte le regioni del Belgio: una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che presta servizi di collocamento nel suo paese d'origine. Vallonia: è prescritta una persona giuridica di tipo specifico per la prestazione di servizi di collocamento (régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un Etat membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique). Una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che soddisfa le condizioni stabilite nel decreto (per esempio il tipo di persona giuridica). Comunità germanofona: una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a soddisfare i criteri di ammissione stabiliti dal decreto anzidetto (CPC 87202).

Misure:

BE: Fiandre: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, articolo 8, § 3.

Vallonia: Décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione o l'autorizzazione delle agenzie di collocamento), articolo 7; Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decisione del governo vallone del 10 dicembre 2009 recante attuazione del decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione o l'autorizzazione delle agenzie di collocamento), articolo 4.

Comunità germanofona: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, articolo 6.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In DE: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o una presenza commerciale nell'Unione europea per ottenere una licenza per operare come agenzia di lavoro interinale a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della legge anzidetta (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). Il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare un regolamento riguardante la collocazione e l'assunzione di personale non del SEE per professioni specifiche, per esempio per le professioni sanitarie e di cura della persona. La licenza o la relativa proroga è rifiutata se gli stabilimenti, parti di stabilimenti o stabilimenti ausiliari che non sono situati nel SEE sono destinati all'esecuzione del lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della legge sul lavoro tramite agenzia interinale (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).

Misure:

DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG);

Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; codice sociale, terzo volume) – promozione dell'occupazione;

Verordnung über die Beschäftigung von AusländerInnen und Ausländern (BeschV; ordinanza sull'occupazione degli stranieri).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In ES: prima di avviare l'attività, le agenzie di collocamento devono presentare una dichiarazione giurata che certifichi l'adempimento delle prescrizioni stabilite nella legislazione vigente (CPC 87201, 87202).

Misure:

ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (tramitato come Ley 18/2014, de 15 de octubre).

i) Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In BG: per svolgere le attività ufficiali di traduzione, le persone fisiche straniere sono tenute a possedere un permesso di soggiorno di lungo periodo o permanente nella Repubblica di Bulgaria.

Misure:

BG: regolamento concernente la legalizzazione, la certificazione e la traduzione di documenti.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In HU: le traduzioni ufficiali, le certificazioni ufficiali di traduzioni e le copie autenticate di documenti ufficiali in lingue straniere possono essere fornite solo dall'Ufficio ungherese per la traduzione e l'attestazione (OFFI).

In PL: solo le persone fisiche possono essere traduttori giurati.

Misure:

HU: decreto del Consiglio dei ministri n. 24/1986 sulla traduzione e l'interpretazione ufficiali.



PL: legge del 25 novembre 2004 sulla professione di traduttore o interprete giurato (Gazzetta ufficiale polacca del 2019, voce 1326).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In FI: per i traduttori certificati è prescritta la residenza nel SEE.

Misure:

FI: Laki auktorisoiduista kääntäjistä (legge sui traduttori autorizzati) (1231/2007), s. 2(1).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

A CY: per la prestazione di servizi di traduzione e certificazione ufficiali è necessaria l'iscrizione all'albo dei traduttori. È prescritta la cittadinanza.

In HR: per i traduttori certificati è prescritta la residenza nel SEE.

Misure:

CY: legge sullo stabilimento, l'iscrizione all'albo e la regolamentazione dei traduttori certificati nella Repubblica di Cipro.

HR: ordinanza sugli interpreti di tribunale permanenti (GU 88/2008), articolo 2.

j) Altri servizi alle imprese (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, 87901, 87902, 88493, parte di 893, parte di 85990, 87909, ISIC 37)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In SE: i banchi dei pegni devono essere costituiti quali società a responsabilità limitata o succursale (parte di CPC 87909).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: solo una società di imballaggi autorizzata può fornire servizi relativi alla raccolta e al recupero degli imballaggi e deve essere una persona giuridica costituita quale società per azioni (CPC 88493, ISIC 37).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In NL: per prestare servizi di punzonatura è prescritta la presenza commerciale nei Paesi Bassi. La punzonatura di oggetti in metallo prezioso è attualmente concessa in esclusiva a due monopoli pubblici dei Paesi Bassi (parte di CPC 893).

Misure:

CZ: legge 477/2001 Racc. (legge sugli imballaggi), paragrafo 16.

SE: legge sui banchi dei pegni (1995:1000).

NL: Waarborgwet 1986.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In PT: per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e di servizi di informazioni creditizie è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 87901, 87902).

Misure:

PT: legge 49/2004.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: i servizi di vendita all'asta sono soggetti a licenza. Per ottenere una licenza (per la fornitura di aste pubbliche volontarie), una società deve essere costituita nella Repubblica ceca e una persona fisica deve aver ottenuto un permesso di soggiorno; la società o la persona fisica deve essere iscritta nel registro delle imprese della Repubblica ceca (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, parte di 85990).

Misure:

CZ: legge n. 455/1991, Racc.;  
legge sulle licenze commerciali; e  
legge n. 26/2000, Racc., sulle aste pubbliche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In SE: il piano economico di una società di credito immobiliare deve essere certificato da due persone. Tali persone devono essere ufficialmente riconosciute dalle autorità nel SEE (CPC 87909).

Misure:

SE: legge sulle società cooperative di credito immobiliare (1991:614).

Riserva n. 7 – Servizi di comunicazione

Settore – sottosettore: servizi di comunicazione - servizi postali e di corriere

Classificazione industriale: parte di CPC 71235, parte di 73210, parte di 751

Tipo di riserva: accesso al mercato

Capo: liberalizzazione degli investimenti; scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

L'UE: l'organizzazione del collocamento di cassette postali sulla via pubblica, dell'emissione di francobolli e della prestazione del servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie può essere limitata conformemente alla legislazione nazionale. Possono essere istituiti sistemi di licenze per i servizi per i quali esiste un obbligo di servizio universale. Tali licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione.

Misure:

UE: direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU UE L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

Riserva n. 8 – Servizi di costruzione

Settore – sottosettore: servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati

Classificazione industriale: CPC 51

Tipo di riserva: trattamento nazionale

Capo: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

A CY: requisito della cittadinanza.

Misura:

legge sulla registrazione e il controllo dei contraenti dell'edilizia e delle opere tecniche del 2001 (29 (I) / 2001), articoli 15 e 52.

Riserva n. 9 – Servizi di distribuzione

Settore – sottosettore: servizi di distribuzione - distribuzione generale, distribuzione di tabacco

Classificazione industriale: CPC 3546, parte di 621, 6222, 631, parte di 632

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Servizi di distribuzione (CPC 3546, 631, 632 eccetto 63211, 63297, 62276, parte di 621)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:



In PT: esiste uno specifico regime di autorizzazione per l'insediamento di determinati stabilimenti di vendita al dettaglio e di centri commerciali. Ciò riguarda i centri commerciali che abbiano una superficie lorda affittabile pari o superiore a 8 000 m<sup>2</sup> e stabilimenti per la vendita al dettaglio con una superficie di vendita pari o superiore a 2 000 m<sup>2</sup>, se situati all'esterno dei centri commerciali. Criteri principali: contributo a una molteplicità di offerte commerciali; valutazione dei servizi al consumatore; qualità dell'occupazione e responsabilità sociale dell'impresa; integrazione nell'ambiente urbano; contributo all'eco-efficienza (CPC 631, 632 eccetto 63211, 63297).

Misure:

PT: decreto legge n. 10/2015 del 16 gennaio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

A CY: per i servizi di distribuzione prestati dai propagandisti farmaceutici esiste la prescrizione della cittadinanza (CPC 62117).

Misure:

CY: legge 74(I) 2020 e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In LT: la distribuzione di prodotti pirotecnici è subordinata al rilascio di una licenza che può essere concessa solo a persone giuridiche dell'Unione CPC 3546).

Misure:

LT: legge sulla supervisione della circolazione dei prodotti pirotecnici civili (23 marzo 2004 n. IX-2074).

b) Distribuzione di tabacco (parte di CPC 6222, 62228, parte di 6310, 63108)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In ES: monopolio di Stato per la vendita al dettaglio di tabacco. Lo stabilimento è subordinato alla prescrizione relativa alla cittadinanza di uno Stato membro. Solo le persone fisiche possono chiedere l'autorizzazione a operare in qualità di tabaccaio. Ogni tabaccaio può detenere una sola licenza (CPC 63108).

In FR: la vendita all'ingrosso e al dettaglio di tabacco avviene in regime di monopolio di Stato. Per i tabaccai è prescritta la cittadinanza (parte di CPC 6222, parte di 6310).

Misure:

ES: legge 14/2013, 27 settembre 2014.

FR: Code général des impôts.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In AT: solo le persone fisiche possono chiedere l'autorizzazione a operare in qualità di tabaccaio. È data priorità ai cittadini di uno Stato membro del SEE (CPC 63108).

Misure:

AT: legge sul monopolio dei tabacchi 1996, § 5 e § 27.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In IT: per la distribuzione e la vendita di tabacchi è necessaria una licenza, rilasciata mediante procedure pubbliche. Il rilascio della licenza è subordinato a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità geografica dei punti di vendita esistenti (parte di CPC 6222, parte di 6310).

Misure:

IT: decreto legislativo 184/2003;  
legge 165/1962;  
legge 3/2003;  
legge 1293/1957;  
legge 907/1942; e  
decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 1074/1958.

Riserva n. 10 – Servizi di istruzione

Settore – sottosettore: servizi di istruzione finanziati con fondi privati

Classificazione industriale: CPC 921, 922, 923, 924

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

A CY: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro per i proprietari e gli azionisti di maggioranza di una scuola finanziata da privati. I cittadini del Regno Unito possono ottenere l'autorizzazione del ministro (dell'Istruzione) secondo la forma e le condizioni specificate.

Misure:

CY: legge sulle scuole private del 2019 (N. 147(I)/2019)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BG: i servizi di istruzione primaria e secondaria finanziati con fondi privati possono essere prestati soltanto da imprese bulgare autorizzate (è prescritta la presenza commerciale). Le scuole e gli asili bulgari a partecipazione straniera possono essere istituiti o convertiti a richiesta di associazioni o gruppi societari o imprese di persone fisiche o giuridiche bulgare e straniere debitamente registrate in Bulgaria, con decisione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Istruzione e delle scienze. Le scuole e gli asili di proprietà straniera possono essere istituiti o convertiti a richiesta di persone giuridiche straniere in conformità delle convenzioni e degli accordi internazionali e delle disposizioni di cui sopra. Gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono istituire controllate nel territorio della Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi (CPC 921, 922).

Misure:

BG: legge sull'istruzione prescolare e scolastica; e  
legge sull'istruzione terziaria, paragrafo 4 delle disposizioni complementari.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In SI: le scuole elementari finanziate con fondi privati possono essere fondate solo da persone fisiche o giuridiche slovene. Il prestatore dei servizi deve costituire una sede sociale o una succursale (CPC 921).

Misure:

SI: legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'istruzione (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 12/1996) e sue revisioni, articolo 40.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ e SK: è prescritto lo stabilimento in uno Stato membro per richiedere l'autorizzazione statale a operare quale istituto di istruzione finanziato con fondi privati. La presente riserva non si applica ai servizi di istruzione post-secondaria tecnica e professionale (CPC 92310).

Misure:

CZ: legge n. 111/1998, Racc. (legge sull'istruzione superiore), § 39; e legge n. 561/2004, Racc., sull'istruzione prescolare, primaria, secondaria, terziaria professionale e di altro tipo (legge sull'istruzione).

SK: legge n. 131/2002 sulle università.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In ES e IT: per aprire un'università finanziata con fondi privati che rilascia diplomi o titoli riconosciuti è necessaria un'autorizzazione. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti.

In ES: la procedura prevede il parere del Parlamento.

In IT: le università si basano su una programmazione triennale e solo le persone giuridiche italiane possono essere autorizzate a rilasciare diplomi riconosciuti dallo Stato (CPC 923).

Misure:

ES: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades (legge 6/2001 del 21 dicembre sulle Università degli Studi), articolo 4.

IT: regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);

legge 29 luglio 1991, n. 243 (contributo statale occasionale per le università private);

delibera 20/2003 del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); e decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 27 gennaio 1998, n. 25.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In EL: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro per i titolari e per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati e per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati (CPC 921, 922). L'istruzione a livello universitario è prestata esclusivamente da istituti costituiti da persone giuridiche di diritto pubblico pienamente autonome. La legge 3696/2008 consente tuttavia la costituzione, da parte di residenti dell'Unione (persone fisiche o giuridiche), di istituti privati di istruzione superiore che rilasciano certificati non riconosciuti come equivalenti ai diplomi universitari (CPC 923).

Misure:

EL: leggi 682/1977, 284/1968, 2545/1940, decreto presidenziale 211/1994 modificato dal decreto presidenziale 394/1997, Costituzione greca, articolo 16, paragrafo 5, e legge 3549/2007.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:



In AT: per la prestazione di servizi di istruzione di livello universitario finanziati con fondi privati nel settore delle scienze applicate è prescritta un'autorizzazione dall'autorità competente, l'AQ Austria (agenzia austriaca per la garanzia della qualità e l'accreditamento). Un investitore che intenda offrire tali servizi deve prevedere come attività principale l'offerta di tali servizi e ai fini dell'accettazione del programma di studi proposto deve presentare una valutazione della domanda e un'indagine di mercato. Il ministero competente può negare l'approvazione se la decisione dell'autorità di accreditamento non è conforme agli interessi dell'istruzione nazionale. Per l'apertura di un'università privata è prescritta l'autorizzazione dell'autorità competente (AQ Austria, agenzia austriaca per la garanzia della qualità e l'accreditamento). Il ministero competente può negare l'approvazione se la decisione dell'autorità di accreditamento non è conforme agli interessi dell'istruzione nazionale (CPC 923).

Misure:

AT: legge sull'università degli studi di scienze applicate, BGBl I Nr. 340/1993 e successive modifiche, § 2, 8; legge sugli istituti privati di istruzione superiore, BGBl. I Nr. 77/2020, § 2; e legge sulla garanzia della qualità nell'istruzione terziaria, BGBl. Nr. 74/2011 e successive modifiche, § 25 (3).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In FR: per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 921, 922, 923). I cittadini del Regno Unito possono tuttavia ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione all'insegnamento negli istituti di istruzione primaria, secondaria e terziaria. I cittadini del Regno Unito possono inoltre ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione primaria, secondaria e terziaria. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale.

Misure:

FR: Code de l'éducation.

Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

A MT: i prestatori di servizi che intendono prestare servizi di istruzione superiore o per adulti finanziati con fondi privati devono ottenere una licenza dal ministero dell'Istruzione e dell'occupazione. La decisione relativa al rilascio di una licenza può essere discrezionale (CPC 923, 924).

Misure:

MT: avviso legale 296 del 2012.

Riserva n. 11 – Servizi ambientali

Settore – sottosettore: servizi ambientali – trattamento e riciclo di pile e accumulatori usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; protezione dell'aria ambiente e del clima servizi di depurazione dei gas di scarico

Classificazione industriale: parte di CPC 9402, 9404

Tipo di riserva: presenza locale

Capo: scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

In SE: solo i soggetti stabiliti in Svezia o aventi la loro sede principale in Svezia sono ammissibili all'accREDITAMENTO per effettuare i servizi di controllo dei gas di scarico (CPC 9404).

In SK: per il trattamento e il riciclo di pile e accumulatori usati, oli usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è prescritta la costituzione in società nel SEE (prescrizione della residenza) (parte di CPC 9402).

Misure:

SE: legge sui veicoli (2002:574).

SK: legge 79/2015 sui rifiuti.

Riserva n. 12 – Servizi finanziari

Settore – sottosettore: servizi finanziari – servizi assicurativi e servizi bancari

Classificazione industriale: non applicabile

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Servizi assicurativi e connessi

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In IT: l'accesso alla professione attuariale è limitato alle persone giuridiche. Sono autorizzate le associazioni professionali (non registrate come società) tra persone fisiche. Per esercitare la professione di attuario è prescritta la cittadinanza di uno Stato dell'Unione europea, eccetto per i professionisti stranieri che possono essere autorizzati a esercitare su base di reciprocità.

Misure:

IT: articolo 29 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209); legge 194/1942, articolo 4, legge 4/1999 sul registro.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BG: il servizio di assicurazione pensionistica deve essere prestato sotto forma di società per azioni autorizzata in conformità del codice di previdenza sociale e registrata a norma della legge sul commercio o della legislazione di un altro Stato membro dell'UE (non succursali).

In BG, ES, PL e PT: le succursali dirette non sono autorizzate a prestare servizi di intermediazione assicurativa, che è riservata alle società costituite conformemente all'ordinamento di uno Stato membro (è prescritta la registrazione come società locale). In PL è prescritta la residenza per gli intermediari assicurativi.

Misure:

BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4; codice delle assicurazioni sociali articoli 120 bis-162, articoli 209-253 e articoli 260-310.

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), artículo 36.

PL: legge sull'attività assicurativa e riassicurativa dell'11 settembre 2015 (Gazzetta ufficiale polacca del 2020, voci 895 e 1180); legge sulla distribuzione assicurativa del 15 dicembre 2017 (Gazzetta ufficiale polacca del 2019, voce 1881); legge sull'organizzazione e il funzionamento dei fondi pensione del 28 agosto 1997 (Gazzetta ufficiale polacca del 2020, voce 105); legge del 6 marzo 2018 sulle norme relative all'attività economica degli imprenditori stranieri e di altre persone straniere nel territorio della Repubblica di Polonia.

PT: articolo 7 del decreto legge 94-B/98 revocato dal decreto legge 2/2009 del 5 gennaio; e capo I, sezione VI del decreto legge 94-B/98, articolo 34, n. 6, 7, e articolo 7 del decreto legge 144/2006, revocato dalla legge 7/2019 del 16 gennaio; articolo 8 del regime giuridico che disciplina l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, approvato con legge 7/2019 del 16 gennaio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In AT: la direzione delle succursali deve comprendere almeno due persone fisiche residenti in AT.

In BG: per i membri dell'organismo di gestione e di vigilanza delle imprese di (ri-) assicurazione e per ogni persona autorizzata a gestire o rappresentare l'impresa di (ri-) assicurazione è prescritta la residenza.

Il presidente del consiglio di gestione, il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore esecutivo e gli agenti con funzioni di gestione delle società di assicurazione pensionistica devono avere un indirizzo permanente o essere in possesso di un permesso di soggiorno permanente in Bulgaria.

Misure:

AT: legge sulla vigilanza assicurativa del 2016, articolo 14, paragrafo 1 n. 3, Gazzetta ufficiale federale I n. 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 3, BGBl. I Nr. 34/2015).

BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4; codice delle assicurazioni sociali, articoli 120 bis-162, articoli 209-253, articoli 260-310.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BG: prima di costituire una succursale o un'agenzia per la prestazione di assicurazioni, un assicuratore o riassicuratore straniero deve essere già autorizzato nel suo paese d'origine a operare negli stessi settori assicurativi per cui desidera operare in BG.

I redditi di fondi pensione integrativi volontari e i redditi analoghi direttamente connessi all'assicurazione pensionistica volontaria, gestiti da persone registrate a norma della legislazione di un altro Stato membro e che possono, in conformità della legislazione in questione, effettuare operazioni di assicurazione pensionistica volontaria, non sono imponibili a norma della procedura stabilita dalla legge sull'imposta sul reddito delle società.



In ES: prima di poter costituire una succursale o un'agenzia in Spagna per la prestazione di alcune classi di assicurazione, un assicuratore straniero deve essere già autorizzato a operare nelle stesse classi di assicurazione nel suo paese d'origine da almeno cinque anni.

In PT: Per poter costituire una succursale o un'agenzia, le imprese di assicurazione straniere devono essere state autorizzate a svolgere attività di assicurazione o di riassicurazione in conformità del diritto nazionale pertinente per almeno cinque anni.

Misure:

BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4;  
codice delle assicurazioni sociali, articoli 120 bis-162, articoli 209-253, articoli 260-310.

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), articolo 36.

PT: articolo 7 del decreto legge 94-B/98 e capo I, sezione VI del decreto legge 94-B/98, articoli 34, numeri 6 e 7, e articolo 7 del decreto legge 144/2006; articolo 215 del regime giuridico che disciplina l'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e il loro esercizio, approvato con legge 147/2005 del 9 settembre.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In AT: per ottenere una licenza per l'apertura di succursali, gli assicuratori stranieri devono operare nel paese d'origine con una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società a responsabilità limitata da azioni o a una società di mutua assicurazione.

In EL: le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede in paesi terzi possono operare in Grecia attraverso la costituzione di una controllata o di una succursale; in questo caso la succursale non assume alcuna forma giuridica specifica, in quanto indica una presenza permanente nel territorio di uno Stato membro (cioè la Grecia) di un'impresa avente sede al di fuori dell'UE che riceve l'autorizzazione in tale Stato membro (Grecia) e che esercita un'attività assicurativa.

Misure:

AT: legge sulla vigilanza assicurativa del 2016, articolo 14, paragrafo 1 n. 1, Gazzetta ufficiale federale I n. 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 1, BGBl. I Nr. 34/2015).

EL: art. 130 della legge 4364/2016 (Gazzetta ufficiale 13/ A/ 05.02.2016).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione o di una succursale non stabilita in Austria (eccetto in caso di riassicurazione e di retrocessione).

In DK: né le persone fisiche né le persone giuridiche (ivi comprese le compagnie di assicurazione) possono partecipare, per fini commerciali, alla conclusione di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in DK, di navi danesi o di proprietà situate in DK, eccetto le compagnie di assicurazione autorizzate dal diritto danese o dalle autorità danesi competenti.

In SE: l'assicurazione diretta da parte di un assicuratore straniero può essere effettuata solo con la mediazione di un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che l'assicuratore straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DE, HU e LT: per la prestazione di servizi di assicurazione diretta da parte di compagnie di assicurazione non costituite nell'Unione europea sono prescritte la costituzione e l'autorizzazione di una succursale.

In SE: la prestazione di servizi di intermediazione assicurativa da parte di imprese non costituite nel SEE richiede lo stabilimento di una presenza commerciale (obbligo di presenza locale).

In SK: l'assicurazione dei trasporti aerei e marittimi a copertura dell'aeromobile/della nave e della responsabilità può essere stipulata solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione o dalla succursale delle compagnie di assicurazione non stabilite nell'Unione autorizzata nella Repubblica slovacca.

Misure:

AT: legge sulla vigilanza assicurativa del 2016, articolo 13, paragrafi 1 e 2, Gazzetta ufficiale federale I n. 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 13 Abs. 1 und 2, BGBl. I Nr. 34/2015).

DE: Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) per tutti i servizi assicurativi; in combinato disposto con Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) solo per l'assicurazione di responsabilità civile aerea obbligatoria.

DK: Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse 182 af 18. februar 2015.

HU: legge LX del 2003.

LT: legge sulle assicurazioni, 18 settembre 2003 m. n. IX-1737, modificata da ultimo il 13 giugno 2019 n. XIII-2232.

SE: Lag om försäkringsförmedling (legge sulla mediazione della distribuzione assicurativa) (capo 3, sezione 3, 2018:12192005:405); e legge sull'attività degli assicuratori stranieri in Svezia (capo 4, sezioni 1 e 10, 1998:293).

SK: legge 39/2015 sulle assicurazioni.

b) Servizi bancari e altri servizi finanziari

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BG: per l'esercizio delle attività di prestito con fondi non raccolti mediante l'assunzione di depositi o altri fondi rimborsabili, l'acquisizione di partecipazioni in un ente creditizio o in un altro istituto finanziario, il leasing finanziario, le operazioni di garanzia, l'acquisizione di crediti su prestiti e altre forme di finanziamento (factoring, forfaitizzazione ecc.), gli istituti finanziari non bancari sono soggetti al regime di registrazione presso la Banca nazionale bulgara. L'istituto finanziario svolge la propria attività principale sul territorio della Bulgaria.

In BG: le banche non del SEE possono esercitare l'attività bancaria in Bulgaria dopo aver ottenuto una licenza dalla Banca nazionale bulgara per l'instaurazione e l'esercizio di attività commerciali nella Repubblica di Bulgaria attraverso una succursale.

In IT: una società deve essere costituita in Italia per poter gestire il sistema di regolamento di titoli o prestare servizi di deposito centrale di titoli con una sede in tale paese (non succursali).

Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") armonizzati a norma della legislazione dell'Unione, il fiduciario o depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro e avere una succursale in Italia.

Anche le imprese di gestione di fondi di investimento non armonizzati a norma della legislazione dell'Unione devono essere costituite in Italia (non succursali).

La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle imprese di assicurazione, alle società di investimento e alle imprese di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'Unione aventi la sede nell'Unione nonché agli OICVM costituiti in Italia.

Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro.

Gli uffici di rappresentanza degli intermediari non dell'Unione europea non possono svolgere attività intese a prestare servizi di investimento, compresi la negoziazione per conto proprio e per conto della clientela, il collocamento e la sottoscrizione di strumenti finanziari (prescritta una succursale).

In PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in PT a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in PT e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri. Le succursali dirette da paesi non appartenenti all'Unione europea non sono autorizzate.

Misure:

BG: legge sugli istituti di credito, articolo 2, paragrafo 5, articolo 3 bis e articolo 17;  
codice dell'assicurazione sociale, articoli 121, 121 ter, 121 septies; e  
legge sulla valuta, articolo 3.

IT: decreto legislativo 58/1998, articoli 1, 19, 28, 30-33, 38, 69 e 80;  
regolamento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 1998, articoli 3 e 41;  
regolamento della Banca d'Italia 25.1.2005;  
titolo V, capo VII, sezione II, regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, articoli 17-21,  
78-81, 91-111; e fatto salvo quanto segue:

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.

PT: decreto legge 12/2006, modificato dal decreto legge 180/2007, decreto legge 357-A/2007,  
regolamento 7/2007-R, modificato dal regolamento 2/2008-R, regolamento 19/2008-R, regolamento  
8/2009. articolo 3 del regime giuridico che disciplina la costituzione e il funzionamento dei fondi  
pensione e dei loro enti di gestione, approvato con legge 27/2020 del 23 luglio.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU UE L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In HU: le succursali di società di gestione di fondi di investimento non del SEE non possono esercitare la gestione dei fondi di investimento europei e non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati.

Misure:

HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie;  
e  
legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In BG: una banca è gestita e rappresentata congiuntamente da almeno due persone. Le persone che gestiscono e rappresentano la banca sono fisicamente presenti all'indirizzo della direzione. Le persone giuridiche non possono essere elette membri del consiglio di gestione o del consiglio di amministrazione di una banca.

In SE: il fondatore di una cassa di risparmio è una persona fisica.

Misure:

BG: legge sugli istituti di credito, articolo 10;  
codice di previdenza sociale, articolo 121 sexies; e  
legge sulla valuta, articolo 3.

SE: Sparbankslagen (legge sulle casse di risparmio) (1987:619), capo 2, § 1.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In HU: il consiglio di amministrazione di un istituto di credito ha almeno due membri riconosciuti come residenti conformemente alle leggi sul regime dei cambi e che abbiano in precedenza risieduto permanentemente in HU per almeno un anno.

Misure:

HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie;  
e  
legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In RO: gli operatori di mercato sono persone giuridiche costituite come società per azioni a norma delle disposizioni del diritto societario. I sistemi di negoziazione alternativi (sistema multilaterale di negoziazione (MTF) ai sensi della direttiva MiFID II) possono essere gestiti da un operatore di sistema costituito secondo le condizioni sopra descritte o da una società di investimento autorizzata dall'ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară – Autorità di vigilanza finanziaria).



In SI: un regime pensionistico può essere prestato da un fondo pensione comune (che non è una persona giuridica ed è pertanto gestito da una compagnia di assicurazione, una banca o una società pensionistica), da una società pensionistica o da una compagnia di assicurazione. Un regime pensionistico può essere offerto anche da prestatori di regimi pensionistici stabiliti in conformità della regolamentazione applicabile in uno Stato membro dell'UE.

Misure:

RO: legge n. 126 dell'11 giugno 2018 relativa agli strumenti finanziari e regolamento n. 1/2017 per la modifica e l'integrazione del regolamento n. 2/2006 relativo ai mercati regolamentati e ai sistemi di negoziazione alternativi, approvato con decreto della NSC n. 15/2006 - ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară – Autorità di vigilanza finanziaria.

SI: legge sull'assicurazione pensionistica e per invalidità (Gazzetta ufficiale n. 102/2015 (come modificata da ultimo n. 28/19)).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In HU: le società non del SEE possono prestare servizi finanziari o esercitare attività ausiliarie dei servizi finanziari esclusivamente attraverso una succursale in HU.

Misure:

HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie;

e

legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.

Riserva n. 13 – Servizi sanitari e sociali

Settore – sottosettore: servizi sanitari e sociali

Classificazione industriale: CPC 931, 933

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In DE: (si applica anche a livello amministrativo regionale): i servizi di soccorso e i "servizi qualificati di trasporto in ambulanza" sono organizzati e regolamentati dai Land. La maggior parte dei Land delega ai comuni le competenze nel settore dei servizi di soccorso. I comuni sono autorizzati a dare la priorità agli operatori senza fini di lucro. Ciò si applica in uguale misura ai prestatori di servizi stranieri e locali (CPC 931, 933). I servizi delle ambulanze sono subordinati a pianificazione, autorizzazione e accreditamento. Per quanto riguarda la telemedicina, il numero di prestatori di servizi di TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie. Ciò si applica in maniera non discriminatoria.

In HR: lo stabilimento di alcune strutture di assistenza sociale finanziate con fondi privati può essere soggetto a limitazioni in funzione della necessità in determinate aree geografiche (CPC 9311, 93192, 93193, 933).

In SI: i servizi seguenti sono erogati dallo Stato in regime di monopolio: approvvigionamento di sangue, emoderivati, rimozione e conservazione di organi umani per trapianto, servizi sociosanitari, igienici, epidemiologici e di salute ecologica, servizi di anatomia patologica e procreazione medicalmente assistita (CPC 931).

Misure:

DE: Bundesärzteordnung (BÄO; regolamento federale sui medici);

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG);

Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG; legge sulla prestazione di servizi di psicoterapia);

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz);

Gesetz über das Studium und den Beruf der Hebammen (HebG);

Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG);  
Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG);  
Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie (MPhG);  
Gesetz über den Beruf des Logopäden (LogopG);  
Gesetz über den Beruf des Orthoptisten und der Orthoptistin (OrthoptG);  
Gesetz über den Beruf der Podologin und des Podologen (PodG);  
Gesetz über den Beruf der Diätassistentin und des Diätassistenten (DiätAssG);  
Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten (ErgThg);  
Bundesapothekerordnung (BapO);  
Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTAG);  
Gesetz über technische Assistenten in der Medizin (MTAG);  
Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der  
Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG);  
Gewerbeordnung (legge tedesca sulla disciplina del commercio e dell'industria);  
Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V; codice sociale, quinto volume) - assicurazioni sanitarie  
obbligatorie;  
Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI; codice sociale, sesto volume) - assicurazioni  
pensionistiche obbligatorie;  
Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII; codice sociale, settimo volume) - assicurazioni  
obbligatorie contro gli infortuni;  
Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX; codice sociale, nono volume) - riabilitazione e  
partecipazione delle persone con disabilità;  
Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI; codice sociale, undicesimo volume) - assistenza sociale;  
Personenbeförderungsgesetz (PBefG; legge sui trasporti pubblici).

Livello regionale:

Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz - RDG) in Baden-Württemberg;  
Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG);  
Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz);  
Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG);  
Bremisches Hilfeleistungsgesetz (BremHilfeG);

Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG);  
Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern (RDGM-V);  
Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG);  
Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch  
Unternehmer (RettG NRW);  
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (RettDG);  
Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG);  
Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG);  
Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA);  
Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz (SHRDG);  
Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThüRettG).

Landespflegegesetze:

Gesetz zur Umsetzung der Pflegeversicherung in Baden-Württemberg (Landespflegegesetz -  
LPfVG);  
Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG);  
Gesetz zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen (Landespflegeeinrichtungsgesetz-  
LPflegEG);  
Gesetz über die pflegerische Versorgung im Land Brandenburg (Landespflegegesetz - LPflegeG);  
Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes im Lande Bremen und zur Änderung des  
Bremischen Ausführungsgesetzes zum Bundessozialhilfegesetz (BremAGPflegeVG);  
Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG);  
Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz;  
Landespflegegesetz (LPflegeG M-V);  
Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch  
Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz - NPflegeG);  
Gesetz zur Weiterentwicklung des Landespflegerechts und Sicherung einer unterstützenden  
Infrastruktur für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige (Alten- und  
Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen – APG NRW);

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) (Rheinland-Pfalz);

Gesetz Nr. 1694 zur Planung und Förderung von Angeboten für hilfe-, betreuungs- oder pflegebedürftige Menschen im Saarland (Saarländisches Pflegegesetz);

Sächsisches Pflegegesetz (SächsPflegeG);

Schleswig-Holstein: Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (Landespflegegesetz - LPflegeG);

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes (ThürAGPflegeVG).

Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg;

Bayerisches Krankenhausgesetz (BayKrG);

Berliner Gesetz zur Neuregelung des Krankenhausrechts;

Krankenhausentwicklungsgesetz Brandenburg (BbgKHEG);

Bremisches Krankenhausgesetz (BrmKrHG);

Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG);

Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011);

Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V);

Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG);

Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW);

Landeskrankenhausgesetz Rheinland-Pfalz (LKG Rh-Pf);

Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG);

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz - SächsKHG);

Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA);

Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) in Schleswig-Holstein;

Thüringisches Krankenhausgesetz (Thür KHG).

HR: legge sull'assistenza sanitaria (GU 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12).

SI: legge sui servizi sanitari (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 23/2005), articoli 1, 3, 62-64; legge sul trattamento dell'infertilità e procedure relative alla procreazione medicalmente assistita, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 70/00, articoli 15 e 16; e legge sull'approvvigionamento di sangue (ZPKrv-1), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 104/06, articoli 5 e 8.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In FR: per i servizi ospedalieri e di ambulanza, i servizi sanitari residenziali (diversi dai servizi ospedalieri) e i servizi sociali è necessaria un'autorizzazione per l'esercizio di funzioni di gestione. La procedura di autorizzazione tiene conto della disponibilità di dirigenti locali. Le imprese possono assumere qualsiasi forma giuridica, a eccezione di quelle riservate alle libere professioni.

Misure:

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 dite HPST, Loi n°47-1775 portant statut de la coopération; e Code de la santé publique.

Riserva n. 14 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Settore – sottosettore: turismo e servizi connessi ai viaggi – hotel, ristoranti e ristorazione; servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori); servizi delle guide turistiche

Classificazione industriale: CPC 641, 642, 643, 7471, 7472

Tipo di riserva: accesso al mercato  
  
trattamento nazionale  
  
alta dirigenza e consigli di amministrazione  
  
presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:



In BG: è richiesta la costituzione di un società (non succursali). I servizi degli operatori turistici o delle agenzie di viaggio possono essere prestati da una persona stabilita nel SEE se, al momento dello stabilimento nel territorio della Bulgaria, detta persona presenta una copia di un documento attestante il diritto a esercitare tale attività e un certificato o altro documento rilasciato da un istituto di credito o da un assicuratore in cui figurino i dati attestanti l'esistenza di un'assicurazione che copra la responsabilità di detta persona in caso di danni derivanti da una violazione dei doveri professionali a essa imputabile. Il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti che sono cittadini bulgari quando la quota pubblica (statale o comunale) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %. Per le guide turistiche è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).

Misure:

BG: legge sul turismo, articoli 61, 113 e 146.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: la licenza per la costituzione e l'esercizio di un'impresa turistica e di viaggi, così come il rinnovo della licenza d'esercizio di un'impresa o di un'agenzia già esistente, è concessa solo a persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea. Nessuna società non residente, tranne quelle stabilite in un altro Stato membro, può svolgere nella Repubblica di Cipro, in modo organizzato o permanente, le attività di cui all'articolo 3 della legge citata, a meno che non sia rappresentata da una società residente. Per la prestazione di servizi delle guide turistiche, delle agenzie di viaggio e dei tour operator è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 7471, 7472).

Misure:

CY: legge sul turismo, gli uffici di viaggio e le guide turistiche del 1995 (legge 41(I)/1995 e successive modifiche).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In EL: i cittadini di paesi terzi devono conseguire il diploma presso una delle scuole per guide turistiche del ministero per il Turismo della Grecia per poter esercitare la professione. In deroga alla prescrizione summenzionata, il diritto a esercitare la professione può essere provvisoriamente (fino a un anno) accordato, in via eccezionale, a cittadini di paesi terzi a determinate condizioni esplicitamente definite, qualora sia confermata la mancanza di una guida turistica di una lingua specifica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In ES (si applica anche a livello amministrativo regionale): per la prestazione di servizi delle guide turistiche è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 7472).

In HR: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera per i servizi di ospitalità alberghiera e catering prestati in abitazioni private e residenze rurali (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).

Misure:

EL: decreto presidenziale 38/2010, decisione ministeriale 165261/IA/2010 (Gazzetta ufficiale 2157/B), articolo 50 della legge 4403/2016, articolo 47 della legge 4582/2018 (Gazzetta ufficiale 208/A).

ES: Andalusia: Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía;

Aragona: Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón;

Cantabria: Decreto 51/2001, de 24 de julio, Article 4, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turísticoinformativas privadas;

Castiglia e León: Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León;

Castiglia–La Mancia: Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas;

Catalogna: Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, artículo 88;

Comunità di Madrid: Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de marzo;

Comunità valenzana: Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell;

Estremadura: Decreto 37/2015, de 17 de marzo;

Galizia: Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guías de turismo y turismo activo;

Isole Baleari: Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares;

Isole Canarie: Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, artículo 5;

La Rioja: Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de La Rioja;

Navarra: Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto. Reglamento para actividad de empresas de turismo activo y cultural de Navarra.

Asturie: Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias; e

Regione di Murcia: Decreto n.º37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

HR: legge sull'ospitalità e sul settore della ristorazione (GU 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 e 42/20); e legge sulla prestazione di servizi turistici (GU n. 130/17, 25/19, 98/19 e 42/20).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In HU: la prestazione di servizi delle agenzie di viaggi e degli operatori turistici e dei servizi delle guide turistiche su base transfrontaliera è subordinata al rilascio di una licenza da parte dell'ufficio ungherese per le licenze commerciali. Le licenze sono riservate ai cittadini di uno Stato membro del SEE e alle persone giuridiche aventi sede nel SEE (CPC 7471, 7472).

In IT (si applica anche a livello amministrativo regionale): le guide turistiche di paesi non dell'Unione europea devono ottenere una specifica licenza dalla Regione per operare in qualità di guida turistica professionale. Le guide turistiche originarie degli Stati membri possono operare liberamente senza necessità di detta licenza. La licenza è concessa alle guide turistiche che dimostrano un'adeguata competenza e conoscenza (CPC 7472).

Misure:

HU: legge CLXIV del 2005 sul commercio, decreto governativo n. 213/1996 (XII.23.) sulle attività di organizzazione e di agenzia di viaggi.

IT: legge 135/2001, articoli 7.5 e 6; e legge 40/2007 (DL 7/2007).

Riserva n. 15 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Settore – sottosettore: servizi ricreativi; altri servizi sportivi

Classificazione industriale: CPC 962, parte di 96419

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Capo: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Altri servizi sportivi (CPC 96419)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In AT (si applica anche a livello amministrativo regionale): la gestione dei servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna è disciplinata dalla legislazione dei "Bundesland". Per la prestazione di questi servizi può essere richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. Le imprese possono essere tenute a nominare un amministratore delegato che sia un cittadino di uno Stato membro del SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

A CY: per lo stabilimento di una scuola di danza e per gli istruttori di palestra è prescritta la cittadinanza.

Misure:

AT: Kärntner Schischulgesetz, LGBL. Nr. 53/97;  
Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 25/98;  
NÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 5710;  
OÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 93/1997;  
Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. Nr. 83/89;  
Salzburger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 76/81;  
Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. Nr.58/97;  
Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 53/76;  
Tiroler Schischulgesetz. LGBL. Nr. 15/95;  
Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. Nr. 7/98;  
Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. Nr. 55/02 §4 (2)a;  
Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 54/02; e  
Vienna: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. Nr. 37/02.

CY: legge 65(I)/1997 e successive modifiche; e  
legge 17(I)/1995 e successive modifiche.

Riserva n. 16 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto

Settore – sottosettore:	servizi di trasporto - pesca e trasporto su vie navigabili - ogni altra attività commerciale svolta a partire da una nave; trasporto su vie navigabili e servizi ausiliari del trasporto su vie navigabili; trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario; trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada; servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo
Classificazione industriale:	ISIC rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 86754, 8730, 882
Tipo di riserva:	accesso al mercato  trattamento nazionale  trattamento della nazione più favorita  alta dirigenza e consigli di amministrazione  presenza locale
Capo:	liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)



Descrizione:

- a) Trasporto marittimo e servizi ausiliari del trasporto marittimo. Ogni attività commerciale svolta a partire da una nave (ISIC rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, parte di 742, 745, 74540, 74520, 74590, 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

Nell'UE: Per i servizi portuali, l'ente di gestione di un porto o l'autorità competente può limitare il numero di prestatori di servizi portuali per un determinato servizio portuale.

Misure:

UE: articolo 6 del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU UE L 57 del 3.3.2017, pag. 1).

In BG: il trasporto e qualsiasi attività riguardante l'ingegneria idraulica e i lavori tecnici subacquei, la prospezione e l'estrazione di minerali e di altre risorse inorganiche, il pilotaggio, il bunkeraggio, la ricezione dei rifiuti, delle miscele acqua-olio e di altri rifiuti simili, svolte da navi nelle acque interne e nel mare territoriale della Bulgaria possono essere effettuati solo da navi battenti la bandiera bulgara o da navi battenti la bandiera di un altro Stato membro.

Il numero dei prestatori di servizi portuali può essere limitato in base alla capacità obiettiva del porto, che è fissata da un comitato di esperti istituito dal ministro dei Trasporti, della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni.

Per la prestazione di servizi di supporto è prescritta la cittadinanza. Per il comandante e il direttore di macchina della nave è prescritto l'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882).

Misure:

BG: codice della marina mercantile; legge sulle acque marine, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria; ordinanza relativa alle condizioni e all'ordine di selezione dei vettori bulgari per il trasporto di passeggeri e merci in virtù dei trattati internazionali; e ordinanza 3 per la manutenzione delle navi senza equipaggio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In BG: per quanto riguarda i servizi di supporto per il trasporto pubblico svolti nei porti bulgari, nei porti aventi rilevanza nazionale il diritto di svolgere attività di supporto è accordato tramite un contratto di concessione. Nei porti aventi rilevanza regionale tale diritto è accordato tramite un contratto stipulato con il proprietario del porto (CPC 74520, 74540, 74590).

Misure:

BG: codice della marina mercantile; legge sulle acque marine, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DK: possono svolgere servizi di pilotaggio in Danimarca solo i professionisti che sono domiciliati nel SEE e registrati e riconosciuti dalle autorità danesi a norma della legge danese in materia di pilotaggio (CPC 74520).

Misure:

DK: legge danese in materia di pilotaggio, § 18.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): una nave non appartenente a un cittadino di uno Stato membro può essere utilizzata sulle vie navigabili federali tedesche per attività diverse dal trasporto e dai servizi ausiliari solo previa autorizzazione specifica. Possono essere concesse deroghe per le navi non dell'Unione europea solo se nessuna nave dell'Unione europea è disponibile o se è disponibile in condizioni estremamente sfavorevoli, o su base di reciprocità. Possono essere concesse deroghe per le navi battenti la bandiera del Regno Unito su base di reciprocità (§ 2 paragrafo 3 KüSchVO). Tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della legge pilota sono regolamentate e l'accreditamento è riservato ai cittadini di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera. La fornitura e l'esercizio di impianti di pilotaggio sono limitati alle autorità pubbliche o alle imprese da esse designate.

Per il noleggio o il leasing di navi d'alto mare con o senza operatori e per il noleggio o il leasing di navi per la navigazione interna senza operatori, la conclusione di contratti per il trasporto di merci con navi battenti una bandiera straniera o per il noleggio di tali navi può essere limitata in funzione della disponibilità di navi battenti la bandiera tedesca o battenti la bandiera di un altro Stato membro.

Le operazioni tra residenti e non residenti riguardanti:

- i) il noleggio di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne non registrate nello spazio economico;
- ii) il trasporto di merci con tali navi adibite al trasporto per vie navigabili interne; o
- iii) i servizi di rimorchio effettuati da tali navi da trasporto per la navigazione interna,

entro lo spazio economico possono essere limitate (trasporto su vie navigabili, servizi di supporto al trasporto su vie navigabili, noleggio di navi, servizi di leasing di navi senza operatori (CPC 721, 745, 83103, 86751, 86754, 8730)).

Misure:

DE: Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenschiffe (Flaggenrechtsgesetz; legge sulla protezione della bandiera);

Verordnung über die Küstenschifffahrt (KüSchV);

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschifffahrt (Binnenschifffahrtsgesetz - BinSchAufgG);

Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschifffahrt (Binnenschifferpatentverordnung - BinSchPatentV);

Gesetz über das Seelotswesen (Seelotsgesetz - SeeLG);

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschifffahrt (Seeaufgabengesetz - SeeAufgG); e

Verordnung zur Eigensicherung von Seeschiffen zur Abwehr äußerer Gefahren (See-Eigensicherungsverordnung - SeeEigensichV).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In FI: i servizi di supporto al trasporto marittimo nelle acque finlandesi sono riservati alle flotte che operano sotto la bandiera nazionale, dell'Unione o norvegese (CPC 745).

Misure:

FI: Merilaki (legge marittima) (674/1994); e

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio) (122/1919), s. 4.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In EL: i servizi di movimentazione merci nelle zone portuali sono erogati in regime di monopolio pubblico (CPC 741).

In IT: è effettuata una verifica della necessità economica per i servizi di movimentazione merci marittime. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 741).

Misure:

EL: codice di diritto pubblico marittimo (decreto legislativo 187/1973).

IT: codice della navigazione;

legge 84/1994; e

decreto ministeriale 585/1995.

b) Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario (CPC 711, 743)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BG: solo i cittadini di uno Stato membro possono prestare servizi di trasporto ferroviario e servizi di supporto al trasporto ferroviario in Bulgaria. La licenza per effettuare servizi di trasporto ferroviario di passeggeri o merci è rilasciata dal ministro dei Trasporti agli operatori ferroviari registrati come operatori commerciali (CPC 711, 743).

Misure:

BG: legge sul trasporto ferroviario, articoli 37 e 48.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In LT: i diritti esclusivi per la prestazione di servizi di transito sono concessi a imprese ferroviarie che sono di proprietà dello Stato o il cui capitale è al 100 % di proprietà dello Stato (CPC 711).

Misure:

LT: codice del trasporto ferroviario della Repubblica di Lituania, del 22 aprile 2004, n. IX-2152 nella modifica dell'8 giugno 2006, n. X-653.

c) Trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 7123)

Per i servizi di trasporto su strada non contemplati dalla parte seconda, rubrica terza, del presente accordo e dall'allegato 31 del presente accordo

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In AT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per i servizi di trasporto di passeggeri e di merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini delle parti contraenti del SEE e a persone giuridiche dell'Unione con sede centrale in Austria. Le licenze sono rilasciate a condizioni non discriminatorie, a condizioni di reciprocità (CPC 712).

Misure:

AT: Güterbeförderungsgesetz (legge sul trasporto di merci), BGBl. Nr. 593/1995; § 5; Gelegenheitsverkehrsgesetz (legge sui servizi di trasporto occasionali), BGBl. Nr. 112/1996; § 6; e Kraftfahrliniengesetz (legge sui trasporti programmati), BGBl. I Nr. 203/1999 e successive modifiche, §§ 7 e 8.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In EL: per gli operatori di servizi di trasporto di merci su strada. Per esercitare la professione di operatore del trasporto di merci su strada è necessaria una licenza greca. Le licenze sono rilasciate a condizioni non discriminatorie, a condizioni di reciprocità (CPC 7123).

Misure:

EL: concessione di licenze per gli operatori di trasporto di merci su strada: legge greca 3887/2010 (Gazzetta ufficiale A' 174), modificata dall'articolo 5 della legge 4038/2012 (Gazzetta ufficiale A' 14).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:



In IE: verifica della necessità economica per i servizi di autobus interurbani. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 7121, CPC 7122).

A MT: taxi - sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze.

Karozzini (carrozze trainate da cavalli): sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze (CPC 712).

In PT: verifica della necessità economica per i servizi di limousine. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 71222).

Misure:

IE: legge del 2009 sulla regolamentazione del trasporto pubblico.

MT: regolamento sui servizi di taxi (SL499.59).

PT: decreto legge 41/80 del 21 agosto.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: è prescritta la costituzione in società nella Repubblica ceca (non succursali).

Misure:

CZ: legge n. 111/1994, Racc., sul trasporto su strada.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In SE: per esercitare la professione di operatore di trasporto di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Per ottenere una licenza di taxi una società deve, tra l'altro, nominare una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto della prescrizione della residenza – cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento).

Misure:

SE: Yrkestrafiklag (2012:210) (legge sul trasporto professionale);  
Yrkestrafikförordning (2012:237) (regolamento governativo sul trasporto professionale);  
Taxitrafiklag (2012:211) (legge sui taxi); e  
Taxitrafikförordning (2012:238) (regolamento governativo sui taxi).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SK: una concessione per il servizio di taxi e un permesso per l'attività di dispatching di taxi possono essere rilasciati a una persona che ha la residenza o il luogo di stabilimento nel territorio della Repubblica slovacca o in un altro Stato membro del SEE.

Misure:

legge 56/2012, Racc., sul trasporto su strada.

d) Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

Nell'UE: per i servizi di assistenza a terra può essere prescritto lo stabilimento sul territorio dell'Unione. Il livello di apertura dei servizi di assistenza a terra dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato. Per i "grandi aeroporti" tale limite non può essere inferiore a due prestatori.

Misure:

UE: direttiva 96/67/CE del Consiglio<sup>1</sup>.

In BE (si applica anche a livello amministrativo regionale): per i servizi di assistenza a terra è prescritta la reciprocità.

Misure:

---

<sup>1</sup> Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU UE L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

BE: Arrêté Royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National (articolo 18);

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (articolo 14); e

Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne (articolo 14).

e) Servizi di supporto per tutte le modalità di trasporto (parte di CPC 748)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

L'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): i servizi di sdoganamento possono essere prestati soltanto da residenti dell'Unione o da persone giuridiche stabilite nell'Unione.

Misure:

UE: regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Riserva n. 17 – Attività connesse all'energia

Settore – sottosettore:	attività connesse all'energia - attività estrattive; produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi ausiliari alla distribuzione di energia
Classificazione industriale:	ISIC rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, parte di 742, 8675, 883, 887
Tipo di riserva:	accesso al mercato  trattamento nazionale  alta dirigenza e consigli di amministrazione  presenza locale
Capo:	liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Attività estrattive (ISIC rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, CPC 5115, 7131, 8675, 883)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In NL: l'esplorazione e lo sfruttamento degli idrocarburi nei Paesi Bassi sono sempre effettuati congiuntamente da una società privata e dalla società pubblica (per azioni) designata dal ministro degli Affari economici. Gli articoli 81 e 82 della legge sulle attività estrattive stabilisce che tutte le quote di tale società designata devono essere detenute, direttamente o indirettamente, dallo Stato neerlandese (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14).

In BE: l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie e di altre risorse non biologiche nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale sono subordinati a una concessione. Il concessionario deve avere un indirizzo per le notifiche in Belgio (ISIC rev. 3.1:14).

In IT (si applica anche a livello amministrativo regionale per l'esplorazione): le miniere appartenenti allo Stato sono disciplinate da specifiche norme di esplorazione ed estrazione. Prima di qualsiasi attività di sfruttamento è necessario un permesso di esplorazione (permesso di ricerca, articolo 4 del regio decreto 1447/1927). Questo permesso ha una durata limitata e definisce con precisione i confini dei terreni sottoposti a esplorazione; per la stessa zona può essere rilasciato più di un permesso di esplorazione a diverse persone o società (questo tipo di licenza non è necessariamente esclusivo). Per la coltivazione e lo sfruttamento dei minerali è richiesta un'autorizzazione ("concessione", articolo 14) rilasciata dall'autorità regionale (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 8675, 883).

Misure:

BE: Arrêt Royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.

IT: servizi di esplorazione: regio decreto 1447/1927; e decreto legislativo 112/1998, articolo 34.

NL: Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In BG: le attività di prospezione o esplorazione di risorse naturali del sottosuolo sul territorio della Repubblica di Bulgaria, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva del Mar Nero, sono subordinate ad autorizzazione, mentre le attività di estrazione e sfruttamento sono subordinate a concessione rilasciata a norma della legge sulle risorse del sottosuolo.

È vietato alle società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale (ossia zone offshore) o collegate, direttamente o indirettamente, a tali società partecipare a procedure aperte per il rilascio di permessi o concessioni per la prospezione, l'esplorazione e l'estrazione di risorse naturali, compresi i minerali di uranio e di torio, e per l'esercizio di un permesso o di una concessione esistenti già concessi, in quanto tali operazioni sono precluse, come pure la possibilità di registrare la scoperta geologica o commerciale di un deposito in seguito all'esplorazione.

L'estrazione di minerali di uranio è cessata con decreto del Consiglio dei ministri n. 163 del 20 agosto 1992.

Per quanto riguarda l'esplorazione e l'estrazione di minerali di torio, si applica il regime generale dei permessi e delle concessioni. Le decisioni volte a consentire l'esplorazione o l'estrazione di minerali di torio sono adottate su base individuale non discriminatoria caso per caso.

A norma della decisione dell'assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria del 18 gennaio 2012 (modificata il 14 giugno 2012) è vietato ricorrere alla tecnologia di fratturazione idraulica ("fracking") per le attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas.

L'esplorazione e l'estrazione del gas di scisto sono vietate (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14).

Misure:

BG: legge sulle risorse del sottosuolo;

legge sulle concessioni;

legge sulla privatizzazione e sul controllo post-privatizzazione;

legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare; decisione dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria del 18 gennaio 2012; legge sulle relazioni economiche e finanziarie con le società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale, le persone controllate da tali società e i loro beneficiari effettivi; e legge sulle risorse del sottosuolo.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:



A CY: il Consiglio dei ministri può rifiutare l'autorizzazione alle attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi da parte di un soggetto controllato di fatto dal Regno Unito o da cittadini del Regno Unito. Dopo la concessione di un'autorizzazione, nessun soggetto può passare sotto il controllo diretto o indiretto del Regno Unito o di un cittadino del Regno Unito senza la previa approvazione del Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri può rifiutare il rilascio di un'autorizzazione a un soggetto controllato di fatto dal Regno Unito o da un cittadino del Regno Unito, se il Regno Unito non concede ai soggetti della Repubblica di Cipro o degli Stati membri, relativamente all'accesso e all'esercizio di attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi, un trattamento paragonabile a quello che la Repubblica di Cipro o lo Stato membro accorda ai soggetti del Regno Unito (ISIC rev. 3.1 1110).

Misure:

CY: legge sugli idrocarburi (prospezione, esplorazione e sfruttamento) del 2007 (legge 4(I)/2007) e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SK: per le attività estrattive e le attività connesse alle attività estrattive e geologiche è prescritta la costituzione in società nel SEE (non succursali). Le attività di prospezione ed estrazione disciplinate dalla legge 44/1988 della Repubblica slovacca sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali sono disciplinate su base non discriminatoria, anche con misure pubbliche che mirano a garantire la conservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, per esempio l'autorizzazione o il divieto di impiegare determinate tecnologie estrattive. Si precisa che tali misure comprendono il divieto di impiegare la lisciviazione al cianuro nel trattamento o nella raffinazione di minerali, la necessità di ottenere una specifica autorizzazione in caso di ricorso alla fratturazione idraulica per attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas, nonché l'approvazione preliminare mediante referendum popolare svolto in loco in caso di risorse minerali nucleari/radioattive. Ciò non aumenta gli aspetti non conformi della misura esistente per la quale la riserva è formulata (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 5115, 7131, 8675 e 883).

Misure:

SK: legge 51/1988 sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione mineraria di Stato; legge 569/2007 sull'attività geologica; e legge 44/1988 sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FI: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerarie sono subordinati al requisito di una licenza, che in relazione all'estrazione di materiale nucleare è rilasciata dalla pubblica amministrazione. Per la riabilitazione di una zona estrattiva è richiesto un permesso rilasciato dalla pubblica amministrazione. Il permesso può essere concesso a una persona fisica residente nel SEE o a una persona giuridica stabilita nel SEE. Può essere applicata la verifica della necessità economica (ISIC rev. 3.1 120, CPC 5115, 883, 8675).

In IE: per le società di esplorazione e di estrazione mineraria che operano in Irlanda è richiesta una presenza in loco. Nel caso dell'esplorazione mineraria è richiesto che le società (irlandesi e straniera) ricorrano ai servizi di un agente o di un gestore dell'esplorazione residente in Irlanda per tutta la durata dei lavori. Nel caso dell'attività estrattiva è prescritto che la concessione o la licenza mineraria statale sia detenuta da una società costituita in Irlanda. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda la proprietà di tale società (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 13, 3.1 14, CPC 883).

Misure:

FI: Kaivoslaki (legge sulle attività estrattive) (621/2011); e  
Ydinenergialaki (legge sull'energia nucleare) (990/1987).

IE: leggi sullo sviluppo dei minerali 1940-2017; e leggi di pianificazione e regolamenti ambientali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SI: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerali, compresi i servizi estrattivi regolamentati, sono soggetti allo stabilimento in uno Stato del SEE o dell'OCSE o nella Confederazione svizzera o alla cittadinanza di uno di tali Stati (ISIC rev. 3.1 10, ISIC rev. 3.1 11, ISIC rev. 3.1 12, ISIC rev. 3.1 13, ISIC rev. 3.1 14, CPC 883, CPC 8675).

Misure:

SI: legge sulle attività estrattive del 2014.

- b) Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi connessi alla distribuzione di energia (ISIC rev. 3.1 40, 3.1 401, CPC 63297, 713, parte di 742, 74220, 887)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In DK: il proprietario o l'utente che intendano installare infrastrutture per il gas o condotte per il trasporto di petrolio greggio o raffinato e di prodotti petroliferi e di gas naturale devono ottenere un permesso dall'autorità locale prima dell'avvio dei lavori. Il numero dei permessi rilasciati può essere limitato (CPC 7131).

A MT: EneMalta plc fornisce energia elettrica in regime di monopolio (ISIC rev. 3.1 401; CPC 887).

In NL: la proprietà della rete elettrica e della rete di gasdotti è concessa esclusivamente al governo neerlandese (sistemi di trasmissione) e ad altre autorità pubbliche (sistemi di distribuzione) (ISIC rev. 3.1 040, CPC 71310).

Misure:

DK: Lov om naturgasforsyning, LBK 1127 05/09/2018, lov om varmforsyning, LBK 64 21/01/2019, lov om Energinet, LBK 997 27/06/2018. Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (decreto n. 1257 del 27 novembre 2019 sull'installazione, l'allestimento e l'esercizio di serbatoi di petrolio, sistemi di tubazioni e condotte).

MT: EneMalta Act (legge sul trasferimento di attività, diritti, passività e obblighi), capi 272 e 536.

NL: Elektriciteitswet 1998; Gaswet.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi –  
Trattamento nazionale, presenza locale:

In AT: per quanto riguarda il trasporto di gas, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Le imprese e le società di persone devono avere sede nel SEE. Il gestore della rete deve nominare un amministratore delegato e un direttore tecnico responsabile del controllo tecnico dell'operatività della rete che devono essere cittadini di uno Stato membro del SEE.

L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e del domicilio qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse.

Per il trasporto di merci diverse dal gas e dall'acqua si applica quanto segue:

- i) per quanto riguarda le persone fisiche, l'autorizzazione è concessa solo a cittadini del SEE che devono avere una sede in Austria; e
- ii) le imprese e le società di persone devono avere sede in Austria. È applicata una verifica della necessità o dell'interesse economico. Le condotte transfrontaliere non devono compromettere gli interessi di sicurezza dell'Austria e il suo status di paese neutrale. Le imprese e le società di persone devono nominare un amministratore delegato che deve essere un cittadino di uno Stato membro del SEE. L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e della sede qualora l'operatività della condotta sia considerata un interesse economico nazionale (CPC 713).

Misure:

AT: Rohrleitungsgesetz (legge sul trasporto mediante condotte), BGBl. Nr. 411/1975, § 5(1) e (2), §§ 5 (1) e (3), 15, 16; e

Gaswirtschaftsgesetz (legge sul gas), BGBl. I Nr. 107/2011, articoli 43 e 44, articoli 90 e 93.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – (si applica solo a livello amministrativo regionale) Trattamento nazionale, presenza locale:

In AT: per quanto riguarda la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Se l'operatore nomina un amministratore delegato o un locatario, il requisito del domicilio viene meno.

Le persone giuridiche (imprese) e le società di persone devono avere sede nel SEE. Esse devono nominare un amministratore delegato o un locatario che devono essere entrambi cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE.

L'autorità competente può derogare alle prescrizioni del domicilio e della cittadinanza qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse (ISIC rev. 3.1 40, CPC 887).

Misure:

AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. Nr. 59/2006 e successive modifiche; Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. Nr. 7800/2005 e successive modifiche; Landesgesetz, mit dem das Oberösterreichische Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006 erlassen wird (Oö. ElWOG 2006), LGBl. Nr. 1/2006 e successive modifiche; Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBl. Nr. 75/1999 e successive modifiche;

Gesetz vom 16. novembre 2011 über die Regelung des Elektrizitätswesens in Tirol (Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012), LGBl. Nr. 134/2011;

Gesetz über die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie (Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz), LGBl. Nr. 59/2003 e successive modifiche;

Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz) 2005 – WEIWG 2005), LGBl. Nr. 46/2005;

Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. Nr. 70/2005; e

Kärntner Elektrizitätswirtschafts-und Organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. Nr. 24/2006.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: per la produzione, trasmissione, distribuzione e il commercio di energia elettrica e per le altre attività svolte da operatori del mercato dell'energia elettrica nonché per la produzione, trasmissione, distribuzione, lo stoccaggio e la commercializzazione del gas e per la produzione e distribuzione di energia termica è prescritta un'autorizzazione. La suddetta autorizzazione può essere concessa esclusivamente a persone fisiche con permesso di soggiorno o a persone giuridiche stabilite nell'Unione. Esistono diritti esclusivi per la trasmissione di gas ed energia elettrica e licenze di operatore di mercato (ISIC rev. 3.1 40, CPC 7131, 63297, 742, 887).

In LT: le licenze per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura pubblica e l'organizzazione del commercio dell'energia elettrica possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni straniere di un altro Stato membro stabilite nella Repubblica di Lituania. I permessi per produrre energia elettrica, sviluppare capacità di produzione di energia elettrica e costruire una linea diretta possono essere rilasciati a persone naturali residenti nella Repubblica di Lituania o a persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania, o a succursali di persone giuridiche o altre organizzazioni di un altro Stato membro stabilite nella Repubblica di Lituania. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica per conto terzi (ISIC rev. 3.1 401, CPC 887).

Nel caso dei combustibili è prescritto lo stabilimento. Le licenze per la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio di combustibili e la liquefazione del gas naturale possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni (controllate) di un altro Stato membro stabilite nella Repubblica di Lituania.

La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di combustibili per conto terzi (CPC 713, CPC 887).



In PL: le seguenti attività sono subordinate al rilascio di una licenza a norma della legge sull'energia:

- i) la produzione di combustibili o di energia, eccetto: la produzione di combustibili solidi o gassosi; la produzione di energia elettrica mediante fonti di energia elettrica di capacità totale non superiore a 50 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la cogenerazione di energia elettrica e termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la produzione di energia termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW;
- ii) lo stoccaggio di combustibili gassosi in impianti di stoccaggio, la liquefazione del gas naturale e la rigassificazione del gas naturale liquefatto negli impianti di GNL, nonché lo stoccaggio di combustibili liquidi, eccetto: lo stoccaggio locale di gas liquido in impianti di capacità inferiore a 1 MJ/s e lo stoccaggio di combustibili liquidi nell'ambito del commercio al dettaglio;
- iii) la trasmissione o la distribuzione di combustibili o di energia, eccetto: la distribuzione di combustibili gassosi in reti di capacità inferiore a 1 MJ/s e la trasmissione o la distribuzione di energia termica se la capacità totale richiesta dai clienti non eccede i 5 MW;

- iv) il commercio di combustibili o di energia, eccetto: il commercio di combustibili solidi; il commercio di energia elettrica mediante impianti di tensione inferiore a 1 kV di proprietà del cliente; il commercio di combustibili gassosi se il fatturato annuale non supera l'equivalente di 100 000 EUR; il commercio di gas liquido se il fatturato annuale non supera i 10 000 EUR; e il commercio di combustibili gassosi e di energia elettrica effettuato nelle borse merci da società di intermediazione che svolgono attività di intermediazione nelle borse merci conformemente alla legge del 26 ottobre 2000 sulle borse merci, nonché il commercio di energia termica se la capacità richiesta dai clienti non supera i 5 MW. I limiti relativi al fatturato non si applicano ai servizi di commercio all'ingrosso di combustibili gassosi o gas liquido né ai servizi al dettaglio di gas in bombole.

Una licenza può essere concessa soltanto dall'autorità competente a un richiedente che abbia registrato il centro di attività principale o la residenza nel territorio di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC rev. 3.1 040, CPC 63297, 74220, CPC 887).

Misure:

CZ: legge n. 458/2000, Racc., sulle condizioni delle imprese e la pubblica amministrazione nei settori dell'energia (la legge sull'energia).

LT: legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973; e legge sull'energia elettrica della Repubblica di Lituania, del 20 luglio 2000, n. VIII-1881.

PL: legge sull'energia del 10 aprile 1997, articoli 32 e 33.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SI: la produzione, commercializzazione, fornitura ai clienti finali, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas naturale sono subordinate allo stabilimento nell'Unione (ISIC rev. 3.1 4010, 4020, CPC 7131, CPC 887).

Misure:

SI: Energetski zakon (legge sull'energia) 2014, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 17/2014; e legge sulle attività estrattive del 2014.

Riserva n. 18 – Agricoltura, pesca e manifattura

Settore – sottosettore:	agricoltura, caccia, silvicoltura; zootecnia e allevamento di renne, pesca e acquacoltura; editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati
Classificazione industriale:	ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 222, 323, 324, CPC 881, 882, 88442
Tipo di riserva:	accesso al mercato  trattamento nazionale  trattamento della nazione più favorita  prescrizioni in materia di prestazioni  alta dirigenza e consigli di amministrazione  presenza locale
Capo:	liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Agricoltura, caccia e silvicoltura (ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, CPC 881)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In IE: lo stabilimento di attività molitorie da parte di residenti stranieri è subordinato ad autorizzazione (ISIC rev. 3.1 1531).

Misure:

IE: legge sui prodotti agricoli (cereali) del 1933.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In FI: solo i cittadini di uno Stato membro del SEE residenti nella zona di allevamento delle renne possono essere proprietari di renne e praticarne l'allevamento. Possono essere concessi diritti esclusivi.

In FR: per diventare membro o agire in qualità di amministratore di una cooperativa agricola è prescritta un'autorizzazione (ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015).

In SE: solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti.

Misure:

FI: Poronhoitolaki (legge sull'allevamento di renne) (848/1990), capo 1, s. 4, protocollo n. 3 del trattato di adesione della Finlandia.

FR: Code rural et de la pêche maritime.

SE: legge sull'allevamento di renne (1971:437), sezione 1.

b) Pesca e acquacoltura (ISIC rev. 3.1 050, 0501, 0502, CPC 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In FR: una nave francese battente bandiera francese può ottenere un'autorizzazione di pesca o può essere autorizzata a praticare la pesca in base a quote nazionali solo quando sia stabilito un effettivo legame economico sul territorio francese e la nave sia gestita e controllata da una stabile organizzazione situata sul territorio francese (ISIC rev. 3.1 050, CPC 882).

Misure:

FR: Code rural et de la pêche maritime.

c) Manifattura - Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati (ISIC rev. 3.1 221, 222, 323, 324, CPC 88442)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

In LV: solo le persone giuridiche costituite in società in Lettonia e le persone fisiche lettoni hanno il diritto di fondare e pubblicare mezzi di comunicazione di massa. Le succursali non sono autorizzate (CPC 88442).

Misure:

LV: legge sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione di massa, s. 8.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): ogni giornale o periodico di pubblica distribuzione o stampa deve chiaramente indicare un "direttore responsabile" (il nome completo e l'indirizzo di una persona fisica). Può essere prescritto che il direttore responsabile sia un residente permanente della Germania, dell'Unione o di uno Stato membro del SEE. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate dal ministro federale dell'Interno (ISIC rev. 3.1 223, 224).

Misure:

DE:

Livello regionale:

Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW);

Bayerisches Pressegesetz (BayPrG);

Berliner Pressegesetz (BlnPrG);

Brandenburgisches Landespressegesetz (BbgPG);

Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG);

Hamburgisches Pressegesetz;

Hessisches Pressegesetz (HPresseG);

Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V);

Niedersächsisches Pressegesetz (NPresseG);

Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW);

Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz;

Saarländisches Mediengesetz (SMG);

Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG);

Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt (Landespressegesetz);

Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH);

Thüringer Pressegesetz (TPG).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In IT: Nella misura in cui il Regno Unito consente agli investitori italiani di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale del Regno Unito, l'Italia consentirà agli investitori del Regno Unito di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale italiana alle stesse condizioni (ISIC rev. 3.1 221, 222).

Misure:



IT: legge n. 416/1981, articolo 1 (e successive modifiche).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In PL: per i direttori di quotidiani e periodici è prescritta la cittadinanza (ISIC rev. 3.1 221, 222).

Misure:

PL: legge del 26 gennaio 1984 sulla stampa, Gazzetta ufficiale polacca, n. 5, voce 24, e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In SE: le persone fisiche proprietarie di periodici stampati e pubblicati in Svezia devono risiedere in Svezia o essere cittadini di uno Stato membro del SEE. I proprietari di tali periodici che sono persone giuridiche devono essere stabiliti nel SEE. I periodici stampati e pubblicati in Svezia, come pure le registrazioni tecniche, devono avere un direttore responsabile domiciliato in Svezia (ISIC rev. 3.1 22, CPC 88442).

Misure:

SE: legge sulla libertà di stampa (1949:105);  
legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1469); e  
legge sulle ordinanze relative alla legge sulla libertà di stampa e alla legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1559).

Elenco del Regno Unito

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Riserva n. 2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario)

Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi veterinari)

Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo

Riserva n. 5 – Servizi alle imprese

Riserva n. 6 – Servizi di comunicazione

Riserva n. 7 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto

Riserva n. 8 – Attività connesse all'energia

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Settore: Tutti i settori

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

Capo: liberalizzazione degli investimenti

Livello amministrativo: centrale e regionale (salvo diversa indicazione)

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Prescrizioni in materia di prestazioni

Il Regno Unito può far valere un impegno assunto conformemente alle disposizioni che disciplinano gli impegni successivi all'offerta nel City Code on Takeovers and Mergers o ai sensi degli atti di impegno in relazione ad acquisizioni o fusioni, se l'impegno non è imposto o prescritto come condizione per l'approvazione dell'acquisizione o della fusione.

Misure:

The City Code on Takeovers and Mergers (codice in materia di acquisizioni e fusioni)

Companies Act 2006 (legge sulle società del 2006)

Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989 (legge sul diritto di proprietà (disposizioni varie) del 1989) in materia di esecuzione degli atti di impegno in relazione ad acquisizioni o fusioni

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione

Questa riserva si applica solo ai servizi sanitari, sociali o di istruzione:

il Regno Unito, in caso di vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistente che prestano servizi sanitari, sociali o di istruzione (CPC 93, 92), può vietare o imporre limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività e alla capacità dei proprietari di tali partecipazioni o attività di controllare una nuova impresa tramite imprenditori dell'Unione o loro imprese. Per quanto riguarda tale vendita o altra cessione, il Regno Unito può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la nazionalità dell'alta dirigenza o dei membri dei consigli di amministrazione e misure che limitino il numero dei prestatori.

Ai fini della presente riserva:

- i) le misure in vigore o adottate dopo l'entrata in vigore del presente accordo le quali, al momento della vendita o altra cessione, vietano o impongono limitazioni alla proprietà di partecipazioni o attività patrimoniali oppure impongono requisiti di nazionalità o impongono limitazioni ai numeri di prestatori come descritto nella presente riserva saranno considerate misure esistenti; e
- ii) per "impresa pubblica" si intende un'impresa di proprietà o sotto il controllo del Regno Unito mediante interessi di proprietà e comprende un'impresa stabilita dopo l'entrata in vigore del presente accordo unicamente ai fini della vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti.

Misure:

definite nell'elemento "Descrizione" come indicato sopra.

Riserva n. 2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario)

Settore – sottosettore: servizi professionali – servizi giuridici; servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale: parte di CPC 861, CPC 862

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: centrale e regionale (salvo diversa indicazione)

Descrizione:

a) Servizi giuridici (parte di CPC 861)

Per prestare determinati servizi giuridici può essere necessario ottenere un'autorizzazione o una licenza da un'autorità competente o rispettare i requisiti per la registrazione. Nella misura in cui i requisiti per ottenere un'autorizzazione o una licenza o per la registrazione non sono discriminatori e sono conformi agli impegni imposti dall'articolo 194 del presente accordo, essi non sono elencati. Ciò può includere, per esempio, l'obbligo di aver ottenuto determinate qualifiche, di aver completato un periodo di formazione riconosciuto o di richiedere, all'atto dell'adesione, un ufficio o un indirizzo postale nella giurisdizione dell'autorità competente.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:

Per la prestazione di alcuni servizi giuridici nel contesto del diritto interno del Regno Unito può essere prescritta la residenza (presenza commerciale) dal pertinente organismo professionale o di regolamentazione. Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Per la prestazione di determinati servizi giuridici connessi all'immigrazione nel contesto del diritto interno del Regno Unito può essere prescritta la residenza dal pertinente organismo professionale o di regolamentazione.

Misure:

Per l'Inghilterra e il Galles: the Solicitors Act 1974, the Administration of Justice Act 1985 and the Legal Services Act 2007 (legge sugli avvocati (solicitor) del 1974, legge sull'amministrazione della giustizia del 1985 e legge sui servizi giuridici del 2007). Per la Scozia: the Solicitors (Scotland) Act 1980 and the Legal Services (Scotland) Act 2010 (legge sugli avvocati (solicitor) (Scozia) del 1980 e legge sui servizi giuridici (Scozia) del 2010). Per l'Irlanda del Nord: the Solicitors (Northern Ireland) Order 1976 (ordinanza sugli avvocati (solicitor) (Irlanda del Nord) del 1976). Per tutte le giurisdizioni, the Immigration and Asylum Act 1999 (legge sull'immigrazione e sull'asilo del 1999). Le misure applicabili in ciascuna giurisdizione prevedono inoltre i requisiti fissati dagli organismi di regolamentazione e professionali.

- b) Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

Le autorità competenti del Regno Unito possono riconoscere l'equivalenza delle qualifiche di un revisore dei conti cittadino nazionale dell'Unione o di un paese terzo onde abilitarlo all'esercizio della professione di revisore legale dei conti nel Regno Unito a condizione che vi sia reciprocità (CPC 8621).

Misure:

The Companies Act 2006 (legge sulle società del 2006)



Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi veterinari)

Settore – sottosettore: servizi professionali – servizi veterinari

Classificazione industriale: CPC 932

Tipo di riserva: accesso al mercato

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: centrale e regionale (salvo diversa indicazione)

Descrizione:

Per eseguire interventi di chirurgia veterinaria è obbligatoria la presenza fisica. Gli interventi di chirurgia veterinaria sono riservati a chirurghi veterinari qualificati iscritti al collegio reale dei medici veterinari (RCVS).

Misure:

Veterinary Surgeons Act 1966 (legge sui veterinari, 1966)

## Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo

Settore – sottosettore: servizi di ricerca e sviluppo (R&S)

Classificazione industriale: CPC 851, 853

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: centrale e regionale (salvo diversa indicazione)

### Descrizione:

Per i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati dal Regno Unito possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini nazionali del Regno Unito o a persone giuridiche del Regno Unito aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale all'interno del Regno Unito (CPC 851, 853).

La presente riserva lascia impregiudicata la parte quinta del presente accordo e l'esclusione degli appalti da parte di una parte o delle sovvenzioni concesse dalle parti, di cui all'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del presente accordo.

Misure:

Tutti i programmi di ricerca o innovazione attualmente esistenti e futuri.

## Riserva n. 5 – Servizi alle imprese

Settore – sottosettore: servizi alle imprese – servizi di noleggio o leasing senza operatori e altri servizi alle imprese

Classificazione industriale: parte di CPC 831

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: centrale e regionale (salvo diversa indicazione)

### Descrizione:

Per il noleggio o il leasing senza equipaggio (dry lease), l'aeromobile utilizzato da un vettore aereo del Regno Unito è soggetto alle prescrizioni applicabili in materia di immatricolazione degli aeromobili. Un contratto di noleggio senza equipaggio sottoscritto da un vettore del Regno Unito è disciplinato dalle prescrizioni del diritto interno nazionale in materia di sicurezza aerea, quale la previa approvazione e altre condizioni applicabili all'uso di aeromobili immatricolati in un paese terzo. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifiche condizioni di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifiche condizioni riguardanti la proprietà del capitale e il controllo (CPC 83104).

Per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori aerei del Regno Unito non sia concesso dai prestatori di servizi CRS che operano al di fuori del Regno Unito un trattamento equivalente (ossia non discriminatorio) a quello previsto nel Regno Unito, o qualora ai prestatori di servizi CRS del Regno Unito non sia concesso dai vettori aerei non del Regno Unito un trattamento equivalente a quello previsto nel Regno Unito, possono essere adottate misure affinché sia concesso un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori aerei non del Regno Unito da parte di prestatori di servizi CRS che operano nel Regno Unito o ai prestatori di servizi CRS non del Regno Unito da parte di vettori aerei del Regno Unito.

Misure:

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione), come conservato nel diritto del Regno Unito dallo European Union (Withdrawal) Act 2018 e come modificato dagli Operation of Air Services (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations (S.I. 2018/1392).

Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, come conservato nel diritto del Regno Unito dallo European Union (Withdrawal) Act 2018 e come modificato dai Computer Reservation Systems (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018 (S.I. 2018/1080).

Riserva n. 6 – Servizi di comunicazione

Settore – sottosettore: servizi di comunicazione - servizi postali e di corriere

Classificazione industriale: parte di CPC 71235, parte di 73210, parte di 751

Tipo di riserva: accesso al mercato

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: centrale e regionale (salvo diversa indicazione)

Descrizione:

L'organizzazione del collocamento di cassette postali sulla via pubblica, dell'emissione di francobolli e della prestazione del servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie può essere limitata conformemente alla legislazione nazionale. Si precisa che gli operatori postali possono essere subordinati a un obbligo particolare di servizio universale o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione.

Misure:

Postal Services Act 2000 and Postal Services Act 2011 (legge sui servizi postali del 2011)

Riserva n. 7 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto

Settore – sottosettore: servizi di trasporto - servizi ausiliari del trasporto su vie navigabili, servizi ausiliari del trasporto ferroviario, servizi ausiliari del trasporto stradale, servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo

Classificazione industriale: CPC 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 749

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: centrale e regionale (salvo diversa indicazione)

Descrizione:

a) Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo (CPC 746)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

Il livello di apertura dei servizi di assistenza a terra dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato. Per i "grandi aeroporti" tale limite non può essere inferiore a due prestatori.

Misure:

The Airports (Groundhandling) Regulations 1997 (regolamenti (sull'assistenza a terra) degli aeroporti del 1997) (S.I. 1997/2389)

b) Servizi di supporto per tutte le modalità di trasporto

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:

I servizi doganali, compresi i servizi di sdoganamento e i servizi relativi all'uso di strutture di deposito per la custodia temporanea o di depositi doganali, possono essere prestati solo da persone stabilite nel Regno Unito. Per fugare ogni dubbio, sono compresi i residenti nel Regno Unito e le persone con una sede di attività permanente nel Regno Unito o con una sede legale nel Regno Unito.

Misure:

Taxation (Cross-Border Trade Act) 2018 (Fiscalità (legge relativa agli scambi transfrontalieri) del 2018); the Customs and Excise Management Act 1979 (legge relativa alle dogane e alle accise del 1979); the Customs (Export) (EU Exit) Regulations 2019 (regolamenti doganali (esportazioni) (uscita dall'UE) del 2019); the Customs (Import Duty) (EU Exit) Regulations 2018 (regolamenti doganali (dazi all'importazione) (uscita dall'UE) del 2018); the Customs (Special Procedures and Outward Processing) (EU Exit) Regulations 2018 (regolamenti doganali (regimi speciali e perfezionamento passivo) (uscita dall'UE) del 2018); the Customs and Excise (Miscellaneous Provisions and Amendments) (EU Exit) Regulations 2019/1215 (regolamenti 2019/1215 relativi alle dogane e alle accise (disposizioni e modifiche varie) (uscita dall'UE)).



c) Servizi ausiliari del trasporto su vie navigabili

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

Per i servizi portuali, l'ente di gestione di un porto o l'autorità competente può limitare il numero di prestatori di servizi portuali per un determinato servizio portuale.

Misure:

Regolamento (UE) 2017/352, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, articolo 6 come conservato nel diritto del Regno Unito dallo European Union (Withdrawal) Act 2018 e come modificato dai Pilotage and Port Services (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (S.I. 2020/671)

Port Services Regulations (regolamenti sui servizi portuali del 2019)

Riserva n. 8 – Attività connesse all'energia

Settore – sottosettore: attività connesse all'energia - attività estrattive

Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 11, 8675, 883

Tipo di riserva: accesso al mercato

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: centrale e regionale (salvo diversa indicazione)

Descrizione:

È necessaria una licenza per effettuare attività di esplorazione e produzione sulla piattaforma continentale del Regno Unito e per prestare servizi che richiedono l'accesso diretto alle risorse naturali o il loro sfruttamento.

La presente riserva si applica alle licenze di produzione rilasciate in relazione alla piattaforma continentale del Regno Unito. Per essere licenziataria un'impresa deve avere una sede di attività all'interno del Regno Unito. Questo implica:

- i) una presenza dotata di personale nel Regno Unito;
- ii) la registrazione di una società del Regno Unito nel registro delle imprese (Companies House); o

- iii) la registrazione di una succursale britannica di una società straniera nel registro delle imprese (Companies House).

Questo requisito vige per qualsiasi società che chieda una nuova licenza e per qualsiasi società che intenda aderire a una licenza esistente mediante cessione. Esso si applica a tutte le licenze e a tutte le imprese, che siano operatori o altro. Per partecipare a una licenza relativa a un settore di produzione una società deve: a) essere registrata come società del Regno Unito nel registro delle imprese (Companies House); o b) svolgere l'attività tramite una sede stabile nel Regno Unito quale definita nella sezione 148 del Finance Act 2003 (che normalmente richiede una presenza dotata di personale) (ISIC rev. 3.1 11, CPC 883, 8675).

Misure:

Petroleum Act 1998 (legge sul petrolio del 1998)

---

MISURE FUTURE

Note introduttive

1. Gli elenchi del Regno Unito e dell'Unione stabiliscono, a norma degli articoli 133, 139 e 195 del presente accordo, le riserve formulate dal Regno Unito e dall'Unione in relazione a misure esistenti non conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:
  - a) articolo 128 o 135 del presente accordo;
  - b) articolo 136 del presente accordo;
  - c) articolo 129 o 137 del presente accordo;
  - d) articolo 130 o 138 del presente accordo;
  - e) articolo 131 del presente accordo;
  - f) articolo 132 del presente accordo;
  - g) articolo 194 del presente accordo.

2. Le riserve di una parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS.
3. Ciascuna riserva definisce gli elementi di seguito elencati:
  - a) "settore" si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;
  - b) "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;
  - c) "classificazione industriale" si riferisce, se del caso, all'attività oggetto della riserva secondo la CPC, ISIC rev. 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella riserva di una parte;
  - d) "tipo di riserva" specifica l'obbligo, di cui al paragrafo 1, per il quale una riserva è formulata;
  - e) "descrizione" definisce l'ambito di applicazione del settore, del sottosettore o delle attività oggetto della riserva; e
  - f) "misure esistenti" indica, a fini di trasparenza, le misure vigenti che si applicano al settore, al sottosettore o alle attività oggetto della riserva.
4. Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. L'elemento "descrizione" prevale su tutti gli altri.

5. Ai fini degli elenchi del Regno Unito e dell'Unione europea:
- a) per "ISIC rev. 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002;
  - b) per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991).
6. Ai fini degli elenchi del Regno Unito e dell'Unione, è formulata una riserva per l'obbligo di avere una presenza locale nel territorio dell'Unione o del Regno Unito rispetto all'articolo 136 del presente accordo e non rispetto all'articolo 135 o 137 del presente accordo. Inoltre tale obbligo non è considerato una riserva rispetto all'articolo 129 del presente accordo.
7. Una riserva formulata a livello dell'Unione si applica a una misura dell'Unione, a una misura di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro. Una riserva formulata da uno Stato membro si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle riserve dell'Unione e dei suoi Stati membri, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland. Una riserva formulata a livello del Regno Unito si applica a una misura dell'amministrazione centrale, di un'amministrazione regionale o di un'amministrazione locale.

8. L'elenco di riserve in appresso non comprende le misure riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di qualifiche, le norme tecniche nonché le prescrizioni e le procedure in materia di licenze laddove esse non costituiscano una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi dell'articolo 128, 129, 135, 136, 137 o 194 del presente accordo. Tali misure possono comprendere, in particolare, la necessità di ottenere una licenza, di adempiere gli obblighi di servizio universale, di possedere qualifiche riconosciute in settori regolamentati, di superare esami specifici, compresi gli esami linguistici, di soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, di avere un agente locale per il servizio o di mantenere un indirizzo locale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in aree o zone protette. Pur non essendo elencate, tali misure continuano ad applicarsi.
9. Si precisa che, per l'Unione, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Regno Unito il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a:
- a) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o

- b) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione.
10. Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da investitori di una parte conformemente alla legislazione dell'altra parte (compresa, nel caso dell'Unione, la legislazione di uno Stato membro) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno di tale altra parte lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi alla parte seconda, rubrica prima, titolo II, capo 2, del presente accordo che possono essere stati imposti a tale persona giuridica quando è stata costituita in tale altra parte e che continueranno ad applicarsi.
  11. Gli elenchi si applicano solo ai territori del Regno Unito e dell'Unione europea in conformità dell'articolo 520, paragrafo 2, e dell'articolo 774 del presente accordo e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione e i suoi Stati membri e il Regno Unito. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione.
  12. Si precisa che le misure non discriminatorie non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato ai sensi dell'articolo 128, 135 o 194 del presente accordo per qualsiasi misura:



- a) che prescrive la separazione tra la proprietà delle infrastrutture e la proprietà delle merci o dei servizi prestati mediante tali infrastrutture al fine di garantire la concorrenza leale, per esempio nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
- b) che limita la concentrazione della proprietà al fine di garantire la concorrenza leale;
- c) volta a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese la limitazione della disponibilità, del numero e della portata delle concessioni accordate e l'imposizione di una moratoria o di un divieto;
- d) che limita il numero di autorizzazioni concesse a causa di vincoli tecnici o fisici, per esempio gli spettri e le frequenze delle telecomunicazioni; o
- e) secondo la quale una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di un'impresa deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, per esempio quella di avvocato o di revisore.

13. Per quanto riguarda i servizi finanziari: contrariamente alle controllate straniere, le succursali stabilite direttamente in uno Stato membro da un istituto finanziario di paesi terzi non sono soggette, a parte qualche eccezione, alla normativa prudenziale armonizzata a livello dell'UE che offre a tali controllate maggiori possibilità per l'apertura di nuove sedi e la prestazione di servizi transfrontalieri in tutta l'Unione. Queste succursali sono pertanto autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli istituti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l'obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali a) per quanto riguarda le banche e i titoli, una capitalizzazione separata e altre condizioni di solvibilità, nonché la comunicazione e la pubblicazione dei requisiti contabili; b) per quanto riguarda le assicurazioni, requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza, nello Stato membro in questione, delle attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità.

Nell'elenco di riserve in appresso vengono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

UK Regno Unito

UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Cechia

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LT Lituania

LU Lussemburgo

LV Lettonia

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SE Svezia

SI Slovenia

SK Repubblica slovacca

Elenco dell'Unione

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Riserva n. 2 – Servizi professionali, diversi dai servizi sanitari

Riserva n. 3 – Servizi professionali – Servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici

Riserva n. 4 – Servizi alle imprese – Servizi di ricerca e sviluppo

Riserva n. 5 – Servizi alle imprese – Servizi immobiliari

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese – Servizi di noleggio o leasing

Riserva n. 7 – Servizi alle imprese – Servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie

Riserva n. 8 – Servizi alle imprese – Servizi di collocamento

Riserva n. 9 – Servizi alle imprese – Servizi di sicurezza e investigazione

Riserva n. 10 – Servizi alle imprese – Altri servizi alle imprese

Riserva n. 11 – Telecomunicazioni

Riserva n. 12 – Costruzioni

Riserva n. 13 – Servizi di distribuzione

Riserva n. 14 – Servizi di istruzione

Riserva n. 15 – Servizi ambientali

Riserva n. 16 – Servizi finanziari

Riserva n. 17 – Servizi sanitari e sociali

Riserva n. 18 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Riserva n. 19 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Riserva n. 20 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto

Riserva n. 21 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico

Riserva n. 22 – Attività connesse all'energia

Riserva n. 23 – Altri servizi non compresi altrove

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Settore: Tutti i settori

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

obblighi per i servizi giuridici

Capo / sezione: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e  
quadro normativo per i servizi giuridici

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Stabilimento

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

L'UE: i servizi considerati di pubblica utilità a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli pubblici o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.

I servizi di pubblica utilità esistono in settori quali i servizi di consulenza scientifica e tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari di tutti i modi di trasporto. Su tali servizi sono spesso concessi diritti esclusivi a operatori privati, per esempio operatori che beneficiano di concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi di pubblica utilità esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per ogni settore. La presente riserva non si applica alle telecomunicazioni e ai servizi informatici e affini.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:



In FI: restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, e delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili sulle Isole Åland senza il permesso delle autorità competenti di tali isole. Restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, o di qualsiasi impresa, di stabilirsi e di svolgere attività economiche senza il permesso delle autorità competenti di tali isole.

Misure esistenti:

FI: Ahvenanmaan maanhankintalaki (legge sull'acquisto di terreni nelle Isole Åland) (3/1975), s. 2; e Ahvenanmaan maanhankintalaki (legge sull'autonomia delle Isole Åland) (1144/1991), s. 11

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione, quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:

In FR: a norma degli articoli L151-1 e 151-1 e seguenti del codice finanziario e monetario, gli investimenti esteri in Francia nei settori elencati all'articolo R.151-3 del medesimo codice sono subordinati ad approvazione preventiva del ministro dell'Economia.

Misure esistenti:

FR: definite nell'elemento "descrizione" come indicato sopra.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In FR: la partecipazione estera in società di recente privatizzazione è limitata a un ammontare variabile, stabilito a seconda del caso dal governo francese, del capitale offerto al pubblico. Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di soggiorno permanente, occorre un'autorizzazione specifica per lo stabilimento di determinate attività commerciali, industriali o artigianali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:

In HU: lo stabilimento dovrebbe assumere la forma di una società a responsabilità limitata, di una società per azioni o di un ufficio di rappresentanza. L'ingresso iniziale come succursale non è consentito, eccetto per i servizi finanziari.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BG: alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà statali o pubbliche sono subordinate a concessioni a norma della legge sulle concessioni.

Nelle società per azioni commerciali in cui lo Stato o un'amministrazione locale detiene una partecipazione superiore al 50 % del capitale, qualsiasi operazione volta ad alienare immobilizzazioni della società, concludere contratti di acquisto di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, come pure assumere obblighi derivanti da lettere di cambio, sono subordinate ad autorizzazione o permesso dall'autorità competente, sia essa l'agenzia di privatizzazione o altro organismo statale o regionale. La presente riserva non si applica alle attività estrattive, oggetto di una riserva distinta nell'elenco dell'Unione di cui all'allegato 19 del presente accordo.

In IT: il governo può esercitare determinati poteri speciali su imprese operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché su determinate attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ciò si applica a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, non solo alle imprese privatizzate.

Qualora esista una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, il governo dispone dei seguenti poteri speciali:

- a) imporre condizioni specifiche nell'acquisto di quote;
- b) porre il veto all'adozione di risoluzioni relative a operazioni straordinarie quali trasferimenti, fusioni, scissioni e cambiamenti di attività; o
- c) opporsi all'acquisto di quote, qualora l'acquirente miri a detenere un livello di partecipazione al capitale in grado di arrecare pregiudizio agli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

Qualsiasi risoluzione, atto o transazione (quali trasferimenti, fusioni, scissioni, cambiamenti di attività o cessazioni) riguardante attività strategiche nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni viene notificato dalla società in questione alla presidenza del Consiglio dei ministri. Sono notificate, in particolare, le acquisizioni da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica esterna all'Unione europea che conferisca a tale persona il controllo della società.

Il presidente del Consiglio dei ministri può esercitare i seguenti poteri speciali:

- a) porre il veto a qualsiasi risoluzione, atto e transazione che costituisca un'eccezionale minaccia di grave pregiudizio per il pubblico interesse a livello di sicurezza ed esercizio delle reti e degli approvvigionamenti;
- b) imporre condizioni specifiche al fine di garantire la tutela del pubblico interesse; o
- c) opporsi all'acquisto in casi eccezionali di rischio per gli interessi essenziali dello Stato.

La legge stabilisce i criteri per valutare la minaccia effettiva o eccezionale nonché le condizioni e le procedure per l'esercizio dei poteri speciali.

Misure esistenti:

IT: legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; e decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In LT: imprese, settori e strutture di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale.

Misure esistenti:

LT: legge sulla protezione degli oggetti importanti per garantire la sicurezza nazionale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2002, n. IX-1132 (modificata da ultimo il 12 gennaio 2018 n. XIII-992).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In SE: prescrizioni discriminatorie per i fondatori, gli alti dirigenti e i membri dei consigli di amministrazione quando nuove forme giuridiche associative sono recepite nel diritto svedese.

b) Acquisto di beni immobili

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In HU: acquisto di proprietà demaniali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In HU: acquisto di terreni arabili da parte di persone giuridiche straniere e di persone fisiche non residenti.

Misure esistenti:

HU: legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione dei terreni agricoli e forestali (capo II (paragrafi 6-36) e capo IV (paragrafi 38-59)); e legge CCXII del 2013 sulle misure transitorie e su determinate disposizioni connesse alla legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione dei terreni agricoli e forestali (capo IV (paragrafi 8-20)).

In LV: acquisto di terreni rurali da parte di cittadini del Regno Unito o di un paese terzo.

Misure esistenti:

LV: legge sulla privatizzazione fondiaria nelle zone rurali, ss. 28, 29, 30.

In SK: le società o le persone fisiche straniere non possono acquistare terreni agricoli e forestali fuori dai confini dei centri abitati di un comune né alcuni altri tipi di superficie (per esempio, risorse naturali, laghi, fiumi, strade pubbliche ecc.).

Misure esistenti:

SK: legge n. 44/1988 sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali;  
legge n. 229/1991 sulla regolamentazione della proprietà di terreni e di altri beni agricoli;  
legge n. 460/1992, Costituzione della Repubblica slovacca;  
legge n. 180/1995 su alcune misure relative ai regimi per la proprietà fondiaria;  
legge n. 202/1995 sulle valute estere;  
legge n. 503/2003 sulla restituzione della proprietà fondiaria;  
legge n. 326/2005 sulle foreste; e  
legge n. 140/2014 sull'acquisizione della proprietà di terreni agricoli.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquistare terreni. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquistare terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e le persone fisiche straniere con residenza permanente all'estero possono acquisire edifici e diritti di proprietà immobiliare (diritto d'uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù). Le persone fisiche straniere con residenza permanente all'estero e le persone giuridiche straniere in cui la partecipazione straniera garantisce la maggioranza ai fini dell'adozione delle decisioni o blocca tale adozione possono acquisire, previa autorizzazione, diritti di proprietà immobiliare in regioni geografiche specifiche designate dal Consiglio dei ministri.

BG: Costituzione della Repubblica di Bulgaria, articolo 22; legge sulla proprietà e sull'uso dei terreni agricoli, articolo 3; legge sulle foreste, articolo 10.

In EE: le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti al SEE o a Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico possono acquistare un bene immobile che comprenda terreni agricoli e/o forestali solo previa autorizzazione del governatore della contea e del consiglio comunale e devono comprovare, come previsto dalla legge, che il bene immobile verrà utilizzato, conformemente alla sua destinazione, in modo efficiente, sostenibile e mirato.

Misure esistenti:

EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (legge che limita gli acquisti di immobili), capi 2 e 3.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In LT: qualsiasi misura che sia coerente con gli impegni assunti dall'Unione europea, e che sia applicabile in Lituania, nell'ambito del GATS, per quanto riguarda l'acquisto di terreni. La procedura, le condizioni e le restrizioni applicabili all'acquisto di lotti di terreno sono stabilite dal diritto costituzionale, dalla legge fondiaria e dalla legge sull'acquisto di terreni agricoli.

Tuttavia le amministrazioni locali (comuni) e altri soggetti nazionali dei membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, che in Lituania svolgono attività economiche specificate nel diritto costituzionale conformemente ai criteri di integrazione dell'Unione europea e di altra natura in cui la Lituania sia impegnata possono acquisire la proprietà di lotti di terreno non agricolo per la costruzione e l'utilizzo di fabbricati e impianti necessari per le loro attività dirette.



Misure esistenti:

LT: Costituzione della Repubblica di Lituania;

legge costituzionale della Repubblica di Lituania sull'attuazione dell'articolo 47, paragrafo 3, della Costituzione della Repubblica di Lituania, del 20 giugno 1996, n. I-1392, da ultimo modificata il 20 marzo 2003, n. IX-1381;

legge fondiaria, del 27 gennaio 2004, n. IX-1983; e

legge del 24 aprile 2014, n. XII-854, sull'acquisto di terreni agricoli.

c) Riconoscimento

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

Nell'UE: le direttive dell'Unione sul reciproco riconoscimento dei diplomi e di altre qualifiche professionali si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro non dà il diritto di esercitare in un altro Stato membro.

d) Trattamento della nazione più favorita

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:

L'UE: accorda un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di trattati internazionali in materia di investimenti o di altri accordi commerciali in vigore o firmati prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

L'UE: accorda un trattamento differenziato in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri a un paese terzo che:

- i) crea un mercato interno dei servizi e degli investimenti;
- ii) concede il diritto di stabilimento; o
- iii) prescrive il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici.

Per mercato interno relativo ai servizi e agli investimenti si intende una zona priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone.

Per diritto di stabilimento si intende l'obbligo di eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli allo stabilimento tra le parti dell'accordo bilaterale o multilaterale entro l'entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento comprende il diritto dei cittadini delle parti dell'accordo bilaterale o multilaterale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nel diritto interno della parte in cui lo stabilimento si attua.

Per ravvicinamento delle legislazioni si intende:

- i) l'allineamento della legislazione di una o più parti dell'accordo bilaterale o multilaterale con la legislazione dell'altra parte (o delle altre parti) dell'accordo; o
- ii) l'integrazione della legislazione comune nel diritto delle parti dell'accordo bilaterale o multilaterale.

L'allineamento o l'integrazione avvengono e si ritengono avvenuti solo nel momento in cui sono recepiti nel diritto nazionale della parte (o delle parti) dell'accordo bilaterale o multilaterale.

Misure esistenti:

UE: accordo sullo Spazio economico europeo;  
accordi di stabilizzazione;  
accordi bilaterali UE-Confederazione svizzera; e  
accordi di libero scambio globali e approfonditi.

L'UE: accorda un trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di stabilimento ai cittadini o alle imprese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri tra i seguenti Stati membri: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT e qualsiasi dei paesi o principati seguenti: Andorra, Monaco, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

In DK, FI, SE: misure adottate da Danimarca, Svezia e Finlandia, destinate a promuovere la cooperazione nordica, quali:

- a) sostegno finanziario ai progetti di ricerca e sviluppo (R&S) (Fondo industriale nordico);
- b) finanziamento di studi di fattibilità relativi a progetti internazionali (Fondo nordico per l'esportazione di progetti); e
- c) assistenza finanziaria alle società che utilizzano tecnologie ambientali (società nordica per il finanziamento ambientale). L'obiettivo della società nordica per il finanziamento ambientale (NEFCO) è quello di promuovere investimenti di interesse ambientale nordico, con particolare attenzione sull'Europa orientale.

La presente riserva lascia impregiudicata l'esclusione degli appalti operata da una parte o delle sovvenzioni di cui all'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del presente accordo.

In PL: le condizioni preferenziali per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, che possono comprendere l'eliminazione o la modifica di determinate restrizioni contenute nell'elenco di riserve applicabili in Polonia, possono essere estese mediante trattati relativi al commercio e alla navigazione.

In PT: rinuncia alla prescrizione della cittadinanza per l'esercizio di determinate attività e professioni da parte di persone fisiche che prestano servizi per paesi in cui la lingua ufficiale è il portoghese (Angola, Brasile, Cabo Verde, Guinea equatoriale, Mozambico, Sao Tomé e Príncipe e Timor Leste).

e) Armi, munizioni e materiale bellico

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

Nell'UE: produzione, distribuzione o commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Il materiale bellico è limitato ai prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per uso militare in relazione allo svolgimento di attività belliche o di difesa.

Riserva n. 2 – Servizi professionali, diversi dai servizi sanitari

Settore: servizi professionali – servizi giuridici: servizi prestati da notai e ufficiali giudiziari; servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili; servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale; servizi di architettura e servizi urbanistici, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria

Classificazione industriale: parte di CPC 861, parte di 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte di 879

Tipo di riserva: accesso al mercato  
  
trattamento nazionale  
  
trattamento della nazione più favorita  
  
alta dirigenza e consigli di amministrazione

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi giuridici

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE, a eccezione di SE: riserva per la prestazione di servizi di consulenza giuridica e servizi giuridici di autorizzazione, documentazione e certificazione prestati da professionisti investiti di funzioni pubbliche quali notai, "*huissiers de justice*" o altri "*officiers publics et ministériels*", e riguardanti i servizi prestati da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione (parte di CPC 861, parte di 87902).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

In BG: il trattamento nazionale completo relativo allo stabilimento e all'attività delle società, nonché alla prestazione di servizi, può essere esteso solo alle società ivi stabilite e ai cittadini dei paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi preferenziali (parte di CPC 861).

In LT: gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi internazionali (parte di CPC 861), comprese le disposizioni specifiche in materia di rappresentanza dinanzi ai tribunali.

b) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219, 86220)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In HU: attività transfrontaliere relative a contabilità e tenuta dei libri contabili.

Misure esistenti:

HU: legge C del 2000; e legge LXXV del 2007.

- c) Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BG: un controllo finanziario indipendente è svolto da revisori dei conti iscritti e membri dell'Institute of the Certified Public Accountants (Istituto dei revisori ufficiali dei conti).

Subordinatamente al principio di reciprocità, tale Istituto iscrive un organismo di revisione dei conti del Regno Unito o di un paese terzo che abbia comprovato quanto segue:

- a) tre quarti dei membri dei suoi organi di amministrazione e i revisori iscritti che svolgono le revisioni contabili per suo conto soddisfano requisiti equivalenti a quelli richiesti ai revisori dei conti bulgari e hanno superato l'esame di ammissione;
- b) svolge le revisioni finanziarie indipendenti nel rispetto delle prescrizioni di indipendenza e obiettività; e



- c) pubblica sul suo sito web una relazione annuale di trasparenza o rispetta altre prescrizioni equivalenti in materia di divulgazione di informazioni qualora le revisioni riguardino enti di interesse pubblico.

Misure esistenti:

BG: legge sulla revisione finanziaria indipendente.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In CZ: solo una persona giuridica in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini della Repubblica ceca o degli Stati membri dell'Unione europea è autorizzata a effettuare revisioni dei conti nella Repubblica ceca.

Misure esistenti:

CZ: legge 14 aprile 2009, n. 93/2009 Racc., sui revisori dei conti.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In HU: prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.

Misure esistenti:

HU: legge C del 2000; e legge LXXV del 2007.

In PT: prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.

d) Servizi di architettura e servizi urbanistici (CPC 8674)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In HR: prestazione transfrontaliera di servizi urbanistici.

Riserva n. 3 – Servizi professionali – Servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici

Settore: servizi professionali sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti

Classificazione industriale: CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

- a) Servizi medici e dentistici; servizi prestati da ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (CPC 63211, 85201, 9312, 9319, CPC 932)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato e trattamento nazionale:

In FI: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi, esclusi i servizi prestati da personale infermieristico (CPC 9312, 93191).

Misure esistenti:

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990).

In BG: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da personale infermieristico, ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi (CPC 9312, parte di 9319).

Misure esistenti:

BG: legge sui centri sanitari, legge sulle organizzazioni professionali di personale infermieristico, ostetriche e medici specialisti associati.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato e trattamento nazionale:

in CZ e a MT: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico, psicologi, nonché altri servizi collegati (CPC 9312, parte di 9319).

Misure esistenti:

CZ: legge n. 296/2008, Racc., sulla salvaguardia della qualità e della sicurezza delle cellule e dei tessuti umani destinati all'uso nell'uomo (legge sulle cellule e sui tessuti umani);

legge n. 378/2007, Racc., sui prodotti farmaceutici e sulla modifica di alcune leggi connesse (legge sui prodotti farmaceutici);

legge n. 268/2014, Racc., sui dispositivi medici e che modifica la legge n. 634/2004 sulle tasse amministrative, e successive modifiche;

legge n. 285/2002, Racc., sulla donazione, sul prelievo e sul trapianto di tessuti e organi e sulle modifiche di alcune leggi (legge sui trapianti);

legge n. 372/2011, Racc., sui servizi di assistenza sanitaria e le condizioni della loro prestazione;

legge n. 373/2011, Racc., sui servizi sanitari specifici.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

l'UE, a eccezione di NL e SE: per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, è prescritta la residenza. Tali servizi possono essere prestati soltanto da persone fisiche effettivamente presenti sul territorio dell'Unione europea (CPC 9312, parte di 93191).

In BE: la prestazione transfrontaliera di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici, dentistici e prestati da ostetriche e i servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191).

In PT: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per quanto riguarda le professioni dei fisioterapisti, del personale paramedico e dei podologi, i professionisti stranieri possono essere autorizzati a esercitare su base di reciprocità.

#### b) Servizi veterinari (CPC 932)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BG: una clinica veterinaria può essere stabilita da una persona fisica o da una persona giuridica. L'esercizio della professione veterinaria è consentito solo ai cittadini del SEE e ai residenti permanenti (è prescritta la presenza fisica per i residenti permanenti).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BE e LV: prestazione transfrontaliera di servizi veterinari.

- c) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

L'UE, a eccezione di EL, IE, LU, LT e NL: per limitare, su base non discriminatoria, il numero di prestatori autorizzati a fornire un determinato servizio in una data zona o area locale. Può pertanto essere applicata una verifica della necessità economica, considerando fattori quali il numero di stabilimenti esistenti e l'impatto su di essi, le infrastrutture di trasporto, la densità della popolazione o la distribuzione geografica.

L'UE, a eccezione di BE, BG, EE, ES, IE e IT: la vendita per corrispondenza è possibile soltanto dagli Stati membri del SEE; pertanto per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di specifici prodotti medicali al pubblico nell'Unione è prescritto lo stabilimento in uno di tali paesi.

In CZ: le vendite al dettaglio sono possibili soltanto dagli Stati membri.

In BE: le vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medici specifici sono possibili soltanto da una farmacia stabilita in Belgio.

In BG, EE, ES, IT e LT: vendite al dettaglio transfrontaliere di prodotti farmaceutici.

In IE e LT: vendite al dettaglio transfrontaliere di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione.

In PL: gli intermediari nel commercio di medicinali devono essere registrati e avere la residenza o la sede legale nel territorio della Repubblica di Polonia.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In FI: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medici e ortopedici.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In SE: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico.

Misure esistenti:

AT: Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali), BGBl. Nr. 185/1983 e successive modifiche, §§ 57, 59, 59 bis; e

Medizinproduktegesetz (legge sui prodotti medicali), BGBl. Nr. 657/1996 e successive modifiche, § 99.

BE: Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens; e Arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.



CZ: legge n. 378/2007, Racc., sui prodotti farmaceutici, e successive modifiche; e legge n. 372/2011, Racc., sui servizi sanitari, e successive modifiche.

FI: Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987).

PL: legge farmaceutica, articolo 73a (Gazzetta ufficiale del 2020, voce 944, 1493).

SE: legge sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:336);  
regolamento sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:659); e  
l'Agenzia svedese dei medicinali ha adottato ulteriori regolamenti; per informazioni dettagliate a tale proposito si veda (LVFS 2009:9).

Riserva n. 4 – Servizi alle imprese – Servizi di ricerca e sviluppo

Settore: servizi di ricerca e sviluppo

Classificazione industriale: CPC 851, 852, 853

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

Capo: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In RO: prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca e sviluppo.

Misure esistenti:

RO: ordinanza governativa n. 6/2011;

decreto del ministro dell'Istruzione e della ricerca n. 3548/2006; e decisione governativa n. 134/2011.

Riserva n. 5 – Servizi alle imprese – Servizi immobiliari

Settore: servizi immobiliari

Classificazione industriale: CPC 821, 822

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

Capo: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In CZ e HU: prestazione transfrontaliera di servizi immobiliari.

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese – Servizi di noleggio o leasing

Settore: servizi di noleggio o leasing senza operatori

Classificazione industriale: CPC 832

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

Capo: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In BE e FR: prestazione transfrontaliera di servizi di leasing o noleggio senza operatore relativi a beni personali e per la casa.

Riserva n. 7 – Servizi alle imprese – Servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie

Settore: servizi delle agenzie di riscossione, servizi di informazioni creditizie

Classificazione industriale: CPC 87901, 87902

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

presenza locale

Capo: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

L'UE, a eccezione di ES, LV e SE, si riserva per quanto riguarda la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie.

Riserva n. 8 – Servizi alle imprese – Servizi di collocamento

Settore – sottosettore: servizi alle imprese – servizi di collocamento

Classificazione industriale: CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

nell'UE, a eccezione di HU e SE: servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209).

In BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK: servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201).

In AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV MT, PL, PT, RO, SI e SK: lo stabilimento di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202).

In AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK: servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio (CPC 87203).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

nell'UE, a eccezione di BE, HU e SE: la prestazione transfrontaliera di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC87202).

In IE: la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201).

In FR, IE, IT e NL: la prestazione transfrontaliera di servizi di personale d'ufficio (CPC 87203).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In DE: limitare il numero di prestatori di servizi di collocamento.

In ES: limitare il numero di prestatori di servizi di ricerca di personale dirigente e di servizi di collocamento (CPC 87201, 87202).

In FR: questi servizi possono essere oggetto di un monopolio di Stato (CPC 87202).

In IT: limitare il numero di prestatori di servizi di fornitura di personale d'ufficio (CPC 87203).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In DE: il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare un regolamento riguardante la collocazione e l'assunzione di personale non dell'Unione europea e non del SEE per professioni specifiche (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209).

Misure esistenti:

AT: codice del commercio austriaco (Gewerbeordnung), §§ 97 e 135, Gazzetta ufficiale federale n. 194/1994, e successive modifiche; e legge sull'occupazione temporanea (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz/AÜG), Gazzetta ufficiale federale n. 196/1988, e successive modifiche.

BG: legge per la promozione dell'occupazione, articoli 26, 27, 27a e 28.

CY: legge n. 126 (I)/2012 sulle agenzie private di collocamento, e successive modifiche.



CZ: legge sull'occupazione (435/2004).

DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG);

Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; codice sociale, terzo volume) – promozione dell'occupazione;

Verordnung über die Beschäftigung von AusländerInnen und Ausländern (BeschV; ordinanza sull'occupazione degli stranieri).

DK: §§ da 8a a 8f del decreto legge n. 73, del 17 gennaio 2014, e specificato nel decreto n. 228, del 7 marzo 2013 (impiego della gente di mare); e legge sui permessi di lavoro del 2006. Sezione 1, punti 2 e 3.

EL: legge n. 4052/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 41 A), modificata in alcune delle sue disposizioni dalla legge n. 4093/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 222 A).

ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, artículo 117 (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).

FI: Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta (legge sul servizio pubblico per l'occupazione e le imprese) (916/2012).

HR: legge sul mercato del lavoro (GU 118/18, 32/20);

legge sul lavoro (GU 93/14, 127/17, 98/19);

legge sugli stranieri (GU 130/11m 74/13, 67/17, 46/18, 53/20).

IE: legge sui permessi di lavoro del 2006. Sezione 1, punti 2 e 3.

IT: decreto legislativo 276/2003, articoli 4 e 5.

LT: codice del lavoro della Repubblica di Lituania approvato dalla legge, del 14 settembre 2016, n. XII-2603 della Repubblica di Lituania;

legge sullo status giuridico degli stranieri della Repubblica di Lituania, del 29 aprile 2004, n. IX-2206, modificata da ultimo il 3 dicembre 2019 n. XIII-2582.

LU: Loi du 18 janvier 2012 portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi (legge del 18 gennaio 2012 riguardante la creazione di un'agenzia per lo sviluppo dell'occupazione – ADEM).

MT: legge sui servizi per l'occupazione e la formazione (capo 343) (articoli da 23 a 25); e regolamenti relativi alle agenzie per l'impiego (S.L. 343.24).

PL: legge del 20 aprile 2004 sulla promozione dell'occupazione e le istituzioni del mercato del lavoro, articolo 18 (Dz. U. del 2015, voce 149, e successive modifiche).

PT: decreto legge n. 260/2009, del 25 settembre, modificato dalla legge n. 5/2014 del 12 febbraio (accesso e prestazione di servizi da parte di agenzie di collocamento).

RO: legge n. 156/2000 sulla tutela dei cittadini rumeni che lavorano all'estero, ripubblicata, e decisione governativa n. 384/2001 che approva le norme metodologiche per l'applicazione della legge n. 156/2000, e successive modifiche; ordinanza governativa n. 277/2002, modificata dall'ordinanza governativa n. 790/2004 e dall'ordinanza governativa n. 1122/2010; e legge n. 53/2003 - Codice del lavoro, ripubblicato, e successive modifiche e integrazioni e decisione governativa n. 1256/2011 sulle condizioni di funzionamento e sulla procedura di autorizzazione per le agenzie di lavoro interinale.

SI: legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 80/2010, 21/2013, 63/2013, 55/2017); e legge sull'occupazione, sul lavoro autonomo e sul lavoro degli stranieri – ZZSDT (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 47/2015), ZZSDT-UPB2 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 1/2018).

SK: legge n. 5/2004 sui servizi per l'occupazione; e legge n. 455/1991 sulle licenze commerciali.

Riserva n. 9 – Servizi alle imprese – Servizi di sicurezza e investigazione

Settore – sottosettore: servizi alle imprese – servizi di sicurezza e investigazione

Classificazione industriale: CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG, CY, CZ, EE, ES, LT, LV, MT, PL, RO, SI e SK: la prestazione di servizi di sicurezza.

In DK, HR e HU: la prestazione di servizi relativi ai sottosettori seguenti: servizi di vigilanza (87305), in HR e HU, servizi di consulenza in materia di sicurezza (87302) in HR, servizi di vigilanza aeroportuale (parte di 87305) in DK e servizi con furgoni blindati (87304) in HU.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BE: per i membri dei consigli di amministrazione delle imprese/persone giuridiche che prestano servizi di vigilanza e sicurezza (87305) nonché di consulenza e formazione in relazione ai servizi di sicurezza (87302) è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro. L'alta dirigenza delle società che prestano servizi di consulenza connessi alla vigilanza e alla sicurezza deve essere costituita da cittadini residenti in uno Stato membro.

In FI: le licenze per prestare servizi di sicurezza possono essere concesse solo alle persone fisiche residenti nel SEE o alle persone giuridiche stabilite nel SEE.

In ES: la prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza. Per il personale di sicurezza privato è prescritta la cittadinanza.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BE, FI, FR e PT: la prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero non è consentita. È prescritta la cittadinanza per il personale specializzato in PT e per gli amministratori delegati e gli amministratori in FR.

Misure esistenti:

BE: Loi réglementant la sécurité privée et particulière, 2 octobre 2017.

BG: legge sulle imprese di sicurezza privata.

CZ: legge sulle licenze commerciali.

DK: regolamento sulla sicurezza dell'aviazione.

FI: Laki yksityisistä turvallisuuksipalveluista (legge sui servizi di sicurezza privati) 282/2002.

LT: legge 8 luglio 2004, n. IX-2327, sulla sicurezza delle persone e dei beni.

LV: legge sulle attività degli agenti di sicurezza (sezioni 6, 7, 14).

PL: legge del 22 agosto 1997 relativa alla protezione delle persone e dei beni (Gazzetta ufficiale polacca del 2016, voce 1432, e successive modifiche).

PT: legge 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio; e ordinanza 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril.

SI: Zakon o zasebnem varovanju (legge in materia di sicurezza privata).

b) Servizi di investigazione (CPC 87301)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

l'UE, a eccezione di AT e SE: la prestazione di servizi di investigazione.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in LT e PT: i servizi di investigazione sono oggetto di monopolio riservato allo Stato.

Riserva n. 10 – Servizi alle imprese – Altri servizi alle imprese

Settore – sottosettore: servizi alle imprese – altri servizi alle imprese (servizi di traduzione e interpretazione, servizi di duplicazione, servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere)

Classificazione industriale: CPC 87905, 87904, 884, 887

Tipo di riserva: accesso al mercato  
  
trattamento nazionale  
  
trattamento della nazione più favorita  
  
alta dirigenza e consigli di amministrazione  
  
prescrizioni in materia di prestazioni  
  
presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.



a) Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In HR: prestazione transfrontaliera di servizi di traduzione e interpretazione di documenti ufficiali.

b) Servizi di duplicazione (CPC 87904)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

In HU: prestazione transfrontaliera di servizi di duplicazione.

c) Servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884, 887 diversi dai servizi di consulenza)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

In HU: servizi connessi alla distribuzione di energia e prestazione transfrontaliera di servizi connessi alle attività manifatturiere, a eccezione dei servizi di consulenza relativi a tali settori.

d) Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

nell'UE, a eccezione di DE, EE e HU: la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature per il trasporto ferroviario.

Nell'UE, a eccezione di CZ, EE, HU, LU e SK: prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne.

Nell'UE, a eccezione di EE, HU e LV: la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi marittime.

Nell'UE, a eccezione di AT, EE, HU, LV e PL: la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868).

Nell'UE: la prestazione transfrontaliera di servizi di ispezione obbligatoria e certificazione delle navi.

Misure esistenti:

UE: regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

e) Altri servizi alle imprese connessi all'aviazione

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 11).

L'UE: concessione di un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai servizi seguenti:

- a) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
- b) servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS);
- c) manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti;
- d) noleggio o leasing di aeromobili senza equipaggio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in DE, FR: lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, irrorazione, rilevamento, mappatura, fotografia e altri servizi agricoli, industriali e di ispezione aerei.

In FI, SE: lotta aerea contro gli incendi.

Riserva n. 11 – Telecomunicazioni

Settore: servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite

Classificazione industriale:

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In BE: servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite.

## Riserva n. 12 – Costruzioni

Settore: servizi di costruzione

Classificazione industriale: CPC 51

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

### Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In LT: il diritto di elaborare documenti di progettazione per lavori di costruzione di importanza eccezionale è concesso solo a imprese registrate in Lituania o a imprese straniere la cui attività di progettazione è stata approvata da un organismo competente in materia autorizzato dalla pubblica amministrazione. Il diritto di svolgere attività tecniche nei principali settori dell'edilizia può essere concesso a una persona non lituana approvata da un organismo autorizzato dalla pubblica amministrazione della Lituania.

Riserva n. 13 – Servizi di distribuzione

Settore: servizi di distribuzione

Classificazione industriale: CPC 62117, 62251, 8929, parte di 62112, 62226, parte di 631

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Distribuzione di prodotti farmaceutici

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BG: distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici a livello transfrontaliero (CPC 62251).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In FI: distribuzione di prodotti farmaceutici (CPC 62117, 62251, 8929).

Misure esistenti:

BG: legge sui medicinali nella medicina umana; legge sui dispositivi medici.

FI: Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987).

b) Distribuzione di bevande alcoliche

In FI: distribuzione di bevande alcoliche (parte di CPC 62112, 62226, 63107, 8929).

Misure esistenti:

FI: Alkoholilaki (legge sulle bevande alcoliche) (1102/2017).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In SE: imposizione di un monopolio sulle vendite al dettaglio di liquori, vino e birra (a eccezione della birra non alcolica). Attualmente Systembolaget AB detiene il monopolio di Stato sulle vendite di liquori, vino e birra (a eccezione della birra analcolica). Per bevande alcoliche si intendono le bevande con una gradazione alcolica superiore al 2,25 % vol. Per la birra il limite è costituito da un titolo alcolometrico superiore al 3,5 % vol. (parte di CPC 631).

Misure esistenti:

SE: legge sull'alcol (2010:1622).

c) Altra distribuzione (parte di CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, parte di CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, parte di CPC 6329)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BG: distribuzione all'ingrosso di prodotti chimici, pietre e metalli preziosi, sostanze mediche nonché prodotti e oggetti per uso medico; tabacco, prodotti del tabacco e bevande alcoliche.

La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi prestati da operatori di borsa merci.



Misure esistenti:

In BG: legge sui medicinali nella medicina umana;

legge sui dispositivi medici;

legge sull'attività veterinaria;

legge sul divieto delle armi chimiche e per il controllo delle sostanze chimiche tossiche e i relativi precursori;

legge sul tabacco e i prodotti del tabacco; legge sulle accise e sui depositi fiscali e legge sul vino e sulle bevande spiritose.

## Riserva n. 14 – Servizi di istruzione

Settore: servizi di istruzione

Classificazione industriale: CPC 92

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

### Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

L'UE: servizi di istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di aiuti statali sotto qualsiasi forma. Laddove a un prestatore straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di operatori privati al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria.

L'UE, a eccezione di CZ, NL, SE e SK: per quanto riguarda la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati da fondi privati, vale a dire diversi da quelli classificati come servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e degli adulti (CPC 929).

In CY, FI, MT e RO: la prestazione di servizi di istruzione primaria, secondaria e istruzione degli adulti finanziati con fondi privati (CPC 921, 922, 924).

In AT, BG, CY, FI, MT e RO: la prestazione di servizi di istruzione superiore finanziati con fondi privati (CPC 923).

In CZ e SK: la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini di tale paese (CPC 921, 922, 923 per SK diversi da 92310, 924).

In SI: le scuole elementari finanziate con fondi privati possono essere fondate solo da persone fisiche o giuridiche slovene. Il prestatore dei servizi deve costituire una sede sociale o una succursale. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione secondaria o superiore finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini sloveni (CPC 922, 923).

In SE: prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche a impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati con fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, tra l'altro i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio (CPC 92).

In SK: la residenza nel SEE è prescritta per i prestatori di tutti i servizi di istruzione finanziati con fondi privati diversi dai servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale. Può essere applicata una verifica della necessità economica e le autorità locali possono limitare il numero di scuole stabilite (CPC 921, 922, 923 diversi da 92310, 924).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in BG, IT e SI: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione primaria finanziati con fondi privati (CPC 921).

In BG e IT: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione secondaria finanziati con fondi privati (CPC 922).

In AT: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione degli adulti, finanziati con fondi privati, mediante mezzi radiotelevisivi (CPC 924).

Misure esistenti:

BG: legge sull'istruzione pubblica, articolo 12;

legge sull'istruzione superiore, paragrafo 4 delle disposizioni complementari; e legge sull'istruzione e la formazione professionale, articolo 22.

FI: Perusopetuslaki (legge sull'istruzione di base) (628/1998);

Lukiolaki (legge sulle scuole secondarie superiori) (629/1998);

Laki ammatillisesta koulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale) (630/1998);

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale degli adulti) (631/1998);

Ammattikorkeakoululaki (legge sui politecnici) (351/2003); e Yliopistolaki (legge sulle università) (558/2009).

IT: regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);

legge 29 luglio 1991, n. 243 (contributo statale occasionale per le università private);

delibera 20/2003 del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); e

decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 27 gennaio 1998, n. 25.

SK: legge 245/2008 sull'istruzione;

legge 131/2002 sulle università; e

legge 596/2003 sull'amministrazione pubblica nell'istruzione e sull'autonomia scolastica.

Riserva n. 15 – Servizi ambientali

Settore – sottosettore: servizi ambientali - gestione dei rifiuti e del suolo

Classificazione industriale: CPC 9401, 9402, 9403, 94060

Tipo di riserva: accesso al mercato

Capo: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In DE: la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti, diversi dai servizi di consulenza, e per quanto riguarda i servizi connessi alla protezione del suolo e alla gestione dei suoli contaminati, diversi dai servizi di consulenza.

Riserva n. 16 – Servizi finanziari

Settore: servizi finanziari

Classificazione industriale: non applicabile

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Tutti i servizi finanziari

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

L'UE si riserva il diritto di prescrivere che un prestatore di servizi finanziari, diverso da una succursale, assuma una forma giuridica specifica, su base non discriminatoria, quando si stabilisce in uno Stato membro.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, eccetto per:

nell'UE (a eccezione di BE, CY, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI):

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
  - a. trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
  - b. merci in transito internazionale;
- ii) la riassicurazione e la retrocessione;
- iii) i servizi accessori del settore assicurativo;



- iv) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- v) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a), punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.

In BE:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
  - a. trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
  - b. merci in transito internazionale;
- ii) la riassicurazione e la retrocessione;
- iii) i servizi accessori del settore assicurativo;

- iv) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari.

A CY:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
  - a. trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
  - b. merci in transito internazionale;
- ii) l'intermediazione assicurativa;
- iii) la riassicurazione e la retrocessione;
- iv) i servizi accessori del settore assicurativo;
- v) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, o relative a valori mobiliari;

- vi) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- vii) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a), punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.

In EE:

- i) l'assicurazione diretta (compresa la coassicurazione);
- ii) la riassicurazione e la retrocessione;
- iii) l'intermediazione assicurativa;
- iv) i servizi accessori del settore assicurativo;
- v) l'accettazione di depositi;
- vi) i prestiti di qualsiasi tipo;
- vii) il leasing finanziario;
- viii) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro; le garanzie e gli impegni;

- ix) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa, sul mercato ristretto;
- x) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione di servizi connessi;
- xi) i servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
- xii) la gestione patrimoniale, per esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, i servizi di custodia, deposito e amministrazione fiduciaria;
- xiii) i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
- xiv) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
- xv) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a), punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.

In LT:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:

- a. trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
  - b. merci in transito internazionale;
- ii) la riassicurazione e la retrocessione;
  - iii) i servizi accessori del settore assicurativo;
  - iv) l'accettazione di depositi;
  - v) i prestiti di qualsiasi tipo;
  - vi) il leasing finanziario;
  - vii) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro; le garanzie e gli impegni;
  - viii) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa, sul mercato ristretto;
  - ix) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione di servizi connessi;

- x) i servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
- xi) la gestione patrimoniale, per esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, i servizi di custodia, deposito e amministrazione fiduciaria;
- xii) i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
- xiii) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
- xiv) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a), punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.

In LV:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
  - a. trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
  - b. merci in transito internazionale;

- ii) la riassicurazione e la retrocessione;
- iii) i servizi accessori del settore assicurativo;
- iv) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione di servizi connessi;
- v) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- vi) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a) punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.

A MT:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
  - a. trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

- b. merci in transito internazionale;
- ii) la riassicurazione e la retrocessione;
- iii) i servizi accessori del settore assicurativo;
- iv) l'accettazione di depositi;
- v) i prestiti di qualsiasi tipo;
- vi) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- vii) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a) punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.

In PL:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali;
- ii) la riassicurazione e la retrocessione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali;



- iii) i servizi di assicurazione diretta (comprese la coassicurazione e la retrocessione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
  - a. trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
  - b. merci in transito internazionale;
- iv) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- v) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a) punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.

In RO:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:

- a. trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
  - b. merci in transito internazionale;
- ii) la riassicurazione e la retrocessione;
  - iii) i servizi accessori del settore assicurativo;
  - iv) l'accettazione di depositi;
  - v) i prestiti di qualsiasi tipo;
  - vi) le garanzie e gli impegni;
  - vii) i servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
  - viii) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software; e

- ix) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a) punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.

In SI:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
  - a. trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
  - b. merci in transito internazionale;
- ii) la riassicurazione e la retrocessione;
- iii) i servizi accessori del settore assicurativo;
- iv) i prestiti di qualsiasi tipo;
- v) l'accettazione di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di soggetti giuridici nazionali e di imprenditori individuali;

- vi) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- ix) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a) punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.

b) Servizi assicurativi e connessi

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BG: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere.

In DE: se una compagnia di assicurazione straniera ha stabilito una succursale in Germania, può concludere in tale paese contratti di assicurazione relativi al trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.

Misure esistenti:

DE: Luftverkehrsgesetz (LuftVG); e  
Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In ES: per la professione di attuario è prescritta la residenza o, in alternativa, un'esperienza di due anni.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FI: la prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all'esistenza di una sede di attività permanente nell'UE.

Solo gli assicuratori aventi sede centrale nell'Unione europea o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione).

Misure esistenti:

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione straniere) (398/1995);

Vakuutusyhtiölaki (legge sulle compagnie di assicurazione) (521/2008);

Laki vakuutusten tarjoamisesta (legge sulla distribuzione assicurativa) (234/2018).

In FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea.

Misure esistenti:

FR: Code des assurances.

In HU: solo le persone giuridiche dell'UE e le succursali registrate in Ungheria possono fornire servizi assicurativi diretti.

Misure esistenti:

HU: legge LX del 2003.

In IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea, fatta eccezione per i trasporti internazionali di merci importate in Italia.

Prestazione transfrontaliera di servizi attuariali.

Misure esistenti:

IT: codice delle assicurazioni private, articolo 29 (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209); legge 194/1942 sulla professione di attuario.

In PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da imprese/persone giuridiche dell'Unione europea. Solo le persone fisiche dell'Unione europea o le imprese in essa stabilite possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.

Misura esistente:

PT: articolo 3 della legge 147/2015, articolo 8 della legge 7/2019.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In SK: i cittadini stranieri possono stabilire una compagnia di assicurazione sotto forma di società a responsabilità limitata da azioni oppure possono gestire attività assicurative attraverso succursali aventi la sede sociale nella Repubblica slovacca. In entrambi i casi l'autorizzazione è subordinata alla valutazione dell'autorità di vigilanza.

Misure esistenti:

SK: legge 39/2015 sulle assicurazioni.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In FI: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato di una compagnia di assicurazione che fornisce assicurazioni pensionistiche obbligatorie hanno la residenza nel SEE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia una licenza come succursale per prestare servizi di assicurazione pensionistica obbligatoria. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE.

Per quanto riguarda le altre compagnie di assicurazione, la residenza nel SEE è prescritta per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e per l'amministratore delegato. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE. L'agente generale di una compagnia di assicurazione del Regno Unito deve avere la propria residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la propria sede centrale nell'Unione europea.

Misure esistenti:

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione straniere) (398/1995); Vakuutusyhtiölaki (legge sulle compagnie di assicurazione) (521/2008); Laki vakuutusedustuksesta (legge sull'intermediazione assicurativa) (570/2005); Laki vakuutusten tarjoamisesta (legge sulla distribuzione assicurativa) (234/2018); e Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione che forniscono assicurazioni pensionistiche obbligatorie) (354/1997).

c) Servizi bancari e altri servizi finanziari

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

L'UE: possono essere depositarie delle attività di fondi d'investimento solo le persone giuridiche aventi la propria sede sociale nell'Unione. Per l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni, compresi i fondi comuni d'investimento e, se consentito dal diritto nazionale, di società d'investimento, è prescritto lo stabilimento di una società di gestione specializzata avente la propria sede e la sede sociale nel medesimo Stato membro.



Misure esistenti:

UE: direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>; e direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.

In EE: per l'accettazione di depositi sono prescritte l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione a norma della legislazione estone come società per azioni, società controllata o succursale.

Misure esistenti:

EE: Krediidiasutuste seadus (legge sugli istituti di credito) § 206 e §21.

In SK: i servizi d'investimento possono essere prestati solo da società di gestione aventi forma giuridica di società per azioni con capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge.

Misure esistenti:

SK: legge 566/2001 sui valori mobiliari e sui servizi di investimento; e legge 483/2001 sulle banche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

---

<sup>1</sup> Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)(GU UE L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

<sup>2</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU UE L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

In FI: almeno uno dei fondatori, dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato dei prestatori di servizi bancari, come pure la persona autorizzata a firmare a nome dell'istituto di credito, hanno la propria residenza permanente nel SEE. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE.

Misure esistenti:

FI: Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (legge sulle banche commerciali e altri istituti di credito sotto forma di società a responsabilità limitata) (1501/2001);

Säästöpankkilaki (1502/2001) (legge sulle casse di risparmio);

Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (1504/2001) (legge relativa a banche cooperative e altri istituti di credito sotto forma di banca cooperativa);

Laki hypoteekkiyhdistyksistä (936/1978) (legge sulle società di credito ipotecario);

Maksulaitoslaki (297/2010) (legge sugli istituti di pagamento);

Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) (legge sulla gestione degli istituti esteri di pagamento in Finlandia); e

Laki luottolaitostoiminnasta (legge sugli istituti di credito) (121/2007).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In IT: servizi dei "consulenti finanziari". Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro.

Misure esistenti:

IT: regolamento Consob n. 16190, del 29 ottobre 2007, concernente la disciplina degli intermediari, articoli da 91 a 111.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi –  
Presenza locale:

In LT: solo le banche aventi la propria sede sociale o una succursale in Lituania, e autorizzate a prestare servizi d'investimento nel SEE, possono agire come depositarie del patrimonio dei fondi pensione. Almeno un dirigente dell'amministrazione di una banca deve parlare il lituano.

Misure esistenti:

LT: legge sulle banche della Repubblica di Lituania, del 30 marzo 2004, n. IX-2085, modificata dalla legge del 16 novembre 2017 n. XIII-729;

legge sugli organismi d'investimento collettivo della Repubblica di Lituania, del 4 luglio 2003, n. IX-1709, modificata dalla legge del 20 dicembre 2018 n. XIII-1872;

legge sui sistemi di contribuzione volontaria per la pensione integrativa della Repubblica di Lituania, del 3 giugno 1999, n. VIII-1212 (riveduta nella legge del 20 dicembre 2012 n. XII-70);

legge sui pagamenti della Repubblica di Lituania, del 5 giugno 2003, n. IX-1596, ultima modifica il 17 ottobre 2019 n. XIII-2488;

legge sugli istituti di pagamento della Repubblica di Lituania, del 10 dicembre 2009, n. XI-549 (nuova versione della legge: n. XIII-1093 del 17 aprile 2018).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In FI: per quanto riguarda i servizi di pagamento, possono essere prescritti la residenza o il domicilio in Finlandia.

Riserva n. 17 – Servizi sanitari e sociali

Settore: servizi sanitari e sociali

Classificazione industriale: CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

- a) Servizi sanitari – servizi di ospedali, di ambulanza, servizi di assistenza sanitaria residenziale (CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

L'UE: per la prestazione di tutti i servizi sanitari che beneficiano di finanziamenti pubblici o di aiuti statali sotto qualsiasi forma.

L'UE: per tutti i servizi sanitari finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri e di ambulanza finanziati con fondi privati, e i servizi di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri. La partecipazione di operatori privati al circuito sanitario finanziato con fondi privati può essere subordinata a una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

In AT, PL e SI: la prestazione di servizi di ambulanza finanziati con fondi privati (CPC 93192).

In BE: lo stabilimento di servizi di ambulanza e di servizi di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93192, 93193).

In BG, CY, CZ, FI, MT e SK: la prestazione di servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192, 93193).

In FI: la prestazione di altri servizi sanitari (CPC 93199).

Misure esistenti:

CZ: legge n. 372/2011 Sb. sui servizi di assistenza sanitaria e le condizioni della loro prestazione.

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:

In DE: la prestazione di servizi nell'ambito del sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono "servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri". Per accordare un trattamento migliore nel quadro di un accordo commerciale bilaterale per quanto riguarda la prestazione di servizi sociali e sanitari (CPC 93).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In DE: la proprietà degli ospedali finanziati e gestiti dalle forze armate tedesche.

Per nazionalizzare altri ospedali essenziali finanziati con fondi privati (CPC 93110).

In FR: la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In FR: la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati (parte di CPC 9311).

Misure esistenti:

FR: Code de la Santé Publique.

b) Servizi sanitari e sociali, inclusa l'assicurazione pensionistica

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

L'UE, a eccezione di HU: la prestazione transfrontaliera di servizi sanitari, servizi sociali e attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

In HU: la prestazione transfrontaliera di tutti i servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, diversi dai servizi ospedalieri, che beneficiano di finanziamenti pubblici (CPC 9311, 93192, 93193).

c) Servizi sociali, compresa l'assicurazione pensionistica

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:

L'UE: la prestazione di tutti i servizi sociali che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma, nonché le attività o i servizi che fanno parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. La partecipazione di operatori privati al circuito sociale finanziato da fondi privati può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

In BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT e PT: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.

In CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK, e SI: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati.

In DE: il sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono "servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri".



Misure esistenti:

FI: Laki yksityisistä turvallisuuksipalveluista (legge sui servizi sociali privati) 922/2011.

IE: legge sulla sanità del 2004 (S. 39); e  
legge sulla sanità del 1970 (e successive modifiche – S.61A).

IT: legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale;  
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria; e legge  
8 novembre 2000, n. 328, Riforma dei servizi sociali.

Riserva n. 18 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Settore: servizi di guida turistica, servizi sanitari e sociali

Classificazione industriale: CPC 7472

Tipo di riserva: trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FR: prescrizione della cittadinanza di uno Stato membro per la prestazione di servizi di guida turistica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

In LT: nella misura in cui il Regno Unito consente ai cittadini lituani di prestare servizi di guida turistica, la Lituania consentirà ai cittadini del Regno Unito di prestare servizi di guida turistica alle stesse condizioni.

Riserva n. 19 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Settore: servizi ricreativi, culturali e sportivi

Classificazione industriale: CPC 962, 963, 9619, 964

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

l'UE, a eccezione di AT e, per la liberalizzazione degli investimenti, in LT: La prestazione di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali.

In AT e LT: per lo stabilimento può essere prescritta una licenza o una concessione.

b) Servizi di intrattenimento, servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi (CPC 9619, 964 diversi da 96492)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE, a eccezione di AT e SE: La prestazione transfrontaliera di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

In CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI e SK: per quanto riguarda la prestazione di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

In BG: la prestazione dei servizi di intrattenimento seguenti: circhi, parchi di divertimento e servizi d'attrazione analoghi, sale da ballo, discoteche, servizi dei maestri di danza e altri servizi di intrattenimento.

In EE: la fornitura di altri servizi di intrattenimento, eccetto per i servizi delle sale cinematografiche.

In LT e LV: la prestazione di tutti i servizi di intrattenimento diversi dai servizi di gestione di cinema, teatri.

In CY, CZ, LV, PL, RO e SK: la prestazione transfrontaliera di servizi sportivi e di altri servizi ricreativi.

c) Agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In FR: la partecipazione straniera in case editrici esistenti che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto della società. Lo stabilimento di agenzie di stampa del Regno Unito è subordinato alle condizioni stabilite nella regolamentazione interna. Lo stabilimento di agenzie di stampa da parte di investitori stranieri è subordinato alla reciprocità.

Misure esistenti:

FR: Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse; e Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In HU: per la prestazione di servizi delle agenzie di informazione e di stampa.

d) Servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse (CPC 96492)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

L'UE: Lo svolgimento di attività di giochi d'azzardo, che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese in particolare le lotterie, i "gratta e vinci", i giochi d'azzardo offerti in casinò, sale giochi o locali autorizzati, servizi di scommesse, bingo e gioco d'azzardo gestiti da associazioni di beneficenza od organizzazioni senza scopo di lucro e a loro vantaggio.

Riserva n. 20 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto

Settore: servizi di trasporto

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Trasporto marittimo – Qualsiasi altra attività commerciale svolta a partire da una nave



Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

L'UE: La cittadinanza dell'equipaggio su una nave marittima o una nave per la navigazione interna.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

L'UE, eccetto LV e MT: solo le persone fisiche o giuridiche dell'UE possono registrare una nave e gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento (si applica per tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, compresi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca; il trasporto internazionale passeggeri e merci (CPC 721); e i servizi ausiliari del trasporto marittimo).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

A MT: esistono diritti esclusivi per il collegamento marittimo tra Malta e l'Europa continentale via Italia (CPC 7213, 7214, parte di 742, 745, parte di 749).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

In SK: gli investitori stranieri devono avere la propria sede principale nella Repubblica slovacca per richiedere una licenza che consenta loro di prestare un servizio (CPC 722).

b) Servizi ausiliari del trasporto marittimo

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

L'UE: La prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio. Si precisa che, indipendentemente dai criteri applicabili all'immatricolazione delle navi in uno Stato membro dell'Unione europea, quest'ultima si riserva il diritto di esigere che unicamente le navi immatricolate nei registri nazionali di Stati membri dell'Unione europea possano prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio (CPC 7452).

L'UE, a eccezione di LT e LV: solo le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea possono prestare servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In LT: solo le persone giuridiche lituane o le persone giuridiche di uno Stato membro dell'Unione europea con succursali in Lituania che dispongono di un certificato rilasciato dall'amministrazione lituana per la sicurezza marittima possono prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta (CPC 7214, 7452).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

In BE: i servizi di movimentazione merci possono essere prestati solo da lavoratori accreditati, ammessi a lavorare nelle aree portuali designate con regio decreto (CPC 741).

Misure esistenti:

BE: Loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;

Arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant une Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence;

Arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d'une organisation d'employeur (Anvers);

Arrêté royal du 29 janvier 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Gand);

Arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Zeebrugge);

Arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d'une organisation d'employeur (Ostende); e

Arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, tel que modifié.

c) Servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale, trattamento della nazione più favorita:

L'UE: Servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne.

d) Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE: trasporto ferroviario di passeggeri (CPC 7111).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale:

Nell'UE: trasporto ferroviario di merci (CPC 7112).

In LT: i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono oggetto di monopolio di Stato (CPC 86764, 86769, parte di 8868).

In SE (solo relativamente all'accesso al mercato): i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono subordinati a una verifica della necessità economica nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 86764, 86769, parte di 8868).

Misure esistenti:

UE: direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.

SE: legge sul piano regolatore (2010:900).

---

<sup>1</sup> Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU UE L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

e) Trasporto su strada (trasporto passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma) e servizi ausiliari del trasporto su strada

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

L'UE: Per i servizi di trasporto su strada contemplati dalla parte seconda, rubrica terza, del presente accordo e dall'allegato 31 del presente accordo.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

L'UE: Per i servizi di trasporto su strada contemplati dalla parte seconda, rubrica terza, del presente accordo e dall'allegato 31 del presente accordo:

limitare la prestazione di servizi di cabotaggio all'interno di uno Stato membro da parte di investitori stranieri stabiliti in un altro Stato membro (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

L'UE: Per i servizi di trasporto su strada non contemplati dalla parte seconda, rubrica terza, del presente accordo e dall'allegato 31 del presente accordo:

- i) prescrivere lo stabilimento e limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di trasporto su strada (CPC 712);
- ii) limitare la prestazione di servizi di cabotaggio all'interno di uno Stato membro da parte di investitori stranieri stabiliti in un altro Stato membro (CPC 712);
- iii) ai servizi di taxi nell'Unione può essere applicata una verifica della necessità economica fissando un limite al numero dei prestatori di servizi. Criteri principali: domanda locale conformemente alla legislazione applicabile (CPC 71221).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In BE: il numero massimo di licenze può essere stabilito per legge (CPC 71221).

In IT: ai servizi di limousine si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

Alla prestazione di servizi di trasporto merci si applica una verifica della necessità economica.

Criteri principali: domanda locale (CPC 712).

In BG, DE: per il trasporto passeggeri e il trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a persone fisiche dell'Unione e a persone giuridiche dell'Unione aventi la propria sede centrale nell'Unione (CPC 712).

A MT: per il servizio pubblico di trasporto effettuato con autobus: l'intera rete è oggetto di una concessione che comprende un accordo riguardante gli obblighi di servizio pubblico per far fronte alle necessità di determinati settori sociali (quali studenti e anziani) (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In FI: per prestare servizi di trasporto su strada è prescritta un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In FR: la prestazione di servizi di autobus interurbani (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In ES: per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, ai servizi di cui alla CPC 7122 si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale. Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

In SE: i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto su strada sono subordinati a una verifica della necessità economica, nel caso di prestatori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 6112, 6122, 86764, 86769, parte di 8867).

In SK: al trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale (CPC 712).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In BG: per prescrivere lo stabilimento per i servizi di supporto al trasporto su strada (CPC 744).

Misure esistenti:

UE: regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>,; regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> e regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU UE L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU UE L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU UE L 300 del 14.11.2009, pag. 88).



FI: Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (legge sul trasporto commerciale su strada) 693/2006; Laki liikenteen palveluista (legge sui servizi di trasporto) 320/2017; Ajoneuvolaki (legge sui veicoli) 1090/2002.

IT: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (e successive modifiche), Nuovo codice della strada, articolo 85;  
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, Trasporto su strada di viaggiatori, articolo 8;  
legge 15 gennaio 1992, n. 21, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;  
legge 11 agosto 2003, n. 218, Trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, articolo 1; e legge 10 aprile 1981, n. 151, legge quadro sui trasporti pubblici locali.

SE: legge sul piano regolatore (2010:900).

f) Trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

L'UE: la fornitura di servizi di trasporto nello spazio e la fornitura di servizi di noleggio di veicoli spaziali (CPC 733, parte di 734).

g) Deroghe al trattamento della nazione più favorita

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

– Trasporto (cabotaggio) diverso dal trasporto marittimo

In FI: concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri che esonerano le navi battenti bandiera straniera di un altro paese specifico o i veicoli immatricolati all'estero dal divieto generale di praticare il cabotaggio (compreso il trasporto combinato strada e rotaia) in Finlandia su base di reciprocità (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 722).

– Servizi di supporto al trasporto marittimo

In BG: nella misura in cui il Regno Unito consente ai prestatori di servizi bulgari di prestare servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute, la Bulgaria permetterà ai prestatori di servizi del Regno Unito di prestare alle stesse condizioni servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute (parte di CPC 741, parte di 742).

– Noleggio o leasing di navi

In DE: il noleggio di navi straniere da parte di clienti residenti in Germania può essere subordinato a una condizione di reciprocità (CPC 7213, 7223, 83103).

– Trasporto su strada e su rotaia

L'UE: concedere un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel settore del trasporto internazionale di merci su strada (compreso il trasporto combinato – strada o rotaia) e del trasporto passeggeri, concluso tra l'Unione o gli Stati membri e un paese terzo (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Tale trattamento può:

- a) riservare o limitare la prestazione dei pertinenti servizi di trasporto tra le parti contraenti o sul loro territorio ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente<sup>1</sup>; o
- b) prevedere l'esenzione fiscale per tali veicoli.

– Trasporto su strada

In BG: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di tali tipi di servizi di trasporto e ne specificano i termini e le condizioni, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali nel territorio della Bulgaria o attraverso le sue frontiere (CPC 7121, 7122, 7123).

---

<sup>1</sup> Per quanto concerne l'Austria, la parte della deroga alla clausola di trattamento della nazione più favorita riguardante i diritti di traffico interessa tutti i paesi con cui esistono, o potranno esistere in futuro, accordi bilaterali o di altro tipo relativi al trasporto su strada.

In CZ: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Repubblica ceca verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

In ES: l'autorizzazione per lo stabilimento di una presenza commerciale in Spagna può essere rifiutata a prestatori di servizi il cui paese d'origine non accorda un effettivo accesso al mercato ai prestatori di servizi spagnoli (CPC 7123).

Misure esistenti:

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

In HR: misure applicate in forza di accordi, esistenti o futuri, relativi al trasporto internazionale su strada e che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Croazia verso le parti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

In LT: misure adottate in forza di accordi bilaterali che fissano le disposizioni per i servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi il transito bilaterale e altre autorizzazioni di trasporto per i servizi di trasporto verso, attraverso e in uscita dal territorio della Lituania verso le parti contraenti interessate, nonché le imposte e i pedaggi stradali (CPC 7121, 7122, 7123).

In SK: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Repubblica slovacca verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

- Trasporto ferroviario

In BG, CZ e SK: per accordi esistenti o futuri e che disciplinano i diritti di traffico e le condizioni operative, nonché la prestazione di servizi di trasporto nei territori della Bulgaria, della Repubblica ceca e della Slovacchia e tra i paesi interessati (CPC 7111, 7112).

- Trasporto aereo - servizi ausiliari del trasporto aereo

L'UE: concessione di un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai servizi di assistenza a terra.

- Trasporto su strada e su rotaia

In EE: in caso di concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel settore dei trasporti internazionali su strada (compresi i trasporti combinati strada o rotaia), riserva o limitazione della prestazione di servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dall'Estonia verso le parti contraenti ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente, e si prevede l'esenzione fiscale per tali veicoli (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 721).

- Tutti i servizi di trasporto passeggeri e merci, diversi dal trasporto marittimo e aereo

In PL: nella misura in cui il Regno Unito consente la prestazione di servizi di trasporto in entrata e nel territorio del Regno Unito da parte di prestatori di servizi di trasporto passeggeri e merci polacchi, la Polonia consentirà la prestazione di servizi di trasporto passeggeri e merci da parte di prestatori di servizi di trasporto del Regno Unito in entrata e nel territorio polacco alle stesse condizioni.

Riserva n. 21 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico

Settore: agricoltura, caccia, silvicoltura; pesca, acquacoltura, servizi connessi alla pesca; raccolta, depurazione e distribuzione di acqua

Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 011, ISIC rev. 3.1 012, ISIC rev. 3.1 013, ISIC rev. 3.1 014, ISIC rev. 3.1 015, CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza; ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Agricoltura, caccia e silvicoltura

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In HR: attività agricole e venatorie.

In HU: attività agricole (ISIC rev. 3.1 011, 3.1 012, 3.1 013, 3.1 014, 3.1 015, CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza).

Misure esistenti:

HR: legge sui terreni agricoli (GU 20/18, 115/18, 98/19).

b) Pesca, acquacoltura e servizi connessi alla pesca (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:



L'UE:

1. In particolare nel quadro della politica comune della pesca e degli accordi di pesca con un paese terzo, relativamente all'accesso a risorse biologiche e zone di pesca situate nelle acque marittime poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri e al relativo uso, o ai diritti di pesca derivanti da una licenza di pesca di uno Stato membro, si riserva tra l'altro di:
  - a) disciplinare lo sbarco delle catture effettuate da navi battenti bandiera del Regno Unito o di un paese terzo in relazione ai contingenti a essi assegnati oppure, solo in rapporto alle navi battenti bandiera di uno Stato membro, di imporre che una quota delle catture totali sia sbarcata in porti dell'Unione;
  - b) determinare la dimensione minima di una società affinché possa mantenere pescherecci adibiti alla pesca costiera e artigianale;
  - c) concedere un trattamento differenziato in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri in materia di pesca; e
  - d) imporre che l'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato membro sia composto di cittadini degli Stati membri.
  
2. Un peschereccio è legittimato a battere bandiera di uno Stato membro solo se:
  - a) è interamente di proprietà di:

- i) società registrate nell'Unione; o
  - ii) cittadini di uno Stato membro;
- b) la sua gestione corrente è diretta e controllata dall'interno dell'Unione; e
- c) il noleggiatore, gestore o operatore della nave è una società costituita nell'Unione o è un cittadino di uno Stato membro.
3. Solo a navi battenti bandiera di uno Stato membro può essere concessa una licenza di pesca commerciale che accorda il diritto di pesca nelle acque territoriali di uno Stato membro.
4. La creazione di impianti di acquacoltura in mare o in acque interne.
5. Il paragrafo 1, lettere a), b), c) (salvo che con riferimento al trattamento della nazione più favorita) e d), il paragrafo 2, lettera a), punto i), il paragrafo 2, lettere b) e c), e il paragrafo 3 si applicano solo alle misure applicabili a navi o imprese indipendentemente dalla cittadinanza degli effettivi titolari.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In FR: i cittadini di paesi terzi non possono partecipare al demanio marittimo francese per l'allevamento di pesci, crostacei o la coltura di alghe.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BG: le catture marine e fluviali in acque marittime interne e nelle acque territoriali della Bulgaria sono effettuate da navi battenti bandiera della Bulgaria. Una nave straniera può esercitare la pesca commerciale nella zona economica esclusiva solo sulla base di un accordo tra la Bulgaria e lo Stato di bandiera. Quando attraversano la zona economica esclusiva di pesca, i pescherecci stranieri non possono mantenere gli attrezzi da pesca in funzione.

c) Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

L'UE: per le attività che comprendono i servizi relativi alla raccolta, alla depurazione e alla distribuzione di acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.

## Riserva n. 22 – Attività connesse all'energia

Settore: produzione di energia e servizi connessi

Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 10, 1110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, parte di 4030, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887.

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

- a) Servizi energetici generali (ISIC rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, parte di 403, 41; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (diversi dai servizi di consulenza))

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

L'UE: qualora uno Stato membro consenta che un sistema di trasmissione del gas o dell'energia elettrica o un sistema di trasporto mediante oleodotti e gasdotti sia di proprietà straniera, per quanto riguarda le imprese del Regno Unito controllate da persone fisiche o giuridiche di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'Unione di petrolio, gas naturale o energia elettrica, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione nel suo complesso o di un singolo Stato membro. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza prestati come servizi connessi alla distribuzione di energia.

La presente riserva non si applica a HR, HU e LT (per LT, solo CPC 7131) per quanto riguarda il trasporto di combustibili mediante condotte, né alla LV per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di energia, né alla SI per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di gas (ISIC rev. 3.1 401, 402, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza).

A CY: per la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati nella misura in cui l'investitore sia controllato da una persona fisica o giuridica di un paese terzo che rappresenti più del 5 % delle importazioni dell'Unione di petrolio o di gas naturale, nonché in relazione alla produzione di gas, alla distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte per conto proprio, alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica, al trasporto di combustibili mediante condotte, ai servizi connessi alla distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica diversi dai servizi di consulenza, ai servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, ai servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica e gas non in bombole. Per i servizi connessi all'energia elettrica si applicano le condizioni di cittadinanza e di residenza. (ISIC rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 613, 62271, 63297, 7131 e 887 diversi dai servizi di consulenza).

In FI: le reti e i sistemi di trasmissione e distribuzione di energia e di vapore e acqua calda.

In FI: le restrizioni quantitative sotto forma di monopoli o diritti esclusivi per l'importazione di gas naturale e per la produzione e la distribuzione di vapore e di acqua calda. Attualmente esistono diritti esclusivi e monopoli naturali (ISIC rev. 3.1 40, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza).

In FR: i sistemi di trasmissione del gas e dell'energia elettrica e di trasporto di petrolio e gas mediante condotte (CPC 7131).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

In BE: i servizi di distribuzione di energia e i servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887 diversi dai servizi di consulenza).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BE: per i servizi di trasmissione dell'energia, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il BE ha conferito diritti esclusivi. È prescritto lo stabilimento all'interno dell'Unione (ISIC rev. 3.1 4010, CPC 71310).

In BG: per i servizi connessi alla distribuzione di energia (parte di CPC 88).

In PT: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas, il trasporto di combustibili mediante condotte, i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica e di gas non in bombole nonché i servizi connessi alla distribuzione di energia elettrica e di gas naturale. Le concessioni per i settori dell'energia elettrica e del gas sono affidate soltanto a società a responsabilità limitata con sede centrale e direzione effettiva in PT (ISIC rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 7131, 7422, 887 diversi dai servizi di consulenza).

In SK: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi, la produzione e la distribuzione di vapore e acqua calda, il trasporto di combustibili mediante condotte, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica, vapore e acqua calda, e per i servizi connessi alla distribuzione di energia, compresi i servizi prestati nei settori dell'efficienza energetica, dei risparmi energetici e della diagnostica energetica, è prescritta un'autorizzazione. Si applica una verifica della necessità economica e la domanda può essere respinta soltanto se il mercato è saturo. Per tutte queste attività l'autorizzazione può essere concessa solo a una persona fisica residente in via permanente nel SEE o a una persona giuridica del SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BE: a eccezione dell'estrazione di minerali metalliferi e di altre attività estrattive, alle imprese controllate da persone fisiche o giuridiche di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'Unione europea di petrolio, gas naturale o energia elettrica può essere vietato di assumere il controllo dell'attività. È prescritta la costituzione in società (non succursali) (ISIC rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, parte di 4010, parte di 4020, parte di 4030).

Misure esistenti:

UE: direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>; e direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.

BG: legge sull'energia.

CY: leggi sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2003, legge 122(I)/2003 e successive modifiche;

leggi sulla regolamentazione del mercato del gas del 2004, legge 183(I)/2004 e successive modifiche;

legge sul petrolio (oleodotti), capo 273;

legge sul petrolio, capo 272, e successive modifiche; e

leggi del 2003 sulle specifiche riguardanti il petrolio e i combustibili, legge 148(I)/2003 e successive modifiche.

FI: Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (508/2000); Sähkömarkkinalaki (legge sul mercato dell'energia elettrica) (386/1995); e Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (587/2017).

FR: Code de l'énergie.

PT: decreto legge 230/2012 e decreto legge 231/2012, 26 ottobre – Gas naturale; decreto legge 215-A/2012 e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica; e decreto legge 31/2006, 15 febbraio – Petrolio greggio/prodotti petroliferi.

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU UE L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

<sup>2</sup> Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU UE L 211 del 14.8.2009, pag. 94).



SK: legge 51/1988 sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione mineraria di Stato;  
legge 569/2007 sull'attività geologica;  
legge 251/2012 sull'energia; e legge 657/2004 sull'energia termica.

b) Energia elettrica (ISIC rev. 3.1 40, 401; CPC 62271, 887 (diversi dai servizi di consulenza))

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In FI: l'importazione di energia elettrica. Per quanto riguarda il commercio transfrontaliero, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica.

In FR: solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da Electricité de France (EDF) sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BG: per la produzione di energia elettrica e la produzione di calore.

In PT: le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica sono svolte in regime di concessione esclusiva di servizio pubblico.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BE: per ottenere un'autorizzazione individuale alla produzione di energia elettrica con una capacità pari o superiore a 25 MW è necessario lo stabilimento nell'Unione o in un altro Stato che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente.

La produzione di energia elettrica in acque territoriali del BE è subordinata al rilascio di una concessione e alla costituzione di una joint venture con una persona giuridica dell'Unione o con una persona giuridica di un paese che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, in particolare per quanto riguarda le condizioni inerenti all'autorizzazione e alla selezione.

La persona giuridica dovrebbe inoltre avere la propria amministrazione centrale o la propria sede centrale in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese che soddisfi i criteri summenzionati e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente.

Per la costruzione di elettrodotti che collegano la produzione offshore alla rete di trasmissione Elia è prescritta l'autorizzazione e la società deve soddisfare le condizioni precedentemente specificate, eccetto per il requisito relativo alla joint venture.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

---

<sup>1</sup> Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU UE L 27 del 30.1.1997, pag. 20).

<sup>2</sup> Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU UE L 176 del 15.7.2003, pag. 37).

In BE: un'autorizzazione è necessaria per la fornitura di energia elettrica mediante intermediario a clienti stabiliti in BE e collegati alla rete nazionale o a una linea diretta con tensione nominale superiore a 70 000 volt. L'autorizzazione può essere concessa solo a una persona fisica o giuridica del SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In FR: per la produzione di energia elettrica.

Misure esistenti:

BE: Arrêté Royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes;

Arrêté Royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer; Arrêté Royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge;

Arrêté royal relatif aux autorisations de fourniture d'électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci

e Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel.

FI: Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (508/2000); Sähkömarkkinalak (legge sul mercato dell'energia elettrica) 588/2013; e Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (587/2017).

FR: Code de l'énergie.

PT: decreto legge 215-A/2012; e  
decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica.

c) Combustibili, gas naturale, petrolio greggio o prodotti petroliferi (ISIC rev. 3.1 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887 (diversi dai servizi di consulenza))

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In FI: impedire per motivi di sicurezza energetica che persone fisiche o giuridiche straniere controllino o detengano la proprietà di un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) (comprese le parti utilizzate per il deposito o la rigassificazione del GNL).

In FR: per motivi di sicurezza energetica nazionale, solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da ENGIE sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione del gas.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BE: per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il Belgio ha conferito diritti esclusivi. Per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas è prescritto lo stabilimento all'interno dell'Unione (parte di CPC 742).

In BG: per il trasporto mediante condotte, il deposito e il magazzinaggio di petrolio e gas naturale, compresa la trasmissione di transito (CPC 71310, parte di CPC 742).

In PT: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (gas naturale). Inoltre le concessioni riguardanti la trasmissione, la distribuzione e il deposito sotterraneo di gas naturale e i terminali di arrivo, deposito e rigassificazione del GNL sono aggiudicate mediante appalti pubblici (CPC 7131, CPC 7422).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BE: per il trasporto mediante condotte di gas naturale e di altri combustibili è prescritta un'autorizzazione. L'autorizzazione è concessa unicamente a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro (conformemente all'articolo 3 dell'AR del 14 maggio 2002).

Qualora l'autorizzazione sia richiesta da una società:

- a) tale società deve essere stabilita conformemente al diritto del Belgio, o di un altro Stato membro, oppure di un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>; e
- b) la società deve avere la propria sede centrale amministrativa, lo stabilimento principale o la sede in uno Stato membro oppure in un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 98/30/CE, purché l'attività di tale stabilimento o sede centrale costituisca un collegamento effettivo e permanente con l'economia del paese in questione (CPC 7131).

In BE: in generale la fornitura di gas naturale a clienti (consumatori e società di distribuzione il cui consumo combinato complessivo di gas derivante da tutti i punti di approvvigionamento sia pari almeno a un milione di metri cubi l'anno) stabiliti in Belgio è subordinata a un'autorizzazione individuale rilasciata dal ministro, salvo nel caso in cui il fornitore sia una società di distribuzione che utilizza la propria rete di distribuzione. L'autorizzazione può essere concessa solo a persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea.

A CY: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte nonché la vendita al dettaglio di olio combustibile e gas in bombole diverse dalle vendite per corrispondenza (CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131, CPC 742).

---

<sup>1</sup> Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU UE L 204, pag. 21.7.1998, pag. 1).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In HU: per la prestazione di servizi di trasporto mediante condotte è prescritto lo stabilimento. I servizi possono essere prestati mediante un contratto di concessione stipulato con lo Stato o con l'autorità locale. La prestazione di tale servizio è disciplinata dalla legge ungherese sulle concessioni (CPC 7131).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In LT: per il trasporto di combustibili mediante condotte e i servizi ausiliari del trasporto mediante condotte di merci diverse dai combustibili.

Misure esistenti:

BE: Arrêté Royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations; e

Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (articolo 8.2).

BG: legge sull'energia.

CY: leggi sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2003, legge 122(I)/2003 e successive modifiche;

leggi sulla regolamentazione del mercato del gas del 2004, legge 183(I)/2004 e successive modifiche;

legge sul petrolio (oleodotti), capo 273;

legge sul petrolio, capo 272, e successive modifiche; e

leggi del 2003 sulle specifiche riguardanti il petrolio e i combustibili, legge 148(I)/2003 e successive modifiche.

FI: Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (508/2000); e  
Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (587/2017).

FR: Code de l'énergie.

HU: legge XVI del 1991 sulle concessioni.

LT: legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973.

PT: decreto legge 230/2012 e decreto legge 231/2012, 26 ottobre – Gas naturale; decreto legge 215-A/2012 e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica; e decreto legge 31/2006, 15 febbraio – Petrolio greggio/prodotti petroliferi.

d) Nucleare (ISIC rev. 3.1 12, 3.1 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, parte di 4010, CPC 887)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In DE: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:



In AT e FI: per la produzione, la trasformazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

In BE: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:

In HU e SE: per la trasformazione di combustibili nucleari e la generazione di energia elettrica nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In BG: per la trasformazione e il commercio di materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati, la manutenzione e la riparazione di attrezzature e sistemi negli stabilimenti di produzione dell'energia nucleare, il trasporto di tali materiali e dei residui della loro lavorazione o l'uso delle radiazioni ionizzanti, nonché per tutti gli altri servizi connessi all'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici (compresi servizi tecnici e di consulenza, servizi relativi al software ecc.).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In FR: tali attività devono rispettare gli obblighi di un accordo Euratom.

Misure esistenti:

AT: Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (legge costituzionale "Austria senza energia nucleare"), BGBl. I Nr. 149/1999.

BG: legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare.

FI: Ydinenergiaki (legge sull'energia nucleare) (990/1987).

HU: legge CXVI del 1996 sull'energia nucleare; e decreto governativo n. 72/2000 sull'energia nucleare.

SE: codice ambientale svedese (1998:808); e legge sulle attività nel campo della tecnologia nucleare (1984:3).

Riserva n. 23 – Altri servizi non compresi altrove

Settore: altri servizi non compresi altrove

Classificazione industriale: CPC 9703, parte di CPC 612, parte di CPC 621, parte di CPC 625, parte di 85990

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri (CPC 9703)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In FI: i servizi di cremazione e la gestione/manutenzione di cimiteri e tombe possono essere prestati solo dallo Stato e da comuni, parrocchie, comunità religiose oppure fondazioni o società senza scopo di lucro.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

In DE: solo le persone giuridiche di diritto pubblico possono gestire un cimitero. Creazione e gestione di cimiteri e servizi connessi ai servizi funerari.

In PT: per prestare servizi funerari e di pompe funebri è prescritta la presenza commerciale. Per diventare un dirigente tecnico di enti che prestano servizi funerari e di pompe funebri è prescritta la cittadinanza del SEE.

In SE: monopolio della Chiesa di Svezia o dell'autorità locale per i servizi di cremazione e funerari.

A CY e in SI: servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.

Misure esistenti:

FI: Hautaustoimilaki (legge sui servizi funerari) (457/2003).

PT: decreto legge 10/2015, del 16 gennaio, alterado p/ Lei 15/2018, 27 março.

SE: Begravningslag (1990:1144) (legge sulle sepolture); Begravningsförrordningen (1990:1147) (ordinanza sulle sepolture).

b) Altri servizi alle imprese

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In FI: per prestare servizi di identificazione elettronica è prescritto lo stabilimento in Finlandia o in un altro paese del SEE.

Misure esistenti:

FI: Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (legge sull'identificazione e la firma elettroniche) 617/2009.

c) Nuovi servizi

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

L'UE: per la prestazione di nuovi servizi, diversi da quelli rientranti nella classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC), 1991.

Elenco del Regno Unito

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Riserva n. 2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario)

Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)

Riserva n. 4 – Servizi alle imprese (servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie)

Riserva n. 5 – Servizi alle imprese (servizi di collocamento)

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese (servizi di investigazione)

Riserva n. 7 – Servizi alle imprese (altri servizi alle imprese)

Riserva n. 8 – Servizi di istruzione

Riserva n. 9 – Servizi finanziari

Riserva n. 10 – Servizi sanitari e sociali

Riserva n. 11 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Riserva n. 12 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto

Riserva n. 13 – Pesca, approvvigionamento idrico

Riserva n. 14 – Attività connesse all'energia

Riserva n. 15 – Altri servizi non compresi altrove

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Settore: Tutti i settori

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

obblighi per i servizi giuridici

Capo/Sezione: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e quadro normativo per i servizi giuridici

Descrizione:

Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Presenza commerciale



Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

i servizi considerati di pubblica utilità a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli pubblici o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.

I servizi di pubblica utilità esistono in settori quali i servizi di consulenza scientifica e tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari di tutti i modi di trasporto. Su tali servizi sono spesso concessi diritti esclusivi a operatori privati, per esempio operatori che beneficiano di concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi di pubblica utilità esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per ogni settore. La presente riserva non si applica alle telecomunicazioni e ai servizi informatici e affini.

b) Trattamento della nazione più favorita

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:

Concessione di un trattamento differenziato in forza di trattati internazionali in materia di investimenti o di altri accordi commerciali in vigore o firmati prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

Concessione di un trattamento differenziato in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri a un paese che:

- i) crea un mercato interno dei servizi e degli investimenti;
- ii) concede il diritto di stabilimento; o
- iii) prescrive il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici.

Per mercato interno relativo ai servizi e allo stabilimento si intende una zona priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone.

Per diritto di stabilimento si intende l'obbligo di eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli allo stabilimento nelle parti dell'accordo di integrazione economica regionale entro l'entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento deve comportare il diritto dei cittadini nazionali delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nazionali nel diritto nazionale del paese in cui si attua lo stabilimento.

Per ravvicinamento delle legislazioni si intende:

- i) l'allineamento della legislazione di una o più parti dell'accordo di integrazione economica regionale con la legislazione dell'altra parte (o delle altre parti) di tale accordo; o
- ii) l'integrazione della legislazione comune nel diritto nazionale delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale.

L'allineamento o l'integrazione avvengono, e si ritengono avvenuti, solo nel momento in cui sono recepiti nel diritto della parte (o delle parti) dell'accordo di integrazione economica regionale.

Concessione di un trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di stabilimento ai cittadini o alle imprese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri tra il Regno Unito e qualsiasi dei paesi o principati seguenti: Andorra, Monaco, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

c) Armi, munizioni e materiale bellico

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

produzione, distribuzione o commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Il materiale bellico è limitato ai prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per uso militare in relazione allo svolgimento di attività belliche o di difesa.

Riserva n. 2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario)

Settore – sottosettore: Servizi professionali – servizi giuridici, servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale: parte di CPC 861, parte di 87902, parte di 862

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

obblighi per i servizi giuridici

Capo/Sezione: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e quadro normativo per i servizi giuridici

Descrizione:

a) Servizi giuridici

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, alta dirigenza e consigli di amministrazione, trattamento nazionale, scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:

Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi di consulenza giuridica e servizi giuridici di autorizzazione, documentazione e certificazione prestati da professionisti investiti di funzioni pubbliche quali notai e riguardanti i servizi prestati da ufficiali giudiziari (parte di CPC 861, parte di 87902).

b) Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:

Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.

Misure esistenti:

Companies Act 2006 (legge sulle società del 2006)

Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)

Settore: servizi professionali sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti

Classificazione industriale: CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

- a) Servizi medici e dentistici; servizi prestati da ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (CPC 63211, 85201, 9312, 9319)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

Lo stabilimento dei medici nel quadro del National Health Service (servizio sanitario nazionale) è subordinato alla pianificazione degli operatori del settore (CPC 93121, 93122).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:

Per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi è prescritta la residenza. Tali servizi possono essere prestati soltanto da persone fisiche effettivamente presenti sul territorio del Regno Unito (CPC 9312, parte di 93191).

La prestazione transfrontaliera di servizi medici, dentistici e ostetrici e servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191).

Per i prestatori di servizi non fisicamente presenti nel territorio del Regno Unito (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191).

b) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale:

La vendita per corrispondenza è possibile soltanto dal Regno Unito; pertanto per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di specifici prodotti medicali al pubblico nel Regno Unito è prescritto lo stabilimento nel Regno Unito.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:

La vendita al dettaglio transfrontaliera di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e altri servizi prestati dai farmacisti.



Riserva n. 4 – Servizi alle imprese (servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie)

Settore – sottosettore: servizi alle imprese - servizi delle agenzie di riscossione, servizi di informazioni creditizie

Classificazione industriale: CPC 87901, 87902

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

presenza locale

Capo: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di agenzie di riscossione e di servizi di informazioni creditizie.

Riserva n. 5 – Servizi alle imprese (servizi di collocamento)

Settore – sottosettore: servizi alle imprese – servizi di collocamento

Classificazione industriale: CPC 87202, 87204, 87205, 87206, 87209

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

La prestazione di servizi di collocamento di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209).

Prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione di servizi transfrontalieri di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori.

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese (servizi di investigazione)

Settore – sottosettore: servizi alle imprese – servizi di investigazione

Classificazione CPC 87301

industriale:

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di investigazione (CPC 87301).

Riserva n. 7 – Servizi alle imprese (altri servizi alle imprese)

Settore – sottosettore: servizi alle imprese – altri servizi alle imprese

Classificazione industriale: CPC 86764, 86769, 8868, parte di 8790

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

- a) Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:

Prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario dall'esterno del proprio territorio.

Prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne dall'esterno del proprio territorio.

Prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi marittime dall'esterno del proprio territorio.

Prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti dall'esterno del proprio territorio (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868).

Solo gli organismi riconosciuti autorizzati dal Regno Unito possono svolgere le ispezioni prescritte dalla normativa e la certificazione delle navi per conto del Regno Unito. Può esistere l'obbligo di stabilimento.

Misure esistenti:

Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi come conservato nel diritto del Regno Unito dallo European Union (Withdrawal) Act 2018 e come modificato dai Merchant Shipping (Recognised Organisations) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019.

b) Altri servizi alle imprese connessi all'aviazione

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

Concessione di un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai servizi seguenti:

- i) servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili;
- ii) noleggio o leasing di aeromobili senza equipaggio;
- iii) servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS);
- iv) seguenti servizi prestati con aeromobile con equipaggio nel rispetto delle norme e regolamentazioni di ciascuna parte che disciplinano l'ammissione degli aeromobili nel rispettivo territorio, la partenza da esso e l'esercito al suo interno: lotta aerea antincendio, addestramento al volo, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili; e
- v) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo.

Riserva n. 8 – Servizi di istruzione

Settore: servizi di istruzione

Classificazione CPC 92

industriale:

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Tutti i servizi nel settore dell'istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un sostegno statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati.

Laddove a un prestatore straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di operatori privati al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria.

La prestazione di altri servizi di istruzione finanziati da fondi privati, vale a dire diversi da quelli classificati come servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e degli adulti (CPC 929).



Riserva n. 9 – Servizi finanziari

Settore: servizi finanziari

Classificazione industriale:

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Tutti i servizi finanziari

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

Prescrivere che un prestatore di servizi finanziari, diverso da una succursale, assuma una forma giuridica specifica, su base non discriminatoria, quando si stabilisce nel Regno Unito.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

concessione di un trattamento differenziato a un investitore o a un prestatore di servizi finanziari di un paese terzo in forza di un qualsivoglia trattato internazionale bilaterale o multilaterale in materia di investimenti o di qualsivoglia altro accordo commerciale.

b) Servizi assicurativi e connessi

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

Per la prestazione di servizi assicurativi e connessi, eccetto per:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
  - trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

- merci in transito internazionale;
  - ii) la riassicurazione e la retrocessione; e
  - iii) i servizi accessori del settore assicurativo.
- c) Servizi bancari e altri servizi finanziari

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

Solo le imprese con sede sociale nel Regno Unito possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento. L'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni, compresi i fondi di investimento e, se consentito dal diritto nazionale, di società d'investimento, è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata con sede centrale e sede sociale nel Regno Unito.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

Per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e

- ii) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a), punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.

Riserva n. 10 – Servizi sanitari e sociali

Settore: servizi sanitari e sociali

Classificazione industriale: CPC 931, diversi da 9312, parte di 93191

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

- a) Servizi sanitari – servizi di ospedali, di ambulanza, servizi di assistenza sanitaria residenziale (CPC 931, diversi da 9312, parte di 93191)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

Per la prestazione di tutti i servizi sanitari che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati.

Tutti i servizi sanitari finanziati con fondi privati diversi dai servizi ospedalieri. La partecipazione di operatori privati al circuito sanitario finanziato con fondi privati può essere subordinata a una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

b) Servizi sanitari e sociali, inclusa l'assicurazione pensionistica

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:

Prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio dei prestatori di servizi e limitare la prestazione transfrontaliera di tali servizi dall'esterno del proprio territorio, la prestazione transfrontaliera di servizi sociali dall'esterno del proprio territorio, nonché le attività o i servizi che fanno parte di un sistema pensionistico pubblico o di un regime obbligatorio di sicurezza sociale. La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

c) Servizi sociali, compresa l'assicurazione pensionistica

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:

La prestazione di tutti i servizi sociali che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati, nonché le attività o i servizi che fanno parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. La partecipazione di operatori privati al circuito sociale finanziato da fondi privati può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

La prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.

Riserva n. 11 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Settore: servizi ricreativi, culturali e sportivi

Classificazione industriale: CPC 963, 9619, 964

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)



La prestazione di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali.

- b) Servizi di intrattenimento, servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi (CPC 9619, 964 diversi da 96492)

La prestazione transfrontaliera di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

- c) Servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse (CPC 96492)

Lo svolgimento di attività di giochi d'azzardo, che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese in particolare le lotterie, i "gratta e vinci", i giochi d'azzardo offerti in casinò, sale giochi o locali autorizzati, servizi di scommesse, bingo e gioco d'azzardo gestiti da associazioni di beneficenza od organizzazioni senza scopo di lucro e a loro vantaggio.

Riserva n. 12 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto

Settore: servizi di trasporto

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Trasporto marittimo – Qualsiasi altra attività commerciale svolta a partire da una nave

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:

La cittadinanza dell'equipaggio su una nave marittima o una nave per la navigazione interna.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

Ai fini della registrazione di una nave e dell'esercizio di una flotta battente bandiera del Regno Unito (tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, comprese la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca; il trasporto internazionale passeggeri e merci (CPC 721); e i servizi ausiliari del trasporto marittimo). Questa riserva non si applica alle persone giuridiche costituite nel Regno Unito che hanno un legame effettivo e continuo con la sua economia.

b) Servizi ausiliari del trasporto marittimo

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:

La prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio. Si precisa che, indipendentemente dai criteri applicabili all'immatricolazione delle navi nel Regno Unito, quest'ultimo si riserva il diritto di esigere che unicamente le navi immatricolate nei registri nazionali del Regno Unito possano prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio (CPC 7452).

Solo le navi battenti bandiera del Regno Unito possono prestare servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214).

c) Servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

Servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne.

d) Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:

trasporto ferroviario di passeggeri (CPC 7111).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale:

trasporto ferroviario di merci (CPC 7112).

- e) Trasporto su strada (trasporto passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma) e servizi ausiliari del trasporto su strada

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

Per i servizi di trasporto su strada contemplati dalla parte seconda, rubrica terza, del presente accordo e dall'allegato 31 del presente accordo.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:

Per i servizi di trasporto su strada non contemplati dalla parte seconda, rubrica terza, del presente accordo e dall'allegato 31 del presente accordo:

- i) prescrivere lo stabilimento e limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di trasporto su strada (CPC 712);

- ii) ai servizi di taxi nel Regno Unito può essere applicata una verifica della necessità economica fissando un limite al numero dei prestatori di servizi. Criteri principali: domanda locale conformemente alla legislazione applicabile (CPC 71221).

Misure esistenti:

regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, come conservato nel diritto del Regno Unito dallo European Union (Withdrawal) Act 2018 e come modificato dai Licensing of Operators and International Road Haulage (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019;

regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, come conservato nel diritto del Regno Unito dallo European Union (Withdrawal) Act 2018 e come modificato dai Licensing of Operators and International Road Haulage (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019; e

regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006, come conservato nel diritto del Regno Unito dallo European Union (Withdrawal) Act 2018 e come modificato dalle Common Rules for Access to the International Market for Coach and Bus Services (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

f) Trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:

Servizi di trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali (CPC 733, parte di 734).

g) Deroghe al trattamento della nazione più favorita

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

i) Trasporto su strada e su rotaia

Concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel settore del trasporto internazionale di merci su strada (compreso il trasporto combinato – strada o rotaia) e del trasporto passeggeri, conclusi tra il Regno Unito e un paese terzo (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Tale trattamento può:

- riservare o limitare la prestazione dei pertinenti servizi di trasporto tra le parti contraenti o sul loro territorio ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente;  
o
- prevedere l'esenzione fiscale per tali veicoli.

ii) Trasporto aereo - servizi ausiliari del trasporto aereo

Concessione di un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai servizi di assistenza a terra.



Riserva n. 13 – Pesca, approvvigionamento idrico

Settore: pesca, acquacoltura, servizi connessi alla pesca; raccolta, depurazione e distribuzione di acqua

Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882, ISIC rev. 3.1 41

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Pesca, acquacoltura e servizi connessi alla pesca (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale, trattamento della nazione più favorita:

1. In particolare nel quadro della politica della pesca del Regno Unito e degli accordi di pesca con un paese terzo, relativamente all'accesso a risorse biologiche e zone di pesca situate nelle acque marittime poste sotto la sovranità o la giurisdizione del Regno Unito e al relativo uso o ai diritti di pesca derivanti da una licenza di pesca del Regno Unito, quest'ultimo si riserva tra l'altro di:
  - a) disciplinare lo sbarco delle catture effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro o di un paese terzo in relazione ai contingenti a essi assegnati oppure, solo in rapporto alle navi battenti bandiera del Regno Unito, di imporre che una quota delle catture totali sia sbarcata in porti del Regno Unito;
  - b) determinare la dimensione minima di una società affinché possa mantenere pescherecci adibiti alla pesca costiera e artigianale;
  - c) concedere un trattamento differenziato in forza di accordi internazionali esistenti o futuri relativi alla pesca; e

- d) imporre che l'equipaggio di una nave battente bandiera del Regno Unito sia composto di cittadini del Regno Unito.
2. Un peschereccio è legittimato a battere bandiera del Regno Unito solo se:
- a) è interamente di proprietà di:
    - i) società costituite nel Regno Unito; o
    - ii) cittadini del Regno Unito;
  - b) la sua gestione corrente è diretta e controllata dall'interno del Regno Unito; e
  - c) il noleggiatore, gestore o operatore della nave è una società costituita nel Regno Unito o è un cittadino del Regno Unito.
3. Solo a navi battenti bandiera del Regno Unito può essere concessa una licenza di pesca commerciale che accorda il diritto di pesca nelle acque territoriali del Regno Unito.
4. La creazione di impianti di acquacoltura in mare o in acque interne.
5. Il paragrafo 1, lettere a), b), c) (salvo che con riferimento al trattamento della nazione più favorita) e d), il paragrafo 2, lettera a), punto i), il paragrafo 2, lettere b) e c), e il paragrafo 3 si applicano solo alle misure applicabili a navi o imprese indipendentemente dalla cittadinanza degli effettivi titolari.

b) Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:

Per le attività che comprendono i servizi relativi alla raccolta, alla depurazione e alla distribuzione di acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.

Riserva n. 14 – Attività connesse all'energia

Settore: produzione di energia e servizi connessi

Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 401, 402, CPC 7131 e 887 (diversi dai servizi di consulenza).

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

Il Regno Unito, se consente che un sistema di trasmissione del gas o dell'energia elettrica o un sistema di trasporto mediante oleodotti e gasdotti sia di proprietà straniera, si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti le imprese dell'Unione controllate da persone fisiche o imprese di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni del Regno Unito di petrolio, gas naturale o energia elettrica, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico del Regno Unito. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza prestati come servizi connessi alla distribuzione di energia.

Riserva n. 15 – Altri servizi non compresi altrove

Settore: altri servizi non compresi altrove

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di nuovi servizi, diversi da quelli rientranti nella classificazione centrale dei prodotti provvisoria delle Nazioni Unite (CPC), 1991.

VISITATORI PER MOTIVI PROFESSIONALI A FINI DI STABILIMENTO,  
PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ E  
VISITATORI DI BREVE DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI

1. Una misura elencata nel presente allegato può essere mantenuta in vigore, prorogata, tempestivamente rinnovata o modificata a condizione che la modifica non ne riduca la conformità agli articoli 141 e 142 del presente accordo, quale esistente immediatamente prima della modifica.
2. Gli articoli 141 e 142 del presente accordo non si applicano alle misure esistenti non conformi elencate nel presente allegato, nella misura della non conformità.
3. Gli elenchi di cui ai paragrafi 6, 7 e 8 si applicano solo ai territori del Regno Unito e dell'Unione in conformità dell'articolo 520, paragrafo 2, e dell'articolo 774 del presente accordo e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione e i suoi Stati membri e il Regno Unito. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione.

4. Si precisa che, per l'Unione, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Regno Unito il trattamento concesso in uno Stato membro, in applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o di qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a:

- i) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o
- ii) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione.

5. Nell'elenco in appresso sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Cechia

DE Germania



DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LT Lituania

LU Lussemburgo

LV Lettonia

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SE Svezia

SI Slovenia

SK Repubblica slovacca

6. Le misure non conformi dell'Unione sono le seguenti.

Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento

Tutti i settori	<p>AT, CZ: il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p> <p>SK: il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico. È prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p> <p>CY: durata del soggiorno permessa: fino a 90 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi. Il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p>
-----------------	--

## Personale trasferito all'interno di una società

Tutti i settori	<p>UE: fino al 31 dicembre 2022 gli oneri, i diritti o le imposte applicati da una parte (diversi dai diritti connessi al trattamento di una domanda o di un rinnovo di visto, permesso di lavoro o permesso di soggiorno) in ragione del fatto di essere autorizzata a svolgere un'attività o ad assumere una persona in grado di esercitare tale attività nel territorio di una parte, a meno che non si tratti di un requisito conforme all'articolo 140, paragrafo 3, del presente accordo o di un diritto sanitario a norma della legislazione nazionale in relazione a una domanda di permesso di ingresso, soggiorno, lavoro o residenza nel territorio di una parte.</p> <p>AT, CZ, SK: il personale trasferito all'interno di una società deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p> <p>FI: il personale di alto livello deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro.</p> <p>HU: le persone fisiche che sono state socie di un'impresa non sono ammissibili al trasferimento all'interno di una società.</p>
-----------------	---

## Visitatori di breve durata per motivi professionali

Tutte le attività di cui al paragrafo 8:	<p>CY, DK, HR: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, qualora il visitatore di breve durata per motivi professionali presti un servizio.</p> <p>LV: è prescritto il permesso di lavoro per operazioni/attività da svolgersi sulla base di un contratto.</p> <p>MT: permesso di lavoro prescritto. Non si effettua la verifica della necessità economica.</p> <p>SI: è prescritto un permesso unico di residenza e lavoro per la prestazione di servizi nell'arco di un singolo periodo che superi 14 giorni e per determinate attività (ricerca e progettazione; seminari di formazione; acquisti; operazioni commerciali; traduzione e interpretazione). Non è prescritta la verifica della necessità economica.</p> <p>SK: qualora la prestazione di un servizio nel territorio della Slovacchia si protragga oltre sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile, è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p>
Ricerca e progettazione	AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, eccetto per le attività di ricerca dei ricercatori scientifici e statistici.

Ricerche di mercato	<p>AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. La verifica della necessità economica non si applica alle attività di ricerca e analisi di durata non superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile. Diploma di laurea prescritto.</p> <p>CY: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p>
Fiere ed esposizioni	<p>AT, CY: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, per le attività di durata superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile.</p>
Servizi post-vendita o post-locazione	<p>AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. La verifica della necessità economica non si applica alle persone fisiche che formano lavoratori in vista della prestazione di servizi e che possiedono conoscenze specialistiche.</p> <p>CY, CZ: è prescritto il permesso di lavoro oltre sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile.</p> <p>ES: gli installatori, i riparatori e i manutentori dovrebbero essere impiegati come tali dalla persona giuridica che fornisce il bene o il servizio o da un'impresa che fa parte dello stesso gruppo della persona giuridica originaria per almeno i tre mesi immediatamente precedenti alla data di presentazione della domanda di ingresso e, se del caso, dovrebbero vantare almeno tre anni di esperienza professionale pertinente ottenuta dopo la maggiore età.</p> <p>FI: a seconda dell'attività, può essere prescritto un permesso di soggiorno.</p> <p>SE: permesso di lavoro necessario, fatta eccezione per i) le persone fisiche che partecipano ad attività di formazione, prova, preparazione o completamento delle consegne, o ad attività analoghe nel quadro di un'operazione commerciale, o ii) installatori o istruttori tecnici in connessione con l'installazione o la riparazione urgente di macchine per un massimo di due mesi, nel contesto di un'emergenza. Non si effettua la verifica della necessità economica.</p>
Operazioni commerciali	<p>AT, CY: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, per le attività di durata superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile.</p> <p>FI: la persona fisica deve prestare servizi come dipendente di una persona giuridica dell'altra parte.</p>

Personale turistico	<p>CY, ES, PL: nessun impegno specifico.</p> <p>FI: la persona fisica deve prestare servizi come dipendente di una persona giuridica dell'altra parte.</p> <p>SE: è prescritto il permesso di lavoro, eccetto per gli autisti e il personale degli autobus da turismo. Non si effettua la verifica della necessità economica.</p>
Traduzione e interpretazione	<p>AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p> <p>CY, PL: nessun impegno specifico.</p>

7. Le misure non conformi del Regno Unito sono le seguenti.

Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento

Tutti i settori	<p>Il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p>
-----------------	--

Personale trasferito all'interno di una società

Tutti i settori	<p>Il personale trasferito all'interno di una società deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p> <p>Fino al 31 dicembre 2022 gli oneri, i diritti o le imposte applicati da una parte (diversi dai diritti connessi al trattamento di una domanda o di un rinnovo di visto, permesso di lavoro o permesso di soggiorno) in ragione del fatto di essere autorizzata a svolgere un'attività o ad assumere una persona in grado di esercitare tale attività nel territorio di una parte, a meno che non si tratti di un requisito conforme all'articolo 140, paragrafo 3, del presente accordo o di un diritto sanitario a norma della legislazione nazionale in relazione a una domanda di permesso di ingresso, soggiorno, lavoro o residenza nel territorio di una parte.</p>
-----------------	---

## Visitatori di breve durata per motivi professionali

Tutte le attività di cui al paragrafo 8:	nessuna.
--	----------

8. Le attività di cui i visitatori di breve durata per motivi professionali sono autorizzati a occuparsi sono le seguenti:
- a) riunioni e consultazioni: persone fisiche che partecipano a riunioni o conferenze, o che partecipano a consultazioni con soci in affari;
  - b) ricerca e progettazione: ricercatori tecnici, scientifici e statistici che conducono ricerche a titolo indipendente o per una persona giuridica della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica;
  - c) ricerche di mercato: ricercatori e analisti di mercato che effettuano ricerche o analisi per una persona giuridica della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica;
  - d) seminari di formazione: personale di un'impresa che entra nel territorio visitato dal visitatore di breve durata per motivi professionali per seguire un corso di formazione in tecniche e pratiche di lavoro utilizzate da società od organizzazioni nel territorio visitato dal visitatore di breve durata per motivi professionali, purché il corso di formazione seguito sia limitato solo all'osservazione, alla familiarizzazione e all'apprendimento in aula;
  - e) fiere ed esposizioni: personale che partecipa a una fiera a fini di promozione della società per cui lavora o dei suoi prodotti o servizi;

- f) vendite: rappresentanti di un fornitore di servizi o merci che acquisiscono ordinativi o trattano la vendita di servizi o merci o concludono accordi sulla vendita di servizi o merci per conto di tale fornitore, ma che non consegnano le merci né prestano servizi personalmente. I visitatori di breve durata per motivi professionali non si occupano di vendite dirette al pubblico;
- g) acquisti: incaricati dell'acquisto di merci o servizi per conto di un'impresa, o personale con mansioni gestionali e ispettive, che partecipano a un'operazione commerciale effettuata nel territorio della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica;
- h) servizi post-vendita o post-locazione: installatori, personale preposto alla riparazione e manutenzione e supervisor in possesso delle conoscenze specialistiche indispensabili per l'osservanza di un obbligo contrattuale del venditore, che prestano servizi o formano lavoratori in vista della prestazione di servizi in virtù di una garanzia o di altri contratti di servizio connessi alla vendita o alla locazione di attrezzature o macchine commerciali o industriali, compreso il software, acquistate o prese in locazione da una persona giuridica della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica, per tutta la durata della garanzia o del contratto di servizio;
- i) operazioni commerciali: personale con mansioni gestionali e ispettive e personale dei servizi finanziari (compresi assicuratori, banchieri e broker finanziari), che partecipa a un'operazione commerciale per conto di una persona giuridica della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica;

- j) personale turistico: agenti e organizzatori di viaggi, guide turistiche od operatori turistici che assistono o partecipano a convegni o accompagnano i partecipanti di un viaggio iniziato nel territorio della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica; e
  - k) traduzione e interpretazione: traduttori o interpreti che prestano servizi in qualità di dipendenti di una persona giuridica della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica.
-



PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

1. Ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel proprio territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali o professionisti indipendenti dell'altra parte tramite la presenza di persone fisiche, in conformità dell'articolo 143 del presente accordo, per i settori che figurano nel presente allegato e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.
2. L'elenco in appresso si compone degli elementi seguenti:
  - a) la prima colonna indica il settore o il sottosectore per il quale la categoria dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti è liberalizzata; e
  - b) la seconda colonna descrive le limitazioni applicabili.

3. In aggiunta all'elenco di riserve di cui al presente allegato, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e alle prescrizioni o alle procedure in materia di licenze che non costituiscano una limitazione ai sensi dell'articolo 143 del presente accordo. Tali misure, che comprendono l'obbligo di ottenere una licenza, di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati o di superare esami specifici, come gli esami di lingua, anche se non elencate nel presente allegato, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti delle parti.
4. Le parti non assumono impegni nei confronti dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti nell'ambito delle attività economiche che non figurano nell'elenco.
5. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosectori: per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991.
6. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, i criteri principali consisteranno nella valutazione di quanto segue:
  - a) per il Regno Unito, la situazione del mercato pertinente nel Regno Unito; e
  - b) per l'Unione, la situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui deve essere prestato il servizio, anche per quanto riguarda il numero dei prestatori di servizi che già forniscono un servizio al momento della valutazione e l'impatto su di essi.

7. Gli elenchi di cui ai paragrafi da 10 a 13 si applicano solo ai territori del Regno Unito e dell'Unione in conformità dell'articolo 520, paragrafo 2, e dell'articolo 774 del presente accordo e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione e i suoi Stati membri e il Regno Unito. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione.
8. Si precisa che, per l'Unione, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Regno Unito il trattamento concesso in uno Stato membro, in applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o di qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a:
- i) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o
  - ii) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione.
9. Nell'elenco in appresso sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Cechia

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LT Lituania

LU Lussemburgo

LV Lettonia

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SE Svezia

SI Slovenia

SK Repubblica slovacca

PSC Prestatori di servizi contrattuali

IP Professionisti indipendenti

Prestatori di servizi contrattuali

10. Fatto salvo l'elenco di riserve di cui ai paragrafi 12 e 13, le parti assumono impegni in conformità dell'articolo 143 del presente accordo per quanto riguarda la categoria "modalità 4" dei prestatori di servizi contrattuali nei settori o sottosectori seguenti:
- a) servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine;
  - b) servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili;
  - c) servizi di consulenza fiscale;
  - d) servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;
  - e) servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;
  - f) servizi medici e dentistici;
  - g) servizi veterinari;
  - h) servizi ostetrici;
  - i) servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico;
  - j) servizi informatici e affini;

- k) servizi di ricerca e sviluppo;
- l) servizi pubblicitari;
- m) servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione;
- n) servizi di consulenza gestionale;
- o) servizi correlati alla consulenza gestionale;
- p) servizi tecnici di prova e analisi;
- q) servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica;
- r) attività estrattive;
- s) manutenzione e riparazione di navi;
- t) manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario;
- u) manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale;
- v) manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti;

- w) manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa;
- x) servizi di traduzione e interpretazione;
- y) servizi di telecomunicazione;
- z) servizi postali e di corriere;
- aa) servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati;
- bb) servizi di ricognizione sul campo;
- cc) servizi di istruzione superiore;
- dd) servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura;
- ee) servizi ambientali;
- ff) servizi di consulenza relativi a servizi assicurativi e connessi;
- gg) altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari;
- hh) servizi di consulenza relativi ai trasporti;



- ii) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici;
- jj) servizi delle guide turistiche;
- kk) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.

#### Professionisti indipendenti

11. Fatto salvo l'elenco di riserve di cui ai paragrafi 12 e 13, le parti assumono impegni in conformità dell'articolo 143 del presente accordo per quanto riguarda la categoria "modalità 4" dei professionisti indipendenti nei settori o sottosettori seguenti:
- a) servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine;
  - b) servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;
  - c) servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;
  - d) servizi informatici e affini;
  - e) servizi di ricerca e sviluppo;
  - f) servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione;

- g) servizi di consulenza gestionale;
- h) servizi correlati alla consulenza gestionale;
- i) attività estrattive;
- j) servizi di traduzione e interpretazione;
- k) servizi di telecomunicazione;
- l) servizi postali e di corriere;
- m) servizi di istruzione superiore;
- n) servizi di consulenza relativi ai servizi assicurativi;
- o) altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari;
- p) servizi di consulenza relativi ai trasporti;
- q) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.

12. Le riserve dell'Unione sono le seguenti.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Tutti i settori	<p>PSC e PI:</p> <p>In AT: il soggiorno massimo è limitato a un periodo complessivo non superiore a sei mesi nell'arco di un periodo di 12 mesi o per la durata del contratto, se inferiore.</p> <p>In CZ: il soggiorno massimo è limitato a un periodo non superiore a 12 mesi consecutivi o per la durata del contratto, se inferiore.</p>
<p>Servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine (parte di CPC 861)</p>	<p>PSC:</p> <p>In AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE: nessuna.</p> <p>In BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>In AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE: nessuna.</p> <p>In BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.</p>
<p>Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili (CPC 86212 diversi dai "servizi di revisione dei conti", 86213, 86219 e 86220)</p>	<p>PSC:</p> <p>In AT, BE, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In BG, CZ, CY, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) <sup>1</sup>	PSC: In AT, BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. In BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. In PT: nessun impegno specifico.  PI: UE: nessun impegno specifico.
Servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e 8674)	PSC: In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.  PI: In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. In BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.

<sup>1</sup> Non comprende i servizi di consulenza giuridica e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale, che rientrano fra i servizi di consulenza giuridica nel contesto del diritto internazionale pubblico e del diritto della giurisdizione d'origine.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e 8673)</p>	<p>PSC:</p> <p>In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p>
<p>Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di 85201)</p>	<p>PSC:</p> <p>In SE: nessuna.</p> <p>In CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica.</p> <p>In FR: verifica della necessità economica, eccetto per i servizi psicologici, per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p>In AT: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi psicologici e dentistici, per i quali: verifica della necessità economica.</p> <p>In BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi veterinari (CPC 932)	PSC: In SE: nessuna. In CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. In AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK: nessun impegno specifico.  PI: UE: nessun impegno specifico.
Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)	PSC: In IE, SE: nessuna. In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. In BE, BG, FI, HR, HU, SK: nessun impegno specifico.  PI: UE: nessun impegno specifico.
Servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	PSC: In IE, SE: nessuna. In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. In BE, BG, FI, HR, HU, SK: nessun impegno specifico.  PI: UE: nessun impegno specifico.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi informatici e affini (CPC 84)	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI:</p> <p>In DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In HR: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici <sup>1</sup> e 853)	<p>PSC:</p> <p>UE, eccetto in NL, SE: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto<sup>2</sup>.</p> <p>UE, eccetto in CZ, DK, SK: nessuna.</p> <p>In CZ, DK, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>UE, eccetto in NL, SE: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto<sup>3</sup>.</p> <p>UE, eccetto in BE, CZ, DK, IT, SK: nessuna.</p> <p>In BE, CZ, DK, IT, SK: verifica della necessità economica.</p>
Servizi pubblicitari (CPC 871)	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>

<sup>1</sup> Parte di CPC 85201, che rientra nei servizi medici e dentistici.

<sup>2</sup> Per tutti gli Stati membri, eccetto DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005.

<sup>3</sup> Per tutti gli Stati membri, eccetto DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005.



Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione (CPC 864)</p>	<p>PSC:  In BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE: nessuna.  In AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.  In PT: nessuna, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.  In HU, LT: verifica della necessità economica, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:  In DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE: nessuna.  In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.  In PT: nessuna, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.  In HU, LT: verifica della necessità economica, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)</p>	<p>PSC:  In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.  In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.  In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI:  In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.  In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866)</p>	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In HU: verifica della necessità economica eccetto per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In HU: verifica della necessità economica eccetto per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: Nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)</p>	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)</p>	<p>PSC:  In BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna.  In AT, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.  In DE: nessuna, eccetto per i geometri pubblici, per i quali: nessun impegno specifico.  In FR: nessuna, eccetto per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario, per le quali: nessun impegno specifico.  In BG: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:  UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>
<p>Attività estrattive (CPC 883, solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC:  In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.  In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.  In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI:  In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna.  In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Manutenzione e riparazione di navi (parte di CPC 8868)	PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.  PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.
Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.  PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.
Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, 6122, parte di 8867 e parte di 8868)	PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.  PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 8868)</p>	<p>PSC:            In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.            In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:            UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>
<p>Manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa<sup>1</sup>            (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 e 8866)</p>	<p>PSC:            In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.            In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.            In FI: nessun impegno specifico, eccetto nel quadro di un contratto di post-vendita o post-locazione; per la manutenzione e la riparazione di beni personali e per la casa (CPC 633): verifica della necessità economica.</p> <p>PI:            UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>

<sup>1</sup> I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905 escluse le attività ufficiali o certificate)</p>	<p>PSC: In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI: In CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In HR: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi di telecomunicazione (CPC 7544, solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI: In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi postali e di corriere (CPC 751, solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI:</p> <p>In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>
<p>Servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 e 517).</p>	<p>PSC:</p> <p>UE: nessun impegno specifico, eccetto in BE, CZ, DK, ES, NL e SE. In BE, DK, ES, NL, SE: nessuna.</p> <p>In CZ: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>
<p>Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111)</p>	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	<p>PSC:</p> <p>UE, eccetto in LU, SE: nessun impegno specifico.</p> <p>In LU: nessun impegno specifico, eccetto per i docenti universitari, per i quali: nessuna.</p> <p>In SE: nessuna, eccetto per i prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>UE, eccetto in SE: nessun impegno specifico.</p> <p>In SE: nessuna, eccetto per i prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, per i quali: nessun impegno specifico.</p>
Agricoltura, caccia e silvicoltura (CPC 881, solo servizi di consulenza)	<p>PSC:</p> <p>UE, eccetto in BE, DE, DK, ES, FI, HR e SE: nessun impegno specifico.</p> <p>In BE, DE, ES, HR, SE: nessuna.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica.</p> <p>In FI: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di consulenza connessi alla silvicoltura, per i quali: nessuna.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>
Servizi ambientali (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, parte di 94060, 9405, parte di 9406 e 9409)	<p>PSC:</p> <p>In BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>



Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi assicurativi e connessi (solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In HU: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In HU: nessun impegno specifico.</p>
<p>Altri servizi finanziari (solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni dei PSC non superiori a tre mesi.</p> <p>In HU: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In HU: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Trasporti (CPC 71, 72, 73 e 74, solo servizi di consulenza)	<p>PSC:</p> <p>In DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In BE: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>In CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In PL: verifica della necessità economica, eccetto per il trasporto aereo, per il quale: nessuna.</p> <p>In BE: nessun impegno specifico.</p>
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori <sup>1</sup> ) (CPC 7471)	<p>PSC:</p> <p>In AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna.</p> <p>In BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In BE, IE: nessun impegno specifico, eccetto per gli accompagnatori, per i quali: nessuna.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>

<sup>1</sup> Prestatori di servizi la cui funzione consiste nell'accompagnamento di un gruppo di almeno 10 persone fisiche, senza fungere da guide in località specifiche.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)</p>	<p>PSC: In NL, PT, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, RO, SK, SI: verifica della necessità economica. In ES, HR, LT, PL: nessun impegno specifico.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico.</p>
<p>Attività manifatturiere (CPC 884 e 885, solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI: In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>

13. Le riserve del Regno Unito sono le seguenti.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Tutti i settori	Nessuna.
Servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine (parte di CPC 861)	PSC: nessuna.  PI: nessuna.
Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili (CPC 86212 diversi dai "servizi di revisione dei conti", 86213, 86219 e 86220)	PSC: nessuna.  PI: nessun impegno specifico.
Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) <sup>1</sup>	PSC: nessuna.  PI: nessun impegno specifico.
Servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e 8674)	PSC: nessuna.  PI: nessuna.

<sup>1</sup> Non comprende i servizi di consulenza giuridica e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale, che rientrano fra i servizi di consulenza giuridica nel contesto del diritto internazionale pubblico e del diritto della giurisdizione d'origine.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e 8673)	PSC: nessuna.  PI: nessuna.
Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di 85201)	PSC: nessun impegno specifico.  PI: nessun impegno specifico.
Servizi veterinari (CPC 932)	PSC: nessun impegno specifico.  PI: nessun impegno specifico.
Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)	PSC: nessun impegno specifico.  PI: nessun impegno specifico.
Servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	PSC: nessun impegno specifico.  PI: nessun impegno specifico.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi informatici e affini (CPC 84)	PSC: Regno Unito: nessuna.  PI: nessuna.
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici <sup>1</sup> e 853)	PSC: nessuna.  PI: nessuna.
Servizi pubblicitari (CPC 871)	PSC: nessuna.  PI: nessun impegno specifico.
Servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione (CPC 864)	PSC: nessuna.  PI: nessuna.
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	PSC: nessuna.  PI: nessuna.

---

<sup>1</sup> Parte di CPC 85201, che rientra nei servizi medici e dentistici.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866)	PSC: nessuna.  PI: nessuna.
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	PSC: nessuna.  PI: nessun impegno specifico.
Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	PSC: nessuna.  PI: nessun impegno specifico.
Attività estrattive (CPC 883, solo servizi di consulenza)	PSC: nessuna.  PI: nessuna.
Manutenzione e riparazione di navi (parte di CPC 8868)	PSC: nessuna.  PI: nessun impegno specifico.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	PSC: nessuna.  PI: nessun impegno specifico.
Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, 6122, parte di 8867 e parte di 8868)	PSC: nessuna.  PI: nessun impegno specifico.
Manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 8868)	PSC: nessuna.  PI: nessun impegno specifico.
Manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa <sup>1</sup> (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 e 8866)	PSC: nessuna.  PI: nessun impegno specifico.

<sup>1</sup> I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici.



Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905 escluse le attività ufficiali o certificate)	PSC: nessuna.  PI: nessuna.
Servizi di telecomunicazione (CPC 7544, solo servizi di consulenza)	PSC: nessuna.  PI: nessuna.
Servizi postali e di corriere (CPC 751, solo servizi di consulenza)	PSC: nessuna.  PI: nessuna.
Servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 e 517).	PSC: nessun impegno specifico.  PI: nessun impegno specifico.
Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111)	PSC: nessuna.  PI: nessun impegno specifico.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	PSC: nessun impegno specifico.  PI: nessun impegno specifico.
Agricoltura, caccia e silvicoltura (CPC 881, solo servizi di consulenza)	PSC: nessun impegno specifico.  PI: nessun impegno specifico.
Servizi ambientali (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, parte di 94060, 9405, parte di 9406 e 9409)	PSC: nessuna.  PI: nessun impegno specifico.
Servizi assicurativi e connessi (solo servizi di consulenza)	PSC: nessuna.  PI: nessuna.
Altri servizi finanziari (solo servizi di consulenza)	PSC: nessuna.  PI: nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Trasporti (CPC 71, 72, 73 e 74, solo servizi di consulenza)	PSC: nessuna.  PI: nessuna.
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori <sup>1</sup> ) (CPC 7471)	PSC: nessuna.  PI: nessun impegno specifico.
Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	PSC: nessuna.  PI: nessun impegno specifico.
Attività manifatturiere (CPC 884 e 885, solo servizi di consulenza)	PSC: nessuna.  PI: nessuna.

---

<sup>1</sup> Prestatori di servizi la cui funzione consiste nell'accompagnamento di un gruppo di almeno 10 persone fisiche, senza fungere da guide in località specifiche.

CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

ARTICOLO 1

Impegni procedurali relativi all'ingresso e al soggiorno temporaneo

Le parti si adoperano per garantire che il trattamento delle domande di ingresso e soggiorno temporaneo a norma dei rispettivi impegni di cui all'accordo sia conforme alle buone prassi amministrative:

- a) ciascuna parte garantisce che gli oneri applicati dalle autorità competenti per il trattamento delle domande di ingresso e soggiorno temporaneo non pregiudichino indebitamente né ritardino gli scambi di servizi in virtù del presente accordo;
- b) a discrezione delle autorità competenti di ciascuna parte, la documentazione che un richiedente è tenuto a presentare per le domande di concessione di ingresso e soggiorno temporaneo dei visitatori di breve durata per motivi professionali dovrebbe essere proporzionata alle finalità per le quali è richiesta;
- c) le domande complete relative alla concessione di ingresso e soggiorno temporaneo sono trattate dalle autorità competenti di ciascuna parte il più rapidamente possibile;

- d) le autorità competenti di ciascuna parte si adoperano per fornire, senza indebito ritardo, informazioni in risposta a ogni ragionevole quesito formulato da un richiedente in merito allo stato di una domanda;
- e) se le autorità competenti di una parte chiedono informazioni supplementari a un richiedente al fine di trattare la domanda, esse si impegnano a informare il richiedente in tal senso senza indebito ritardo;
- f) dopo aver adottato una decisione, le autorità competenti di ciascuna parte informano senza indugio il richiedente in merito all'esito della domanda;
- g) se una domanda è approvata, le autorità competenti di ciascuna parte informano il richiedente in merito al periodo di soggiorno e ad altre condizioni pertinenti;
- h) se una domanda è respinta, le autorità competenti di una parte, su richiesta o di propria iniziativa, mettono a disposizione del richiedente informazioni riguardanti le procedure di riesame e ricorso disponibili; e
- i) ciascuna parte si impegna ad accettare e trattare le domande presentate in formato elettronico.

## ARTICOLO 2

Ulteriori impegni procedurali che si applicano al personale trasferito all'interno della società e a partner, figli e familiari<sup>1</sup>

1. Le autorità competenti di ciascuna parte adottano una decisione su una domanda di ingresso o soggiorno temporaneo di personale trasferito all'interno di una società, o di rinnovo della stessa, e notificano tale decisione per iscritto al richiedente, secondo le procedure di notifica previste dal diritto nazionale, non appena possibile, ma non oltre 90 giorni dalla data in cui la domanda completa è stata presentata.
2. Laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti in questione si adoperano per comunicare al richiedente, entro un periodo di tempo ragionevole, quali informazioni aggiuntive siano prescritte e stabiliscono un termine ragionevole per provvedervi. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità competenti non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste.
3. L'Unione estende ai familiari delle persone fisiche del Regno Unito che sono lavoratori trasferiti all'interno della stessa società nell'Unione il diritto di ingresso e soggiorno temporaneo concesso ai familiari di un lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario a norma dell'articolo 19 della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli Stati membri che non sono soggetti all'applicazione della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU UE L 157 del 27.5.2014, pag. 1) ("direttiva sui trasferimenti intra-societari").

<sup>2</sup> Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU UE L 157 del 27.5.2014, pag. 1).

4. Il Regno Unito permette l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei partner e dei figli a carico dei lavoratori trasferiti all'interno della stessa società, come consentito dalle norme del Regno Unito in materia di immigrazione.
  
  5. Il Regno Unito consente ai partner e ai figli a carico dei lavoratori trasferiti all'interno della stessa società di cui al paragrafo 4 di lavorare per la durata del loro visto, in qualità di lavoratori dipendenti o autonomi, e non impone loro di ottenere un permesso di lavoro.
-

ORIENTAMENTI PER INTESE  
SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

Introduzione

1. Il presente allegato contiene orientamenti per intese sulle condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali ("intese"), come previsto dall'articolo 158 del presente accordo.
2. In virtù dell'articolo 158 del presente accordo, i presenti orientamenti sono presi in considerazione nell'elaborazione di raccomandazioni comuni da parte di organismi o autorità professionali delle parti ("raccomandazioni comuni").
3. Gli orientamenti non sono vincolanti né esaustivi e non modificano i diritti e gli obblighi delle parti a norma del presente accordo, né incidono su di essi. Essi definiscono il contenuto tipico delle intese e danno indicazioni generali sul valore economico di un'intesa e sulla compatibilità dei rispettivi regimi di qualifiche professionali.



4. Non tutti gli elementi dei presenti orientamenti potranno essere pertinenti in tutti i casi e gli organismi e autorità professionali hanno facoltà di inserire nelle loro raccomandazioni comuni ogni altro elemento che ritengano pertinente per intese sulla professione e le attività professionali in questione, compatibilmente con il presente accordo.
5. Il consiglio di partenariato deve tener conto degli orientamenti al momento di decidere se elaborare e adottare intese. Gli orientamenti non pregiudicano il suo riesame circa la coerenza delle raccomandazioni comuni con la parte seconda, rubrica prima, titolo II, del presente accordo, né il suo potere discrezionale di tener conto degli elementi che ritenga pertinenti, compresi quelli contenuti nelle raccomandazioni comuni.

## SEZIONE B

### FORMA E CONTENUTO DI UN'INTESA

6. La presente sezione illustra il contenuto tipico di un'intesa, parte della quale non rientra nell'ambito di competenza degli organismi o autorità professionali che preparano le raccomandazioni comuni. Tali aspetti costituiscono comunque informazioni utili da prendere in considerazione nella preparazione delle raccomandazioni comuni, in modo da adattare meglio al possibile ambito di applicazione di un'intesa.

7. Le questioni disciplinate specificamente nel presente accordo che si applicano alle intese (quali l'ambito geografico di un'intesa, la sua interazione con misure non conformi calendarizzate, il sistema di risoluzione delle controversie, i meccanismi di ricorso, i meccanismi di monitoraggio e riesame dell'intesa) non dovrebbero essere affrontate tramite raccomandazioni comuni.
8. Un'intesa può specificare meccanismi diversi per il riconoscimento delle qualifiche professionali all'interno di una parte. Essa può anche essere limitata, ma non necessariamente, alla definizione dell'ambito di applicazione dell'intesa, delle disposizioni procedurali, degli effetti del riconoscimento e dei requisiti supplementari, nonché delle disposizioni amministrative.
9. Un'intesa adottata dal consiglio di partenariato dovrebbe rispecchiare il grado di discrezionalità che si intende mantenere per le autorità competenti che decidono in merito al riconoscimento.

#### Ambito di applicazione di un'intesa

10. L'intesa dovrebbe indicare:
  - a) la o le specifiche professioni regolamentate, il o i pertinenti titoli professionali e l'attività o il gruppo di attività rientranti nell'ambito di esercizio della professione regolamentata in entrambe le parti ("ambito di esercizio"); e
  - b) se disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dell'accesso alle attività professionali a tempo determinato o indeterminato.

## Condizioni per il riconoscimento

11. L'intesa può specificare in particolare:

- a) le qualifiche professionali necessarie per il riconoscimento ai sensi dell'intesa (per esempio, titolo di formazione, esperienza professionale o altro attestato di competenza);
- b) il grado di discrezionalità mantenuto dalle autorità preposte al riconoscimento nel valutare le richieste di riconoscimento di tali qualifiche; e
- c) le procedure di gestione delle variazioni e dei divari tra qualifiche professionali e i mezzi per colmare le differenze, compresa la possibilità di imporre misure compensative o qualsiasi altra condizione e limitazione pertinente.

## Disposizioni procedurali

12. L'intesa potrà indicare:

- a) i documenti richiesti e la forma in cui devono essere presentati (per esempio, per via elettronica o in altro modo, se devono essere corroborati da traduzioni o certificazioni di autenticità, ecc.);
- b) le fasi e le procedure del processo di riconoscimento, comprese quelle relative a eventuali misure compensative e corrispondenti obblighi e tempistiche; e
- c) la disponibilità di informazioni pertinenti a tutti gli aspetti dei processi e dei requisiti di riconoscimento.

## Effetti del riconoscimento e prescrizioni aggiuntive

13. L'intesa potrà stabilire disposizioni sugli effetti del riconoscimento (se pertinenti, anche in relazione alle diverse modalità di prestazione).
14. L'intesa potrà descrivere eventuali prescrizioni aggiuntive per l'esercizio effettivo della professione regolamentata nella parte ospitante. Tali prescrizioni potranno comprendere:
  - a) obblighi di registrazione presso le autorità locali;
  - b) idonee conoscenze linguistiche;
  - c) possesso di un attestato di moralità;
  - d) conformità ai requisiti della parte ospitante per l'uso di nomi commerciali o ragioni sociali;
  - e) conformità alle norme della parte ospitante in materia di etica, indipendenza e deontologia;
  - f) necessità di sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile professionale;
  - g) norme in materia di azione disciplinare, responsabilità finanziaria e responsabilità civile professionale; e
  - h) requisiti per la formazione professionale continua.

## Gestione dell'intesa

15. L'intesa dovrebbe indicare le condizioni alle quali può essere riesaminata o revocata nonché gli effetti di eventuali riesami o revoche. Potrà inoltre essere considerata l'opportunità di inserire disposizioni relative agli effetti di riconoscimenti precedenti.

## SEZIONE C

### VALORE ECONOMICO DI UN'INTESA PROSPETTATA

16. Ai sensi dell'articolo 158, paragrafo 2, del presente accordo, le raccomandazioni comuni sono suffragate da una valutazione, basata su elementi di prova, del valore economico di un'intesa prospettata. Potrà trattarsi di una valutazione dei previsti vantaggi economici derivanti dall'intesa per l'economia di entrambe le parti. Tale valutazione potrà essere utile al consiglio di partenariato nella definizione e nell'adozione di un'intesa.
17. Aspetti quali il livello esistente di apertura del mercato, le esigenze del settore, l'andamento e le tendenze del mercato, le aspettative e le richieste della clientela nonché le opportunità commerciali costituiranno elementi utili.
18. La valutazione non deve necessariamente consistere in un'analisi economica completa e dettagliata, ma deve fornire una spiegazione dell'interesse della professione per l'adozione di un'intesa e dei vantaggi attesi per le parti dall'adozione di tale intesa.

## SEZIONE D

### COMPATIBILITÀ DEI RISPETTIVI REGIMI DI QUALIFICHE PROFESSIONALI

19. Ai sensi dell'articolo 158, paragrafo 2, del presente accordo, le raccomandazioni comuni sono suffragate da una valutazione, basata su elementi di prova, della compatibilità dei rispettivi regimi di qualifiche professionali. Tale valutazione potrà essere utile al consiglio di partenariato nella definizione e nell'adozione di un'intesa.
20. Il seguente processo mira a guidare gli organismi e autorità professionali nella valutazione della compatibilità delle rispettive qualifiche e attività professionali al fine di semplificare e agevolare il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Fase 1: Valutazione dell'ambito di esercizio e delle qualifiche professionali richieste per esercitare la professione regolamentata in ciascuna parte.

21. La valutazione dell'ambito di esercizio e delle qualifiche professionali richieste per esercitare una professione regolamentata in ciascuna delle parti deve poggiare su tutte le informazioni pertinenti.
22. Devono essere individuati i seguenti elementi:
  - a) le attività o i gruppi di attività che rientrano nell'ambito di esercizio della professione regolamentata in ciascuna parte; e

- b) le qualifiche professionali richieste in ciascuna parte per esercitare la professione regolamentata, che possono comprendere uno qualunque dei seguenti elementi:
- i) l'istruzione minima richiesta, per esempio requisiti di ammissione, livello di istruzione, durata del percorso di studi e contenuto degli studi;
  - ii) il livello minimo richiesto di esperienza professionale, per esempio il luogo, la durata e le condizioni della formazione pratica o del tirocinio professionale preliminari alla registrazione, licenza o equivalente;
  - iii) gli esami superati, in particolare gli esami delle competenze professionali; e
  - iv) l'acquisizione di una licenza, o equivalente, attestante, tra l'altro, il soddisfacimento dei requisiti di qualifica professionale necessari per l'esercizio della professione.

Fase 2: Valutazione della divergenza tra l'ambito di esercizio della professione regolamentata in ciascuna parte, ovvero tra le qualifiche professionali richieste per esercitare la professione regolamentata.

23. La valutazione della divergenza per quanto riguarda l'ambito di esercizio della professione regolamentata in ciascuna parte ovvero le qualifiche professionali richieste per esercitare la professione regolamentata dovrebbe identificare in particolare le divergenze sostanziali.

24. Possono configurarsi divergenze sostanziali per quanto riguarda l'ambito di esercizio se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) una o più attività riferite a una professione regolamentata nella parte ospitante non rientrano nella corrispondente professione nella parte di origine;
  - b) siffatte attività sono soggette a formazione specifica nella parte ospitante; e
  - c) la formazione per siffatte attività nella parte ospitante riguarda materie sostanzialmente differenti da quelle che rientrano nella qualifica del candidato.
25. Possono configurarsi divergenze sostanziali per quanto riguarda le qualifiche professionali richieste per esercitare una professione regolamentata se esistono divergenze tra i requisiti delle parti riguardanti il livello, la durata o il contenuto della formazione richiesta per l'esercizio delle attività riferite alla professione regolamentata.

### Fase 3: Meccanismi di riconoscimento

26. Possono vigere diversi meccanismi per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in funzione delle circostanze. All'interno di una parte possono vigere diversi meccanismi.
27. Se non vi sono divergenze sostanziali per quanto riguarda l'ambito di esercizio e le qualifiche professionali richieste per esercitare una professione regolamentata, un'intesa può prevedere un processo di riconoscimento più semplice e snello rispetto alla situazione in cui esistono divergenze sostanziali.



28. Se vi sono divergenze sostanziali, l'intesa può prevedere misure compensative sufficienti a ovviare a tali divergenze.
29. Laddove si ricorra a misure compensative per ridurre le divergenze sostanziali, tali misure devono essere proporzionate alla divergenza che intendono compensare. Per valutare la portata delle misure compensative necessarie si può tener conto dell'esperienza professionale pratica o della formazione ufficialmente convalidata.
30. Indipendentemente dal fatto che le divergenze siano o no sostanziali, l'intesa può tener conto del grado di discrezionalità che si intende mantenere per le autorità competenti che decidono in merito alle richieste di riconoscimento.
31. Le misure compensative possono assumere forme diverse, tra cui:
  - a) un periodo di tirocinio della professione regolamentata nella parte ospitante, eventualmente accompagnato da una formazione complementare, sotto la responsabilità di una persona qualificata e oggetto di una valutazione regolamentata;
  - b) una prova impartita o riconosciuta dalle autorità competenti della parte ospitante per valutare la capacità del richiedente di esercitare una professione regolamentata in tale parte; o
  - c) una limitazione temporanea dell'ambito di esercizio; ovvero una combinazione di queste forme.

32. L'intesa potrebbe prevedere che ai richiedenti venga data la possibilità di scegliere tra diverse misure compensative laddove ciò possa limitare l'onere amministrativo per i richiedenti e tali misure siano equivalenti.

---

APPALTI PUBBLICI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI PERTINENTI DELL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI ("AAP")

Articoli da I a III, IV.1.a, da IV.2 a IV.7, da VI a XV, da XVI.1 a XVI.3, XVII e XVIII.

SEZIONE B

IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO

Ai fini della presente sezione, per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991).

## SOTTOSEZIONE B1

### Unione europea

Conformemente all'articolo 277, paragrafi 2 e 3, del presente accordo, la parte seconda, rubrica prima, titolo VI, del presente accordo si applica, oltre che agli appalti disciplinati dagli allegati relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP, anche agli appalti di cui alla presente sottosezione.

Salvo diverse disposizioni contenute nella presente sottosezione, le note degli allegati da 1 a 7 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP si applicano anche agli appalti disciplinati dalla presente sottosezione.

#### Appalti disciplinati dalla presente sottosezione

##### 1. Altri enti appaltanti

Appalti di beni e servizi, di cui agli allegati da 4 a 6 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP e al paragrafo 2 della presente sottosezione, dei seguenti enti appaltanti degli Stati membri:

- a) tutti gli enti aggiudicatori i cui appalti sono disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> ("direttiva dell'UE sui servizi di pubblica utilità") che sono amministrazioni aggiudicatrici (per esempio quelle di cui agli allegati 1 e 2 dell'appendice I dell'AAP) o imprese pubbliche<sup>2</sup> e che esercitano come attività:
- i) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica oppure l'alimentazione con gas o energia termica di tali reti; o
  - ii) qualsiasi combinazione di tali attività con quelle di cui all'allegato 3 dell'appendice I dell'AAP;
- b) enti appaltanti privati che esercitano come attività una qualsiasi delle attività di cui al presente paragrafo, lettera a), all'allegato 3, punto 1, dell'appendice I dell'AAP o qualsiasi combinazione di tali attività, e che operano sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi da un'autorità competente di uno Stato membro;

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

<sup>2</sup> Conformemente alla direttiva dell'UE sui servizi di pubblica utilità, per "imprese pubbliche" si intendono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in forza di norme che disciplinano le imprese in questione. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa:

- i) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa,
- ii) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, oppure
- iii) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza.

in relazione agli appalti di valore pari o superiore alle soglie seguenti:

- 400 000 DSP per gli appalti di beni e servizi;
- 5 000 000 DSP per gli appalti di servizi di costruzione (CPC 51).

## 2. Servizi complementari

Appalti dei seguenti servizi, oltre ai servizi elencati nell'allegato 5 relativo all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP, per gli enti di cui agli allegati da 1 a 3 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP o al paragrafo 1 della presente sottosezione:

- servizi alberghieri e di ristorazione (CPC 641);
- servizi di ristorazione (CPC 642);
- servizi di vendita di bevande (CPC 643);
- servizi relativi alle telecomunicazioni (CPC 754);
- servizi immobiliari per conto terzi (CPC 8220);
- altri servizi professionali e imprenditoriali (CPC 87901, 87903, da 87905 a 87907);
- servizi di istruzione (CPC 92).

Note:

1. Gli appalti di servizi alberghieri e di ristorazione (CPC 641), di servizi di ristorazione (CPC 642), di servizi di vendita di bevande (CPC 643) e di servizi di istruzione (CPC 92) sono soggetti al regime di trattamento nazionale per i fornitori, ivi inclusi i prestatori di servizi, del Regno Unito, a condizione che il loro valore sia pari o superiore a 750 000 EUR se aggiudicati da enti appaltanti di cui agli allegati 1 e 2 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP e che il loro valore sia pari o superiore a 1 000 000 EUR se aggiudicati da enti appaltanti di cui all'allegato 3 relativo all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP o da enti appaltanti di cui al paragrafo 1 della presente sottosezione.
  
2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che prestano un servizio al pubblico da parte di un ente appaltante diverso da un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività ai sensi della presente sottosezione qualora:
  - a) la produzione di gas o energia termica da parte dell'ente interessato avvenga poiché il suo consumo è necessario per l'esercizio di un'attività diversa da quella di cui alla presente sottosezione o all'allegato 3, lettere da a) a f), relativo all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP; e
  
  - b) l'alimentazione della rete pubblica miri solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponda al massimo al 20 % del fatturato dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

3. La parte seconda, rubrica prima, titolo VI [Appalti pubblici], del presente accordo e il presente allegato non riguardano gli appalti dei servizi seguenti:
- a) servizi sanitari (CPC 931);
  - b) servizi amministrativi in campo sanitario (CPC 91122); e
  - c) servizi di fornitura di personale infermieristico e servizi di fornitura di personale medico (CPC 87206 e CPC 87209).

## SOTTOSEZIONE B2

### Regno Unito

Conformemente all'articolo 277, paragrafi 2 e 3, del presente accordo, la parte seconda, rubrica prima, titolo VI, del presente accordo si applica, oltre che agli appalti disciplinati dall'articolo II dell'AAP, anche agli appalti di cui alla presente sottosezione.

Salvo diversa disposizione della presente sezione, le note degli allegati da 1 a 7 relativi al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP si applicano anche agli appalti disciplinati dalla presente sottosezione.



## Appalti disciplinati dalla presente sottosezione

### 1. Altri enti appaltanti

Appalti di beni e servizi, di cui agli allegati da 4 a 6 relativi al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP e al paragrafo 2 della presente sottosezione, dei seguenti enti appaltanti del Regno Unito:

- a) tutti gli enti aggiudicatori i cui appalti sono disciplinati dal regolamento del 2016 relativo ai contratti dei servizi di pubblica utilità e dal regolamento del 2016 relativo ai contratti dei servizi di pubblica utilità (Scozia) che sono amministrazioni aggiudicatrici (per esempio quelle di cui agli allegati 1 e 2 dell'appendice I dell'AAP) o imprese pubbliche (cfr. nota 1) e che esercitano come attività:
  - i) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica oppure l'alimentazione con gas o energia termica di tali reti; o
  - ii) qualsiasi combinazione di tali attività con quelle di cui all'allegato 3 dell'appendice I dell'AAP;
  
- b) enti appaltanti privati che esercitano come attività una qualsiasi delle attività di cui al presente paragrafo, lettera a), all'allegato 3, punto 1, dell'appendice I dell'AAP o qualsiasi combinazione di tali attività, e che operano sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi da un'autorità competente del Regno Unito;

in relazione agli appalti di valore pari o superiore alle soglie seguenti:

- 400 000 DSP per gli appalti di beni e servizi;
- 5 000 000 DSP per gli appalti di servizi di costruzione (CPC 51).

Note del paragrafo 1:

1. Conformemente al regolamento del 2016 relativo ai contratti dei servizi di pubblica utilità, per "imprese pubbliche" si intendono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante:
  - a) perché ne hanno la proprietà;
  - b) perché vi hanno una partecipazione finanziaria; o
  - c) in forza di norme che disciplinano le imprese in questione.
2. Conformemente al regolamento del 2016 relativo ai contratti dei servizi di pubblica utilità (Scozia), per "imprese pubbliche" si intendono le persone su cui una o più amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante:
  - a) perché ne hanno la proprietà;
  - b) perché vi hanno una partecipazione finanziaria;

c) in forza dei diritti loro conferiti dalle norme che disciplinano tale persona.

3. Conformemente sia al regolamento del 2016 relativo ai contratti dei servizi di pubblica utilità, sia al regolamento del 2016 relativo ai contratti dei servizi di pubblica utilità (Scozia), si presume che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino un'influenza dominante in uno qualsiasi dei casi seguenti in cui tali amministrazioni, direttamente o indirettamente:

a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa;

b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza.

## 2. Servizi complementari

Appalti dei seguenti servizi, oltre ai servizi elencati all'allegato 5 relativo al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP, per gli enti di cui agli allegati da 1 a 3 relativi al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP o al paragrafo 1 della presente sottosezione:

– servizi alberghieri e di ristorazione (CPC 641);

– servizi di ristorazione (CPC 642);

– servizi di vendita di bevande (CPC 643);

- servizi relativi alle telecomunicazioni (CPC 754);
- servizi immobiliari per conto terzi (CPC 8220);
- altri servizi professionali e imprenditoriali (CPC 87901, 87903, da 87905 a 87907);
- servizi di istruzione (CPC 92).

Note:

1. Gli appalti di servizi alberghieri e di ristorazione (CPC 641), di servizi di ristorazione (CPC 642), di servizi di vendita di bevande (CPC 643) e di servizi di istruzione (CPC 92) sono soggetti al regime di trattamento nazionale per i fornitori, ivi inclusi i prestatori di servizi, dell'Unione europea, a condizione che il loro valore sia pari o superiore a 663 540 GBP se aggiudicati da enti appaltanti di cui agli allegati 1 e 2 relativi al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP e che il loro valore sia pari o superiore a 884 720 GBP se aggiudicati da enti appaltanti di cui all'allegato 3 relativo al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP o da enti appaltanti di cui al paragrafo 1 della presente sottosezione.
2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che prestano un servizio al pubblico da parte di un ente appaltante diverso da un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività ai sensi della presente sezione qualora:

- a) la produzione di gas o energia termica da parte dell'ente interessato avvenga perché il suo consumo è necessario per l'esercizio di un'attività diversa da quella di cui alla presente sezione o all'allegato 3, lettere da a) a f), relativo al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP; e
  - b) l'alimentazione della rete pubblica miri solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponda al massimo al 20 % del fatturato dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.
3. La parte seconda, rubrica prima, titolo VI, del presente accordo e il presente allegato non riguardano gli appalti dei servizi seguenti:
- a) servizi sanitari (CPC 931);
  - b) servizi amministrativi in campo sanitario (CPC 91122); e
  - c) servizi di fornitura di personale infermieristico e servizi di fornitura di personale medico (CPC 87206 e CPC 87209).
-

ELENCO DEI PRODOTTI ENERGETICI, DEGLI IDROCARBURI E DELLE MATERIE PRIME

ELENCO DEI PRODOTTI ENERGETICI (CODICE SA)

- Gas naturale, incluso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto (GPL) (codice SA 27.11)
- Energia elettrica (codice SA 27.16)
- Petrolio greggio e prodotti petroliferi (codice SA 27.09 - 27.10, 27.13-27.15)
- Combustibili solidi (codice SA 27.01, codice SA 27.02, codice SA 27.04)
- Legna da ardere e carbone di legna (codice SA 44.01 e codice SA 44.02 prodotti utilizzati a fini energetici)
- Biogas (codice SA 38.25)

ELENCO DEGLI IDROCARBURI (CODICE SA)

- Petrolio greggio (codice SA 27.09)
- Gas naturale (codice SA 27.11)

ELENCO DELLE MATERIE PRIME (CAPITOLO SA)

Capitolo	Voce
25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
26	Minerali, scorie e ceneri a eccezione dei minerali di uranio o di torio e loro concentrati (codice SA 26.12)
27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare; di elementi radioattivi o di isotopi, a eccezione degli elementi chimici radioattivi e degli isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti (codice SA 28.44); e isotopi diversi da quelli della voce 28.44; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no (codice SA 28.45)
29	Prodotti chimici organici
31	Concimi
71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie, a eccezione delle perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto (codice SA 7101)
72	Ghisa, ferro e acciaio
74	Rame e lavori di rame
75	Nichel e lavori di nichel
76	Alluminio e lavori di alluminio
78	Piombo e lavori di piombo
79	Zinco e lavori di zinco
80	Stagno e lavori di stagno
81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

SOVVENZIONI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE

Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 367, paragrafo 14, del presente accordo:

- 1) Le sovvenzioni per l'adeguatezza della produzione di energia elettrica, le energie rinnovabili e la cogenerazione non compromettono la capacità di una parte di ottemperare ai propri obblighi a norma dell'articolo 304 del presente accordo, non incidono inutilmente sull'uso efficiente degli interconnettori elettrici di cui all'articolo 311 del presente accordo e, fatto salvo l'articolo 304, paragrafo 3, del presente accordo, sono stabilite mediante un processo concorrenziale trasparente, non discriminatorio ed efficace; e
  - a) per l'adeguatezza della produzione di energia elettrica, le sovvenzioni forniscono incentivi affinché i fornitori di capacità siano disponibili in periodi di stress del sistema previsti e possono essere limitate agli impianti che non superano i limiti di emissione di CO<sub>2</sub> specificati; e
  - b) per le energie rinnovabili e la cogenerazione, le sovvenzioni non pregiudicano gli obblighi o le opportunità dei beneficiari di partecipare ai mercati dell'energia elettrica.



- 2) In deroga al punto 1, a condizione che siano adottate misure adeguate per evitare una sovracompensazione, è possibile ricorrere a procedure non concorrenziali per la concessione di sovvenzioni per le energie rinnovabili e la cogenerazione se la fornitura potenziale è insufficiente a garantire un processo concorrenziale, se è improbabile che la capacità ammissibile abbia un'incidenza negativa significativa sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, o che siano concesse sovvenzioni per progetti dimostrativi.
- 3) Se sono introdotte esenzioni parziali dalle imposte e dagli oneri connessi all'energia<sup>1</sup> a favore degli utenti ad alta intensità energetica, tali esenzioni non superano l'importo totale dell'imposta o dell'onere.
- 4) Se la compensazione per gli utenti ad alta intensità di energia elettrica viene concessa in caso di aumento del costo dell'energia elettrica derivante dagli strumenti di politica climatica, essa è limitata ai settori ad alto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dell'aumento dei costi.
- 5) Le sovvenzioni per la decarbonizzazione delle emissioni legate alle attività industriali proprie conseguono una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra. Le sovvenzioni riducono le emissioni derivanti direttamente dall'attività industriale. Le sovvenzioni volte a migliorare l'efficienza energetica delle attività industriali proprie migliorano l'efficienza energetica riducendo il consumo di energia, direttamente o per unità di produzione.

---

<sup>1</sup> Per evitare dubbi, i prelievi non comprendono gli oneri o le tariffe di rete.

NON APPLICAZIONE DELL'ACCESSO DI TERZI  
E DELLA SEPARAZIONE PROPRIETARIA ALLE INFRASTRUTTURE

Una parte può decidere di non applicare alle nuove infrastrutture o a un ampliamento significativo delle infrastrutture esistenti gli articoli 306 e 307 del presente accordo se:

- a) il rischio connesso con gli investimenti nell'infrastruttura è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;
  - b) gli investimenti rafforzano la concorrenza o la sicurezza per quanto riguarda l'approvvigionamento;
  - c) l'infrastruttura è di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi l'infrastruttura è stata o deve essere costruita;
  - d) prima di concedere l'esenzione, la parte ha deciso le regole e i meccanismi di gestione e assegnazione della capacità.
-

ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ DEGLI INTERCONNETTORI ELETTRICI  
NELL'ORIZZONTE TEMPORALE DEL MERCATO DEL GIORNO PRIMA

PARTE 1

1. La nuova procedura per l'allocazione di capacità agli interconnettori elettrici tra l'Unione e il Regno Unito nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima si basa sul concetto di *multi-region loose volume coupling*.

L'obiettivo generale della nuova procedura è di massimizzare i benefici degli scambi. Come primo passo nella definizione della nuova procedura, le parti provvedono affinché gli operatori dei sistemi di trasmissione elaborino proposte di massima e un'analisi costi-benefici.

2. Il *multi-region loose volume coupling* comporta lo sviluppo di una funzione di *coupling* del mercato per determinare le posizioni nette relative all'energia (allocazione implicita) tra:
  - a) le zone di offerta istituite a norma del regolamento (UE) 2019/943 che sono direttamente connesse al Regno Unito da un interconnettore elettrico; e
  - b) il Regno Unito.

3. Le posizioni nette relative all'energia elettrica attraverso gli interconnettori sono calcolate mediante un processo di allocazione implicita applicando un algoritmo specifico:
- a) alle offerte commerciali e alle offerte per l'orizzonte temporale del giorno prima provenienti dalle zone di offerta istituite a norma del regolamento (UE) 2019/943 che sono direttamente connesse al Regno Unito da un interconnettore elettrico;
  - b) alle offerte commerciali e alle offerte per l'orizzonte temporale del giorno prima provenienti dai pertinenti mercati del giorno prima nel Regno Unito;
  - c) ai dati sulla capacità della rete e alle capacità del sistema, determinati conformemente alle procedure concordate tra gli operatori dei sistemi di trasmissione; e
  - d) ai dati sui flussi commerciali previsti di interconnessioni elettriche tra zone di offerta connesse al Regno Unito e altre zone di offerta nell'Unione, determinati dagli operatori dei sistemi di trasmissione dell'Unione utilizzando metodologie solide.

Tale processo deve essere compatibile con le caratteristiche specifiche degli interconnettori elettrici per corrente continua, compresi le perdite e i requisiti in materia di carico.

4. La funzione di *coupling* del mercato:

- a) produce risultati con sufficiente anticipo rispetto al funzionamento dei rispettivi mercati del giorno prima delle parti (per l'Unione si tratta del coupling unico del giorno prima istituito a norma del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione<sup>1</sup>), affinché tali risultati possano essere utilizzati quali dati nei processi che determinano i risultati in tali mercati;
  - b) produce risultati affidabili e ripetibili;
  - c) è un processo specifico che mira a collegare i mercati distinti e separati del giorno prima nell'Unione e nel Regno Unito; in particolare ciò significa che l'algoritmo specifico è distinto e separato da quello impiegato nel coupling unico del giorno prima istituito a norma del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione e, per quanto concerne le offerte commerciali e le offerte dell'Unione, ha accesso esclusivamente a quelle provenienti da zone di offerta che sono direttamente connesse al Regno Unito da un interconnettore elettrico.
5. Le posizioni nette relative all'energia calcolate sono pubblicate dopo essere state convalidate e verificate. Se la funzione di *coupling* del mercato non è in grado né di funzionare né di produrre risultati, la capacità degli interconnettori elettrici è allocata mediante un processo alternativo e i partecipanti al mercato sono informati dell'applicazione del processo alternativo.
6. I costi per la definizione e l'attuazione delle procedure tecniche sono equamente ripartiti tra i pertinenti operatori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito o altri soggetti, da un lato, e i pertinenti operatori dei sistemi di trasmissione dell'Unione o altri soggetti, dall'altro, salvo decisione contraria del comitato specializzato per l'energia.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU UE L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

## PARTE 2

Il calendario per l'attuazione del presente allegato decorre dall'entrata in vigore del presente accordo, secondo quanto indicato di seguito:

- a) entro 3 mesi – analisi costi-benefici e presentazione di proposte di procedure tecniche;
  - b) entro 10 mesi – proposta di procedure tecniche;
  - c) entro 15 mesi – entrata in funzione delle procedure tecniche.
-

AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Scopo e ambito di applicazione

1. Il presente allegato è elaborato ai fini dell'attuazione della cooperazione nei seguenti ambiti, conformemente all'articolo 445, paragrafo 2, del presente accordo, e descrive i termini, le condizioni e i metodi per l'accettazione reciproca dei riscontri di conformità e dei certificati:
  - a) certificati di aeronavigabilità e monitoraggio dei prodotti aeronautici civili di cui all'articolo 445, paragrafo 1, lettera a), del presente accordo;

- b) certificati ambientali e prove sui prodotti aeronautici civili di cui all'articolo 445, paragrafo 1, lettera b), del presente accordo; e
  - c) certificati di progettazione e di produzione e monitoraggio delle organizzazioni di progettazione e produzione di cui all'articolo 445, paragrafo 1, lettera c), del presente accordo.
2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti aeronautici civili usati, diversi dagli aeromobili usati, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente allegato.

## ARTICOLO 2

### Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- a) "accettazione": il riconoscimento di certificati, approvazioni, modifiche, riparazioni, documenti e dati di una parte a opera dell'altra parte senza che quest'ultima effettui attività di convalida e rilasci un certificato corrispondente;
- b) "certificato di ammissione in servizio": un certificato rilasciato da un'organizzazione approvata o da un'autorità competente della parte esportatrice a titolo di riconoscimento del fatto che un nuovo prodotto aeronautico civile, diverso da un aeromobile, è conforme a un progetto approvato dalla parte esportatrice ed è in condizioni di funzionare in sicurezza;
- c) "categoria di prodotti aeronautici civili": un insieme di prodotti che condividono caratteristiche comuni, raggruppati nelle procedure di attuazione tecnica, sulla base delle specifiche di certificazione dell'AESA e dell'autorità per l'aviazione civile del Regno Unito (CAA);



- d) "autorità di certificazione": l'agente tecnico della parte esportatrice che rilascia un certificato di progettazione per un prodotto aeronautico civile nella sua veste di autorità che esercita le responsabilità dello Stato di progettazione di cui all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale. Qualora un certificato di progettazione sia rilasciato da un'organizzazione approvata della parte esportatrice, l'agente tecnico della parte esportatrice è considerato l'autorità di certificazione;
- e) "certificato di progettazione": un titolo di riconoscimento rilasciato dall'agente tecnico o da un'organizzazione approvata di una parte, secondo cui il progetto o la modifica di un progetto di un prodotto aeronautico civile è conforme ai requisiti di aeronavigabilità, se del caso, e ai requisiti di protezione ambientale, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche ambientali stabilite da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale parte;
- f) "requisiti operativi connessi alla progettazione": i requisiti operativi, compresi quelli ambientali, che incidono sulle caratteristiche di progettazione del prodotto aeronautico civile o sui dati di progettazione concernenti il funzionamento o la manutenzione di tale prodotto, che lo rendono idoneo per un particolare tipo di operazione;
- g) "esportazione": il processo mediante il quale un prodotto aeronautico civile passa dal sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile di una parte a quello dell'altra parte;
- h) "certificato di aeronavigabilità per l'esportazione": un certificato rilasciato dall'autorità competente della parte esportatrice o, per gli aeromobili usati, dall'autorità competente dello Stato di immatricolazione dal quale il prodotto è esportato, a titolo di riconoscimento del fatto che un aeromobile è conforme ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità e protezione ambientale notificati dalla parte importatrice;

- i) "parte esportatrice": la parte dal cui sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile è rilasciato un prodotto aeronautico civile;
- j) "importazione": il processo mediante il quale un prodotto aeronautico civile esportato dal sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile di una parte è introdotto in quello dell'altra parte;
- k) "parte importatrice": la parte nel cui sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile è introdotto un prodotto aeronautico civile;
- l) "modifica di maggiore entità": tutte le modifiche apportate a un progetto di tipo che non sono "modifiche di minore entità";
- m) "modifica di minore entità": una modifica apportata a un progetto di tipo che non ha conseguenze di rilievo su massa, bilanciamento, resistenza strutturale, affidabilità, caratteristiche operative, ambientali o di altra natura che incidono sull'aeronavigabilità del prodotto aeronautico civile;
- n) "dati di idoneità operativa": la serie di dati richiesta per sostenere e consentire gli aspetti operativi specifici di determinati tipi di aeromobili disciplinati dal sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile dell'Unione o del Regno Unito. Tale serie di dati deve essere progettata dal richiedente o dal titolare del certificato di omologazione dell'aeromobile e rientrare nel certificato di omologazione. A norma del sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile dell'Unione o del Regno Unito, una domanda iniziale di certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto comprende la domanda di approvazione dei dati di idoneità operativa applicabili al tipo di aeromobile o è successivamente integrata dalla stessa;

- o) "approvazione di produzione": un certificato rilasciato dall'autorità competente di una parte a un fabbricante di prodotti aeronautici civili a titolo di riconoscimento del fatto che il fabbricante soddisfa i requisiti applicabili stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale parte per la produzione dei particolari prodotti aeronautici civili;
- p) "procedure di attuazione tecnica": le procedure di attuazione per il presente allegato elaborate dagli agenti tecnici delle parti conformemente all'articolo 445, paragrafo 5, del presente accordo;
- q) "autorità di convalida": l'agente tecnico della parte importatrice che accetta o convalida, come specificato nel presente allegato, un certificato di progettazione rilasciato dall'autorità di certificazione o da un'organizzazione approvata.

## SEZIONE B

### CONSIGLIO DI SUPERVISIONE DELLA CERTIFICAZIONE

#### ARTICOLO 3

##### Istituzione e composizione

1. Il Consiglio di supervisione della certificazione, che risponde al comitato specializzato per la sicurezza dell'aviazione, è istituito sotto la copresidenza degli agenti tecnici delle parti quale organismo di coordinamento tecnico incaricato dell'effettiva attuazione del presente allegato. Esso si compone di rappresentanti dell'agente tecnico di ciascuna parte e può invitare altri partecipanti allo scopo di agevolare l'adempimento del suo mandato.
2. Il Consiglio di supervisione della certificazione si riunisce a intervalli regolari su richiesta di un agente tecnico e prende decisioni e formula raccomandazioni per consenso. Esso stabilisce e adotta il proprio regolamento interno.

#### ARTICOLO 4

##### Mandato

Il mandato del Consiglio di supervisione della certificazione comprende in particolare le seguenti funzioni:

- a) elaborare, adottare e rivedere le procedure di attuazione tecnica di cui all'articolo 6;
- b) condividere informazioni sulle principali questioni in materia di sicurezza e, ove opportuno, elaborare piani d'azione intesi ad affrontarle;
- c) risolvere le questioni tecniche che rientrano nelle responsabilità delle autorità competenti e incidono sull'attuazione del presente allegato;
- d) ove opportuno, elaborare metodi efficaci di cooperazione, assistenza tecnica e scambio di informazioni in materia di requisiti di sicurezza e protezione ambientale, sistemi di certificazione e sistemi di gestione della qualità e di normazione;
- e) effettuare revisioni periodiche sulle modalità di convalida o di accettazione dei certificati di progettazione stabilite agli articoli 10 e 13;
- f) presentare proposte di modifica del presente allegato al comitato specializzato per la sicurezza dell'aviazione;
- g) conformemente all'articolo 29, definire procedure atte a garantire il persistere della fiducia di ciascuna parte nell'affidabilità dei processi di riscontro della conformità dell'altra parte;
- h) analizzare l'attuazione delle procedure di cui alla lettera g) e intervenire in proposito; e

- i) deferire le questioni irrisolte al comitato specializzato per la sicurezza dell'aviazione e garantire l'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato specializzato per la sicurezza dell'aviazione in merito al presente allegato.

## SEZIONE C

### ATTUAZIONE

#### ARTICOLO 5

Autorità competenti per la certificazione della progettazione,  
la certificazione della produzione e i certificati per l'esportazione

1. Le autorità competenti per la certificazione della progettazione sono:
  - a) per l'Unione: l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea; e
  - b) per il Regno Unito: la Civil Aviation Authority (autorità per l'aviazione civile) del Regno Unito.
2. Le autorità competenti per la certificazione della produzione e i certificati per l'esportazione sono:

- a) per l'Unione: l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e le autorità competenti degli Stati membri. Per quanto concerne il certificato per l'esportazione di un aeromobile usato, trattasi dell'autorità competente dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile dal quale quest'ultimo è esportato; e
- b) per il Regno Unito: la Civil Aviation Authority (autorità per l'aviazione civile) del Regno Unito.

## ARTICOLO 6

### Procedure di attuazione tecnica

1. Le procedure di attuazione tecnica sono elaborate dagli agenti tecnici delle parti tramite il Consiglio di supervisione della certificazione nell'intento di fornire procedure specifiche per agevolare l'esecuzione del presente allegato, definendo le procedure per le attività di comunicazione tra le autorità competenti delle parti.
2. Le procedure di attuazione tecnica riguardano anche le differenze tra le norme, le regole, le prassi, le procedure e i sistemi in materia di aviazione civile delle parti per quanto concerne l'attuazione del presente allegato, come disposto dall'articolo 445, paragrafo 5, del presente accordo.

## ARTICOLO 7

### Scambio e tutela di dati e informazioni riservati e proprietari

1. I dati e le informazioni scambiati nell'attuazione del presente allegato sono soggetti all'articolo 453 del presente accordo.
2. I dati e le informazioni scambiati durante il processo di convalida devono essere limitati, in termini di natura e contenuti, a quanto necessario per la dimostrazione di conformità ai requisiti tecnici applicabili, secondo quanto precisato nelle procedure di attuazione tecnica.
3. Qualsiasi controversia in relazione a uno scambio di dati e informazioni tra le autorità competenti è gestita come descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica. Ciascuna parte si riserva il diritto di sottoporre la controversia al Consiglio di supervisione della certificazione per la sua risoluzione.



## SEZIONE D

### CERTIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

#### ARTICOLO 8

##### Principi generali

1. La presente sezione riguarda tutti i certificati di progettazione e, se del caso, le relative modifiche rientranti nell'ambito di applicazione del presente allegato, in particolare:
  - a) certificati di omologazione, compresi i certificati di omologazione ristretti;
  - b) certificati di omologazione supplementari;
  - c) approvazioni di progetti di riparazione; e
  - d) autorizzazioni ETSO (technical standard order authorisations).
  
2. L'autorità di convalida, in considerazione del livello di coinvolgimento di cui all'articolo 12, convalida o accetta un certificato di progettazione o una modifica che sono stati o stanno per essere rilasciati o approvati dall'autorità di certificazione, secondo i termini e le condizioni stabiliti nel presente allegato e specificati nelle procedure di attuazione tecnica, ivi comprese le modalità di accettazione e convalida dei certificati.

3. Ai fini dell'attuazione del presente allegato ciascuna parte garantisce che, nel proprio sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile, la capacità di un'organizzazione di progettazione di assumersi le proprie responsabilità sia sufficientemente controllata mediante un sistema di certificazione delle organizzazioni di progettazione.

## ARTICOLO 9

### Processo di convalida

1. La domanda di convalida di un certificato di progettazione di un prodotto aeronautico civile deve essere presentata all'autorità di convalida tramite l'autorità di certificazione, come descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica.
2. L'autorità di certificazione garantisce che l'autorità di convalida riceva tutti i dati e le informazioni pertinenti che sono necessari per la convalida del certificato di progettazione, come specificato nelle procedure di attuazione tecnica.
3. Al ricevimento della domanda di convalida del certificato di progettazione, l'autorità di convalida stabilisce la base di certificazione per la convalida a norma dell'articolo 11, come pure il proprio livello di coinvolgimento nel processo di convalida a norma dell'articolo 12.

4. Come descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica, l'autorità di convalida si basa per quanto possibile su valutazioni tecniche, prove, ispezioni e riscontri di conformità effettuati dall'autorità di certificazione.
5. Dopo aver esaminato i dati e le informazioni pertinenti forniti dall'autorità di certificazione, l'autorità di convalida rilascia il proprio certificato di progettazione per il prodotto aeronautico civile convalidato ("certificato di progettazione convalidato"), nei casi in cui:
  - a) è confermato che l'autorità di certificazione ha rilasciato il proprio certificato di progettazione per il prodotto aeronautico civile;
  - b) l'autorità di certificazione ha dichiarato che il prodotto aeronautico civile è conforme alla base di certificazione di cui all'articolo 11;
  - c) tutte le questioni sorte durante il processo di convalida condotto dall'autorità di convalida sono state risolte; e
  - d) ulteriori requisiti amministrativi, come specificato nelle procedure di attuazione tecnica, sono stati soddisfatti dal richiedente.

6. Ciascuna parte garantisce che, al fine di ottenere e conservare un certificato di progettazione convalidato, il richiedente sia in possesso e tenga a disposizione dell'autorità di certificazione tutte le pertinenti informazioni progettuali, i disegni e i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto aeronautico civile certificato, al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità e la conformità del prodotto aeronautico civile ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

## ARTICOLO 10

### Modalità di convalida dei certificati di progettazione

1. I certificati di omologazione rilasciati dall'agente tecnico dell'Unione in quanto autorità di certificazione sono convalidati dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di convalida. I seguenti dati sono soggetti ad accettazione:
  - a) il manuale di installazione del motore (per il certificato di omologazione del motore);
  - b) il manuale delle riparazioni strutturali;
  - c) le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi di interconnessione dell'impianto elettrico; e
  - d) il manuale sul bilanciamento del peso.

Mediante le procedure di attuazione tecnica possono essere stabiliti dettagli procedurali con riguardo all'accettazione dei dati pertinenti. Eventuali dettagli procedurali non devono pregiudicare l'obbligo di accettazione di cui al primo comma.

2. I certificati di omologazione supplementari significativi e le approvazioni di modifiche di maggiore entità significative rilasciati dall'agente tecnico dell'Unione in quanto autorità di certificazione sono convalidati dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di convalida. In linea di principio si applica un processo di convalida semplificato, limitato alla familiarizzazione tecnica senza l'intervento dell'autorità di convalida nella presentazione delle attività di conformità da parte del richiedente, salvo diversa decisione degli agenti tecnici a seconda dei casi.
3. I certificati di omologazione rilasciati dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di certificazione sono convalidati dall'agente tecnico dell'Unione in quanto autorità di convalida.
4. I certificati di omologazione supplementari, le approvazioni di modifiche e riparazioni di maggiore entità e le autorizzazioni ETSO rilasciati dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di certificazione o da un'organizzazione approvata a norma di disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito sono convalidati dall'agente tecnico dell'Unione in quanto autorità di convalida. Un processo di convalida semplificato, limitato alla familiarizzazione tecnica senza l'intervento dell'autorità di convalida nella presentazione delle attività di conformità da parte del richiedente, può essere applicato su decisione degli agenti tecnici, a seconda dei casi.

## ARTICOLO 11

### Base di certificazione per la convalida

1. Ai fini della convalida di un certificato di progettazione di un prodotto aeronautico civile, l'autorità di convalida fa riferimento ai seguenti requisiti stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della propria parte nel determinare la base di certificazione:
  - a) i requisiti di aeronavigabilità relativi a un analogo prodotto aeronautico civile, in vigore alla data effettiva della domanda, stabiliti dall'autorità di certificazione e integrati, se del caso, da ulteriori condizioni tecniche, come specificato nelle procedure di attuazione tecnica; e
  - b) i requisiti di protezione ambientale relativi ai prodotti aeronautici civili, in vigore alla data della domanda di convalida presentata all'autorità di convalida.
  
2. L'autorità di convalida specifica, se del caso, eventuali:
  - a) esenzioni dai requisiti applicabili;
  - b) divergenze dai requisiti applicabili; o

- c) fattori di compensazione che offrono un livello di sicurezza equivalente quando non sono rispettati i requisiti applicabili.
3. In aggiunta ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità di convalida specifica eventuali condizioni speciali da applicare qualora i relativi codici di aeronavigabilità e le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative non contengano requisiti di sicurezza adeguati od opportuni per il prodotto aeronautico civile, poiché:
- a) il prodotto aeronautico civile presenta caratteristiche progettuali nuove o inusuali rispetto alle prassi di progettazione su cui si basano i codici di aeronavigabilità e le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili;
  - b) l'uso previsto del prodotto aeronautico civile non è convenzionale; o
  - c) l'esperienza acquisita con altri prodotti aeronautici civili analoghi in servizio o prodotti aeronautici civili con caratteristiche di progettazione simili ha dimostrato che possono crearsi condizioni di non sicurezza.
4. Quando specifica esenzioni, divergenze, fattori di compensazione o condizioni speciali, l'autorità di convalida tiene in debita considerazione quanto applicato dall'autorità di certificazione e non deve risultare più esigente per i prodotti aeronautici civili da convalidare rispetto a quanto sarebbe per prodotti simili propri. L'autorità di convalida comunica all'autorità di certificazione eventuali esenzioni, divergenze, fattori compensativi o condizioni speciali.

## ARTICOLO 12

### Livello di coinvolgimento dell'autorità di convalida

1. Il livello di coinvolgimento dell'autorità di convalida di una parte durante il processo di convalida di cui all'articolo 9 e come descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica è determinato principalmente in base:
  - a) all'esperienza e ai documenti dell'autorità competente dell'altra parte in quanto autorità di certificazione;
  - b) all'esperienza già acquisita da tale autorità di convalida durante gli esercizi di convalida precedenti con l'autorità competente dell'altra parte;
  - c) alla natura del progetto da convalidare;
  - d) alle prestazioni e all'esperienza del richiedente con l'autorità di convalida; e
  - e) all'esito delle valutazioni dei requisiti di qualificazione di cui agli articoli 28 e 29.



2. L'autorità di convalida esercita procedure e controlli speciali, in particolare per quanto concerne i processi e i metodi dell'autorità di certificazione, in occasione della prima convalida di qualsiasi certificato, qualora l'autorità di certificazione non abbia precedentemente rilasciato un certificato per la categoria di prodotti aeronautici civili interessata dopo il 30 settembre 2004. Le procedure e i criteri da applicare sono descritti in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica.
3. L'effettiva attuazione dei principi di cui ai paragrafi 1 e 2 è regolarmente valutata, monitorata e riesaminata dal Consiglio di supervisione della certificazione, applicando i parametri specificati nelle procedure di attuazione tecnica.

## ARTICOLO 13

### Accettazione

1. Per i certificati di progettazione soggetti ad accettazione, l'autorità di convalida accetta il certificato di progettazione rilasciato dall'autorità di certificazione senza alcuna attività di convalida. In tal caso l'autorità di convalida riconosce il certificato di progettazione come equivalente a un certificato rilasciato secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della propria parte e non rilascia il proprio certificato corrispondente.

2. I certificati di omologazione supplementari non significativi, le modifiche di maggiore entità non significative e le autorizzazioni ETSO rilasciati dall'agente tecnico dell'Unione in quanto autorità di certificazione o da un'organizzazione approvata a norma del diritto dell'Unione sono accettati dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di convalida.
3. Le modifiche e le riparazioni di minore entità approvate dall'agente tecnico dell'Unione in quanto autorità di certificazione o da un'organizzazione approvata a norma del diritto dell'Unione sono accettate dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di convalida.
4. Le modifiche e le riparazioni di minore entità approvate dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di certificazione o da un'organizzazione approvata a norma di disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito sono accettate dall'agente tecnico dell'Unione in quanto autorità di convalida.

#### ARTICOLO 14

##### Disposizioni di attuazione per gli articoli 10 e 13

1. La classificazione delle modifiche in modifiche di minore o di maggiore entità è stabilita dall'autorità di certificazione conformemente alle definizioni contenute nel presente allegato e interpretata secondo le norme e le procedure applicabili dell'autorità di certificazione.

2. Per classificare come significativo o non significativo un certificato di omologazione supplementare o una modifica di maggiore entità, l'autorità di certificazione considera la modifica nel contesto di tutte le precedenti modifiche progettuali pertinenti e di tutte le relative revisioni delle specifiche di certificazione applicabili integrate nel certificato di omologazione del prodotto aeronautico civile. Sono automaticamente considerate significative le modifiche che soddisfano uno dei seguenti criteri:
- a) la configurazione generale o i principi di costruzione non sono mantenuti; o
  - b) viene meno la validità dei presupposti utilizzati per l'omologazione del prodotto da modificare.

## ARTICOLO 15

### Certificati di progettazione esistenti

Ai fini del presente allegato si applica quanto segue:

- a) i certificati di omologazione, i certificati di omologazione supplementari, le approvazioni di modifiche e riparazioni nonché le autorizzazioni ETSO e le relative modifiche rilasciati dall'agente tecnico dell'Unione a richiedenti del Regno Unito, o da un'organizzazione di progettazione approvata situata nel Regno Unito, sulla base del diritto dell'Unione e validi al 31 dicembre 2020 si considerano rilasciati dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di certificazione o da un'organizzazione approvata a norma di disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito e accettati dall'agente tecnico dell'Unione in quanto autorità di convalida conformemente all'articolo 13, paragrafo 1;

- b) i certificati di omologazione, i certificati di omologazione supplementari, le approvazioni di modifiche e riparazioni nonché le autorizzazioni ETSO e le relative modifiche rilasciati dall'agente tecnico dell'Unione a richiedenti dell'Unione, o da un'organizzazione di progettazione situata nell'Unione, sulla base del diritto dell'Unione e validi al 31 dicembre 2020 si considerano accettati dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di convalida conformemente all'articolo 13, paragrafo 1.

## ARTICOLO 16

### Trasferimento di un certificato di progettazione

Nel caso in cui un certificato di progettazione sia trasferito a un altro soggetto, l'autorità di certificazione responsabile del certificato di progettazione informa tempestivamente l'autorità di convalida in merito al trasferimento e applica la procedura relativa al trasferimento dei certificati di progettazione specificata nelle procedure di attuazione tecnica.

## ARTICOLO 17

### Requisiti operativi connessi alla progettazione

1. Gli agenti tecnici garantiscono che, ove necessario, i dati e le informazioni relativi a requisiti operativi connessi alla progettazione siano scambiati durante il processo di convalida.
2. Fatta salva la decisione degli agenti tecnici per alcuni requisiti operativi connessi alla progettazione, l'autorità di convalida può accettare la dichiarazione di conformità dell'autorità di certificazione mediante il processo di convalida.

## ARTICOLO 18

### Documenti operativi e dati relativi al tipo

1. Alcune serie di documenti e dati operativi specifici del tipo, inclusi i dati di idoneità operativa nel sistema dell'Unione e i dati equivalenti nel sistema del Regno Unito, forniti dal titolare del certificato di omologazione, sono approvate o accettate dall'autorità di certificazione e, ove necessario, scambiate nel corso del processo di convalida.
2. I documenti e i dati operativi di cui al paragrafo 1 possono essere accettati o convalidati dall'autorità di convalida secondo quanto descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica.

## ARTICOLO 19

### Convalida concomitante

Se così deciso dal richiedente e dagli agenti tecnici, può essere utilizzato un processo di certificazione e convalida concomitanti, ove opportuno e come specificato nelle procedure di attuazione tecnica.

## ARTICOLO 20

### Mantenimento dell'aeronavigabilità

1. Le autorità competenti adottano misure per porre rimedio alle condizioni di non sicurezza di prodotti aeronautici civili soggetti alla loro certificazione.
2. Su richiesta, un'autorità competente di una parte, con riguardo ai prodotti aeronautici civili progettati o costruiti secondo il proprio sistema regolamentare, assiste l'autorità competente dell'altra parte nella determinazione di eventuali azioni ritenute necessarie per il mantenimento dell'aeronavigabilità di tali prodotti.

3. Quando le difficoltà che si verificano durante il funzionamento o altri potenziali problemi di sicurezza che interessano un prodotto aeronautico civile rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato comportano un'indagine condotta dall'agente tecnico di una parte che è l'autorità di certificazione di tale prodotto, l'agente tecnico dell'altra parte, su richiesta, presta sostegno a tale indagine anche fornendo informazioni pertinenti riferite da organismi competenti in merito a avarie, malfunzionamenti, difetti o altri episodi che interessano tale prodotto aeronautico civile.
4. Si considera che gli obblighi di segnalazione dei titolari di certificati di progettazione all'autorità di certificazione e il meccanismo per lo scambio di informazioni istituito dal presente allegato soddisfino l'obbligo incombente a ciascun titolare di un certificato di progettazione di segnalare all'autorità di convalida avarie, malfunzionamenti, difetti o altri episodi che interessano il prodotto aeronautico civile.
5. Le misure intese a porre rimedio alle condizioni di non sicurezza e gli scambi di informazioni in materia di sicurezza di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono specificati nelle procedure di attuazione tecnica.
6. L'agente tecnico di una parte tiene informato l'agente tecnico dell'altra parte in merito a tutte le informazioni obbligatorie sul mantenimento dell'aeronavigabilità in relazione ai prodotti aeronautici civili progettati o costruiti secondo il proprio sistema di sorveglianza e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato.
7. Qualsiasi modifica dello stato di aeronavigabilità attestato da un certificato rilasciato dall'agente tecnico di una parte è comunicata tempestivamente all'agente tecnico dell'altra parte.

## SEZIONE E

### CERTIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE

#### ARTICOLO 21

Riconoscimento dei sistemi di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione

1. La parte importatrice riconosce il sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione della parte esportatrice, poiché il sistema è considerato sufficientemente equivalente al sistema della parte importatrice nell'ambito di applicazione del presente allegato, fatte salve le disposizioni del presente articolo.
2. Il riconoscimento del sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione del Regno Unito da parte dell'Unione si limita al riconoscimento della produzione di categorie di prodotti aeronautici civili già soggetti a tale sistema al 31 dicembre 2020, come specificato nelle procedure di attuazione tecnica.



3. Nel caso in cui una nuova categoria di prodotti aeronautici civili sia aggiunta al sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione della parte esportatrice, l'autorità competente della parte esportatrice ne dà notifica all'agente tecnico della parte importatrice. Prima di estendere il riconoscimento del sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione alla nuova categoria di prodotti aeronautici civili, l'agente tecnico della parte importatrice può decidere di effettuare una valutazione per confermare che il sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione della parte esportatrice per tale categoria di prodotti aeronautici civili è sufficientemente equivalente al sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione della parte importatrice. Tale valutazione è effettuata secondo quanto specificato nelle procedure di attuazione tecnica e può comprendere una valutazione del titolare dell'approvazione di produzione sotto la sorveglianza dell'autorità competente della parte esportatrice. Il processo per l'estensione alla nuova categoria di prodotti aeronautici civili del riconoscimento del sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione della parte esportatrice a opera della parte importatrice è descritta in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica.
  
4. Il riconoscimento del sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione della parte esportatrice a opera della parte importatrice è subordinato al fatto che il livello di sicurezza disposto dal sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione della parte esportatrice rimanga sufficientemente equivalente a quello disposto dal sistema della parte importatrice. L'equivalenza del sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione è costantemente monitorata mediante le procedure stabilite all'articolo 29.

5. I paragrafi da 1 a 3 si applicano anche alla produzione di un prodotto aeronautico civile per il quale le responsabilità dello Stato di progettazione sono esercitate da un paese diverso dalla parte esportatrice del prodotto, purché l'autorità competente della parte esportatrice abbia stabilito e attuato le necessarie procedure presso l'autorità pertinente dello Stato di progettazione per controllare l'interfaccia tra il titolare del certificato di progettazione e il titolare dell'approvazione di produzione in relazione a tale prodotto aeronautico civile.

## ARTICOLO 22

### Estensione dell'approvazione di produzione

1. Un'approvazione di produzione rilasciata dall'autorità competente della parte esportatrice a un fabbricante situato principalmente nel territorio di tale parte esportatrice e riconosciuto ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, può essere estesa anche ai siti e agli impianti di produzione del fabbricante situati nel territorio dell'altra parte o nel territorio di un paese terzo, indipendentemente dallo status giuridico di tali siti e impianti di produzione e dal tipo di prodotto aeronautico civile fabbricato negli stessi. In tal caso l'autorità competente della parte esportatrice resta responsabile della sorveglianza di tali siti e impianti di produzione e l'autorità competente della parte importatrice non rilascia la propria approvazione di produzione a tali siti e impianti di produzione per il medesimo prodotto aeronautico civile.

2. Se i siti e gli impianti di produzione di un fabbricante situato principalmente nel territorio della parte esportatrice sono situati nell'altra parte, le autorità competenti di entrambe le parti cooperano reciprocamente, nell'ambito dell'articolo 32, al fine di consentire la partecipazione della parte importatrice alle attività di sorveglianza della parte esportatrice in relazione a tali impianti.

## ARTICOLO 23

Interfaccia tra il titolare dell'approvazione di produzione e il titolare del certificato di progettazione

1. Nei casi in cui il titolare dell'approvazione di produzione per un prodotto aeronautico civile sia soggetto alla regolamentazione dell'autorità competente di una parte e il titolare del certificato di progettazione per lo stesso prodotto sia soggetto alla regolamentazione dell'autorità competente dell'altra parte, le autorità competenti delle parti stabiliscono le procedure per definire le responsabilità di ciascuna parte in merito al controllo dell'interfaccia tra il titolare dell'approvazione di produzione e il titolare del certificato di progettazione.
2. Ai fini dell'esportazione di prodotti aeronautici civili nel quadro del presente allegato, quando il titolare del certificato di progettazione e il titolare dell'approvazione di produzione non costituiscono il medesimo soggetto giuridico, le autorità competenti delle parti garantiscono che il titolare del certificato di progettazione prenda opportuni accordi con il titolare dell'approvazione di produzione per assicurare un coordinamento soddisfacente tra progettazione e produzione nonché l'adeguato sostegno del mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto aeronautico civile.

## SEZIONE F

### CERTIFICATI DI ESPORTAZIONE

#### ARTICOLO 24

##### Moduli

I moduli della parte esportatrice sono i seguenti:

- a) se la parte esportatrice è il Regno Unito, il modulo CAA 52 per gli aeromobili nuovi, il certificato di aeronavigabilità per l'esportazione per gli aeromobili usati e il modulo CAA 1 per gli altri prodotti nuovi; e
- b) se la parte esportatrice è l'Unione europea, il modulo EASA 52 per gli aeromobili nuovi, il certificato di aeronavigabilità per l'esportazione per gli aeromobili usati e il modulo EASA 1 per gli altri prodotti nuovi.

#### ARTICOLO 25

##### Rilascio di un certificato di esportazione

1. In caso di rilascio di un certificato di esportazione, l'autorità competente o il titolare dell'approvazione di produzione della parte esportatrice garantisce che tale prodotto aeronautico civile:

- a) sia conforme al progetto automaticamente accettato o convalidato, o certificato dalla parte importatrice a norma del presente allegato e come specificato nelle procedure tecniche di attuazione;
  - b) sia in condizioni di funzionare in sicurezza;
  - c) soddisfi tutti i requisiti supplementari notificati dalla parte importatrice; e
  - d) per quanto riguarda aeromobili civili, motori ed eliche di aeromobili, sia conforme alle informazioni obbligatorie applicabili sul mantenimento dell'aeronavigabilità, incluse le direttive di aeronavigabilità della parte importatrice, come notificato da tale parte.
2. In caso di rilascio di un certificato di aeronavigabilità per l'esportazione di un aeromobile usato immatricolato presso la parte esportatrice, in aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), l'autorità competente della parte esportatrice garantisce che tale aeromobile sia stato sottoposto a corretta manutenzione nel corso dell'intera durata di servizio, secondo procedure e metodi approvati della parte esportatrice, come comprovato dai giornali di bordo e dai registri di manutenzione.

## ARTICOLO 26

### Accettazione di un certificato di esportazione per un nuovo prodotto aeronautico civile

L'autorità competente della parte importatrice accetta un certificato di esportazione rilasciato dall'autorità competente o dal titolare di un'approvazione di produzione della parte esportatrice per un prodotto aeronautico civile, conformemente ai termini e alle condizioni indicati nel presente allegato e specificati nelle procedure di attuazione tecnica.

## ARTICOLO 27

### Accettazione di un certificato di aeronavigabilità per l'esportazione di un aeromobile usato

1. L'autorità competente della parte importatrice accetta un certificato di aeronavigabilità per l'esportazione rilasciato dall'autorità competente della parte esportatrice per un aeromobile usato conformemente ai termini e alle condizioni indicati nel presente allegato e alle procedure di attuazione tecnica soltanto se esiste un titolare di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto per l'aeromobile usato che possa garantire il mantenimento dello stato di aeronavigabilità di quel tipo di aeromobile.
2. Affinché un certificato di aeronavigabilità per l'esportazione di un aeromobile usato fabbricato secondo il sistema di sorveglianza della produzione della parte esportatrice sia accettato a norma del paragrafo 1, l'autorità competente della parte esportatrice assiste, su richiesta, l'autorità competente della parte importatrice nell'ottenimento di dati e informazioni riguardanti:

- a) la configurazione dell'aeromobile al momento della spedizione da parte del fabbricante; e
  - b) le successive modifiche e riparazioni dell'aeromobile che sono state approvate.
3. La parte importatrice può richiedere i documenti di ispezione e manutenzione descritti in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica.
4. L'autorità competente della parte esportatrice che, nel corso della valutazione dello stato di aeronavigabilità di un aeromobile usato considerato per l'esportazione, non sia in grado di soddisfare tutti i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo:
- a) informa l'autorità competente della parte importatrice;
  - b) coordina con l'autorità competente della parte importatrice, come specificato nelle procedure di attuazione tecnica, l'accettazione o il rifiuto delle deroghe ai requisiti applicabili; e
  - c) documenta eventuali deroghe accettate all'atto dell'esportazione.

## SEZIONE G

### QUALIFICAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

#### ARTICOLO 28

Requisiti di qualificazione per l'accettazione dei riscontri di conformità e certificati

1. Ciascuna parte dispone di un sistema di certificazione e sorveglianza strutturato ed efficace per l'attuazione del presente allegato, che comprende:
  - a) un quadro giuridico e normativo che garantisce in particolare poteri normativi sui soggetti disciplinati dal sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile della parte;
  - b) una struttura organizzativa che prevede una chiara descrizione delle responsabilità;
  - c) risorse sufficienti, inclusa la disponibilità di personale qualificato con sufficienti conoscenze, esperienza e formazione;
  - d) processi adeguati documentati in politiche e procedure;
  - e) documentazione e registri; e



- f) un programma di ispezioni consolidato che garantisce un livello uniforme di attuazione del quadro giuridico e normativo tra le varie componenti del sistema di sorveglianza.

## ARTICOLO 29

### Qualificazione continuativa delle autorità competenti

1. Al fine di mantenere la fiducia reciproca nei sistemi regolamentari di ciascuna parte in merito all'attuazione del presente allegato, in modo tale che questi garantiscano un livello di sicurezza sufficientemente equivalente, l'agente tecnico di ciascuna parte valuta regolarmente il rispetto, da parte delle autorità competenti dell'altra parte, dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 28. Le modalità di tali valutazioni reciproche continue sono descritte in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica.
2. L'autorità competente di una parte coopera con l'autorità competente dell'altra parte ogniqualvolta siano richieste tali valutazioni, garantendo che gli organismi regolamentati soggetti alla sua sorveglianza consentano l'accesso agli agenti tecnici.

3. Se l'agente tecnico di una parte ritiene che la competenza tecnica di un'autorità competente dell'altra parte non sia più adeguata, o che l'accettazione dei riscontri di conformità effettuati o dei certificati rilasciati da tale autorità competente debba essere sospesa poiché i sistemi dell'altra parte concernenti l'attuazione del presente allegato non garantiscono più un livello di sicurezza equivalente in misura sufficiente per consentire tale accettazione, gli agenti tecnici delle parti si consultano per individuare azioni correttive.
4. Se la fiducia reciproca non viene ristabilita con modalità reciprocamente accettabili, l'agente tecnico di ciascuna parte può deferire la questione di cui al paragrafo 3 al Consiglio di supervisione della certificazione.
5. Se la questione non viene risolta dal Consiglio di supervisione della certificazione, ciascuna parte può deferire la questione di cui al paragrafo 3 al comitato specializzato per la sicurezza dell'aviazione.

## SEZIONE H

### COMUNICAZIONI, CONSULTAZIONI E SOSTEGNO

#### ARTICOLO 30

##### Comunicazioni

Fatte salve le deroghe decise dagli agenti tecnici delle parti caso per caso, tutte le comunicazioni tra le autorità competenti delle parti, inclusa la documentazione specificata nelle procedure di attuazione tecnica, sono effettuate in lingua inglese.

#### ARTICOLO 31

##### Consultazioni tecniche

1. Gli agenti tecnici delle parti trattano le questioni concernenti l'attuazione del presente allegato mediante consultazioni.
2. Se, nell'ambito delle consultazioni svoltesi ai sensi del paragrafo 1, non emerge una soluzione reciprocamente accettabile, l'agente tecnico di ciascuna parte può deferire una delle questioni di cui al paragrafo 1 al Consiglio di supervisione della certificazione.

3. Se la questione non viene risolta dal Consiglio di supervisione della certificazione, ciascuna parte può deferire una delle questioni di cui al paragrafo 1 al comitato specializzato per la sicurezza dell'aviazione.

## ARTICOLO 32

### Sostegno per le attività di sorveglianza in materia di certificazione e mantenimento dell'aeronavigabilità

Su richiesta, previo accordo reciproco e nella misura consentita dalle risorse disponibili, l'autorità competente di una parte può fornire assistenza tecnica, dati e informazioni all'autorità competente dell'altra parte nell'ambito delle attività di sorveglianza in materia di certificazione e mantenimento dell'aeronavigabilità in relazione alla certificazione della progettazione, della produzione e della protezione ambientale. Il sostegno da fornire e le relative modalità sono descritti in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica.